



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Economia e Gestione delle Arti e
delle Attività Culturali

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

La Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale

Relatore

Ch. Prof. Lauso Zagato

Correlatore

Ch. Prof.ssa Sara De Vido

Laureando

Ilaria Civiero
Matricola 834828

Anno Accademico

2012 / 2013

Indice

INTRODUZIONE.....	1
Capitolo 1	5
LE FONTI.....	5
Sezione I – Strumenti internazionali a carattere universale.....	6
a) Strumenti Vincolanti.....	6
1- Regolamenti aggiuntivi alle Convenzioni internazionali dell'Aja del 1899 (II) e del 1907 (IV) su leggi ed usi della guerra terrestre e Convenzione dell'Aja del 1907 (IX) sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra.....	6
2- Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, 1954).....	9
3- Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1999).....	13
4- Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità (Parigi, 1972).....	17
5- La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Parigi, 2001).....	20
6- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003).....	23
7- Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi 2005).....	26
b) Strumenti internazionali non vincolanti.....	28
8- Dichiarazione universale sulla diversità culturale (Parigi, 2001).....	28

9- Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale (Parigi, 2003).....	29
Sezione II – Strumenti Regionali.....	30
a) Atti tra Stati Americani.....	30
10- Trattato sulla protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici – Patto Roerich (Washington, 1935).....	30
b) Atti del Consiglio d'Europa.....	31
11- Convenzione Culturale Europea (Parigi, 1954).....	31
12- Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico (Londra, 1956), come riveduta dalla Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992).....	32
13- Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (Delfi, 1985).....	34
14- Convenzione Europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa (Granada, 1985).....	35
15- Convenzione Europea sul paesaggio (Firenze, 2000).....	37
Sezione 3 – Statuti dei Tribunali Penali Internazionali.....	38
a) Lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia.....	38
b) Lo Statuto della Corte Penale Internazionale.....	40
Capitolo 2.....	44
LA DICHIARAZIONE UNESCO 2003: GENESI di UNA NORMA PER LA CONDANNA DELLA DISTRUZIONE INTENZIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE.....	44
Sezione I – Il crimine della distruzione intenzionale del patrimonio	

culturale.....	45
a) La distruzione dei beni culturali: note generali.....	45
b) Excursus storico.....	47
c) L'intento discriminatorio quale motivazione della distruzione intenzionale del patrimonio culturale.....	50
1- Le nuove tipologie di conflitto.....	50
2- La persecuzione culturale.....	54
d) Il caso dei Buddhas di Bamiyan.....	57
 Sezione II– Verso la dichiarazione UNESCO sulla Distruzione Intenzionale dei Beni Culturali.....	 64
a) Dopo la distruzione dei Buddhas di Bamiyan.....	64
b) Il meeting di esperti a Bruxelles e la prima Bozza della Dichiarazione.	69
c) La riformulazione della Bozza della Dichiarazione durante la 32 ^a Conferenza Generale UNESCO	75
 Sezione III – La Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale	 78
a) Il Preambolo e il campo di applicazione.....	78
b) La protezione del Patrimonio Culturale.....	81
c) La responsabilità degli Stati e individuale.....	84
d) I limiti della Dichiarazione.....	86
 CAPITOLO 3	 89
CASE STUDIES.....	89
Sezione 1 – La distruzione intenzionale del patrimonio culturale in Bosnia Erzegovina: il caso del Ponte di Mostar.....	90
a) Lo Stari Most.....	90

b) La distruzione dello Stari Most.....	92
c) La ricostruzione	96
Sezione 2 - La distruzione intenzionale del patrimonio culturale in	
Mali: il caso dei Mausolei di Timbuktu.....	98
a) Timbuktu: breve storia e note generali.....	98
b) Il patrimonio culturale di Timbuktu.....	100
1- L'iscrizione alla lista UNESCO.....	100
2- Luoghi di culto e non solo.....	103
c) La guerra civile in Mali.....	105
1- Antefatti.....	105
2- Il colpo di stato.....	107
3- L'ascesa degli islamisti.....	108
4- L'intervento militare internazionale.....	110
d) La distruzione del patrimonio culturale di Timbuktu.....	111
CONCLUSIONI.....	120
ALLEGATO 1:.....	129
Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of	
Cultural Heritage.....	129
ALLEGATO 2:.....	137
UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural	
Heritage.....	137
Indice delle Sentenze.....	142
Bibliografia.....	143
Sitografia.....	158

INTRODUZIONE

1. Il presente lavoro affronta un problema sempre di grande attualità: la distruzione intenzionale del patrimonio culturale, sia in caso di conflitto armato che in tempo di pace.

Nel caso del patrimonio culturale infatti, la perdita di uno o più beni viene sentita come un impoverimento inaccettabile da parte dell'intera comunità internazionale, pienamente consapevole del fatto che i danni arrecati ad un bene culturale costituiscono una perdita per il patrimonio culturale, non solo della singola comunità direttamente colpita, ma dell'umanità intera. Detto patrimonio, costituito in larga parte da oggetti, monumenti e complessi architettonici, ma anche da aree naturalistiche, è esposto a diversi pericoli di distruzione e degrado. Tra i fattori che minacciano la conservazione dei beni culturali e naturali si possono individuare sia eventi legati ad attività umane; sia gravi catastrofi riconducibili a fenomeni naturali (ovvero terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, tsunami, ...). Nel caso specifico dei rischi legati alle attività umane, i molteplici casi di distruzione del patrimonio culturale possono riassumersi in tre diverse categorie. La prima raggruppa tutte le situazioni che si verificano nel contesto dell'attuazione di opere pubbliche o programmi di sviluppo, che portano alla demolizione di siti di rilevanza culturale collocati nella zona in cui ha luogo l'attività. La seconda abbraccia tutti quei casi in cui la distruzione dei beni culturali rappresenta un "effetto collaterale" delle attività belliche compiute in un determinato territorio. Ma è la terza categoria di distruzione dei beni culturali, ovvero quella compiuta intenzionalmente con il fine specifico di arrecare danno alle comunità che esprimono e rispecchiano la propria identità nel patrimonio culturale¹ che, dal punto di vista giuridico, suscita questioni di grande interesse ed è oggetto delle pagine che seguono. Lungo la storia, gli esempi di distruzione intenzionale del patrimonio culturale sono stati (purtroppo) molto frequenti rivelando essere questa una delle armi più potenti a disposizione, allo scopo di cancellare l'identità di un popolo, la sua storia, la sua cultura e la sua fede; in modo da sradicare tutte le tracce della sua presenza e, in alcuni casi, la sua stessa esistenza.

2. Nel primo capitolo sono state analizzate le fonti giuridiche, divise in strumenti internazionali, atti di organizzazioni internazionali, strumenti regionali e

¹ LENZERINI F., *La distruzione del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008, pp.4-5.

alcuni Statuti di Tribunali Penali Internazionali. Per quanto riguarda gli strumenti internazionali, sono stati analizzati, in ordine temporale, prima gli strumenti a carattere vincolante concernenti la protezione e tutela del patrimonio culturale, tangibile ed intangibile, sia in caso di conflitto che in tempo di pace e, successivamente, le principali Dichiarazioni UNESCO, dal carattere non vincolante, inerenti la materia in esame. L'analisi degli strumenti giuridici internazionali, regionali, nonché delle eventuali norme di diritto consuetudinario, ha consentito di prendere atto sia delle lacune esistenti nel sistema di protezione ma anche dell'emergere di recenti progressi sviluppatisi nel corso degli ultimi anni.

Nella sezione successiva, sono stati trattati gli strumenti regionali, con particolare attenzione a quanto previsto dalla normativa europea in tema di protezione e salvaguardia del patrimonio culturale in tutte le sue forme (archeologico, architettonico, paesaggistico, ...). Infine, per quanto concerne i Tribunali di diritto internazionale penale sono stati analizzati lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per i crimini dell'Ex-Jugoslavia, in quanto strettamente correlati ai *Cases Studio* trattati nel terzo capitolo.

Il secondo capitolo, costituisce il nodo centrale di questo lavoro. Inizia con un'analisi delle principali cause che portano alla distruzione totale o parziale dei beni culturali; per poi focalizzarsi nello specifico, sulle motivazioni che spingono gli individui alla distruzione volontaria del patrimonio culturale di un popolo inteso quale nemico, ma anche i propri. È stato quindi evidenziato come la ragione primaria di tali azioni risiede nell'intento discriminatorio e nel desiderio di portare un'umiliazione o una mortificazione alle comunità che si riflettono nel patrimonio stesso, causando di conseguenza un indebolimento del senso di appartenenza, unità e orgoglio di tale comunità; che a sua volta, nei casi peggiori, può addirittura degenerare nell'annullamento dell'identità delle stesse. Nella seconda sezione del capitolo è stato delineato l'articolato percorso che ha portato l'UNESCO (a seguito del clamoroso episodio riguardante la distruzione delle Statue dei Buddha di Bamiyan) alla redazione di una Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale; analizzata, in ogni sua parte, nella sezione conclusiva del capitolo.

Nel terzo e ultimo capitolo vengono infine analizzati due casi specifici di distruzione intenzionale del patrimonio culturale. Il primo episodio trattato, è la distruzione del Ponte di Mostar, nell'omonima cittadina della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, ad opera del Consiglio di Difesa Croato (HVO) deciso a costituire il nuovo Stato

della Herce-Bosra, con capitale Mostar, attraverso “l'eliminazione” di tutto quello e di tutti coloro e che non fossero puramente croati; quindi anche attraverso la cancellazione di tutti quei beni culturali che ricordassero l'origine multi-etnica e multi-religiosa della città di Mostar. Nel secondo esempio invece è stata approfondita la vicenda concernente la recente distruzione dei mausolei musulmani di Timbuktu, nel Mali (successivamente iscritti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità a rischio) perpetrata dal gruppo fondamentalista Ansar Dine. Mentre il primo tragico caso è definitivamente concluso in seguito alla ricostruzione del Ponte Vecchio (inaugurato nel 2004) e la condanna della Camera di Primo Grado il 29 Maggio 2013; la triste vicenda del Patrimonio Culturale di Timbuktu non può ancora considerarsi risolta.

Capitolo 1

LE FONTI

Sezione I – Strumenti internazionali a carattere universale

a) Strumenti Vincolanti

1- Regolamenti aggiuntivi alle Convenzioni internazionali dell'Aja del 1899 (II) e del 1907 (IV) su leggi ed usi della guerra terrestre e Convenzione dell'Aja del 1907 (IX) sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra

I primi importanti trattati internazionali espressione di un concreto interesse della comunità internazionale verso la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato sono: il Regolamento sulle leggi e i costumi della guerra terrestre annesso alla Seconda Convenzione dell'Aja del 1899², il Regolamento omonimo annesso alla Quarta Convenzione dell'Aja del 1907 e la Nona Convenzione dell'Aja anch'essa del 1907, relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra³. Queste convenzioni sorsero in seguito alle Conferenze di Pace, convocate su iniziativa dello Zar Nicola II di Russia allo scopo di assicurare a tutti i popoli i benefici di una pace reale e duratura, e tenere sotto controllo il continuo sviluppo degli armamenti⁴.

I due Regolamenti relativi alle leggi e ai costumi della guerra terrestre, annessi rispettivamente alla Seconda Convenzione del 1899 e alla Quarta Convenzione del 1907, presentano testi molto simili tra loro, soprattutto per quanto concerne le norme relative ai beni culturali. Entrando nello specifico, per quanto concerne i beni immobili, l'art. 27 di entrambi prevede che in caso di «assedii e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e dei feriti»⁵.

2 La Seconda Convenzione è stata firmata all'Aja il 29 luglio 1899, ed è entrata in vigore il 4 settembre 1900.

3 La Quarta e la Nona Convenzione del 1907, sono state firmate all'Aja il 18 ottobre 1907 ed entrate in vigore il 18 gennaio 1910. L'Italia è uno stato parte della Seconda Convenzione, ma non di quelle del 1907. Per il testo integrale in lingua inglese si rimanda a BROWN S. J. (a cura di), *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907*, New York, 1915. Una traduzione in lingua italiana del testo della Quarta Convenzione dell'Aja del 1907 e del relativo Regolamento sulle leggi e i costumi della guerra terrestre si può trovare in GREPPI E., VENTURINI G., *Codice di diritto internazionale umanitario*, Torino, 2003, pp.3-5.

4 BROWN S. J. (a cura di), *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907*, p. v.

5 Cfr. Capitolo III, Art. 27, Regolamento alla Convenzione dell'Aja del 1899; Cfr. Capitolo I, Art. 27 Regolamento alla Convenzione dell'Aja del 1907; GREPPI E., *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp.76-77; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, pp.12-13, secondo la quale l'impegno per garantire la tutela dei beni culturali appariva piuttosto timido dato l'utilizzo dell'espressione "as far as possible" da interpretare come un richiamo alla necessità militare: la protezione dei

Inoltre, sempre l'articolo 27, subordina la tutela alla condizione che i suddetti edifici non siano contemporaneamente adoperati per scopi militari e siano debitamente contrassegnati da dei simboli visibili speciali preventivamente resi noti agli assediati.

Per quanto riguarda la tutela dei beni culturali mobili, nei Regolamenti annessi ad entrambe le Convenzioni, questa è indirettamente garantita dall'articolo 23 lett.(g) che vieta la distruzione e la confisca dei beni del nemico; anche se poi questi vengono eccezionalmente consentiti se imperativamente richiesti dalla necessità militare⁶.

Negli articoli 46 e 56 dei Regolamenti viene emanato il principio secondo il quale i beni culturali di proprietà di istituzioni religiose, educative e di carità, nonché quelli dedicati alle arti e alle scienze, devono essere considerati alla stregua dei beni di proprietà privata, anche se appartenenti allo Stato e, di conseguenza, in quanto tali, non devono essere oggetto a saccheggio, distruzione o danneggiamento intenzionale⁷. Gli strumenti in esame riconoscono per la prima volta che i monumenti e le opere artistiche e scientifiche richiedano una particolare protezione in tempo di conflitto armato ed introducono la responsabilità per la violazione delle norme stabilite. Anche se in modo non del tutto limpido, l'articolo 56 “adombra” l'ipotesi di una responsabilità penale individuale per tutti coloro che risultino colpevoli dei crimini di cui sopra, quando afferma che ogni distruzione e degradazione è preclusa e deve essere perseguita, e in quanto tale comporta un problema di responsabilità⁸. Anche nella Convenzione relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra, nello specifico all'articolo 5, viene assicurata una tutela simile a quella appena esaminata, in cui si invitano le parti guerreggianti a prendere tutte le

beni culturali non è assoluta ma può essere derogata quando il rispetto dei beni può interferire con lo svolgimento delle operazioni militari. Inoltre tale espressione, delucida inoltre che non si considera illegale durante i bombardamenti nei confronti di altri obiettivi, l'eventuale danno incidentale provocato a edifici protetti e a monumenti storici in quanto è considerato un incidente inevitabile.

6 Cfr., Capitolo III, Art.23, Regolamento alla Convenzione dell'Aja del 1899; Cfr. Capitolo I, Art.23 Regolamento alla IV Convenzione dell'Aja del 1907. Oltre ai divieti sanciti dalle Convenzioni Speciali, è segnatamente proibito: g) distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra.

7 Cfr. in particolare l'Art.56, comma 2, Regolamento alla Convenzione dell'Aja del 1907.

8 PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, p.23; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, pp.73-74; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.16.

precauzioni necessarie «per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi ove trovarsi riuniti gli ammalati e i feriti». Vigeva sempre la condizione che essi non siano utilizzati dalla controparte per scopi militari.⁹

Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 pur stabilendo la struttura base della protezione dei beni culturali, peccano di specificità poiché non considerano i beni culturali in quanto tali, ma ne garantiscono la tutela solo in quanto uguali ai beni destinati al culto, alla beneficenza, agli ospedali e ad altri meritevoli di tutela¹⁰.

In secondo luogo, queste Convenzioni si applicavano solo in caso di conflitti armati a carattere internazionale, tecnicamente qualificabili come “guerre”¹¹. Le Convenzioni inoltre contenevano la clausola “*si omnes*”¹², per cui l'applicazione delle stesse era condizionata dal fatto che tutti gli Stati belligeranti vi avessero aderito: era sufficiente che uno solo tra gli Stati parte del conflitto armato non avesse ratificato le Convenzioni, perché queste non fossero applicabili, nemmeno nei rapporti tra gli Stati che le avevano invece riconosciute¹³.

9 Cfr. Capitolo II, Art.5, della IX Convenzione dell'Aja del 1907.

10 PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, p.22; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, p.75; FRANCONI F., *Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.14; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.17.

11 Uno degli aspetti più controversi del diritto internazionale bellico dell'Ottocento era che tutti i conflitti armati venivano classificati alla stregua di “guerre”, ma solo quelli in cui si fosse instaurato uno stato di guerra in senso tecnico, come conseguenza di una dichiarazione di guerra o del comportamento concludente di almeno una delle due parti in conflitto; con la conseguente sospensione dell'applicazione delle norme del diritto internazionale bellico e del diritto della neutralità; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.75; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.17.

12 Recepito dall'Art.2 nella IV Convenzione e dall'Art.8 nella IX.

13 PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, p.23; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, p.75; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.75; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.17.

2- Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, 1954)

Il primo strumento internazionale che si occupa esclusivamente della tutela patrimonio culturale¹⁴ in caso di guerra è la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottato all'Aja il 14 maggio 1954¹⁵. La Convenzione vede la sua nascita in una maggiore cognizione circa l'importanza dei beni culturali: consapevolezza scaturita in seguito alle devastazioni e ai gravi danni sofferti dai beni culturali durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Convenzione dell'Aja del 1954 è il primo strumento internazionale in cui viene utilizzato per la prima volta l'espressione “beni culturali”¹⁶, che si sostituisce a quelle più restrittive, usate precedentemente (“edifici dedicati all'arte ed alla scienza”, “monumenti storici”, “opere d'arte e delle scienze”). Significativa è l'affermazione contenuta nel preambolo della Convenzione, in base alla quale i danni arrecati ad un bene culturale costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera,

14 GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.78, evidenzia come finalmente venga abbandonata la tendenza, presente invece nelle Convenzioni del 1899 e 1907, di accomunare i beni culturali ad altri beni ritenuti meritevoli di tutela, quali i luoghi di scienza o gli ospedali.

15 In seguito ad una proposta del governo olandese nel 1949 l'UNESCO inizia una serie di studi e consultazioni a livello di esperti e rappresentanti governativi. Da queste attività nel 1952 presso Villa Aldobrandini, sede di UNIDROIT – Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato –, scaturisce il progetto di Convenzione. Il progetto viene presentato agli Stati nel febbraio 1953 e posto tra i punti base delle discussioni della conferenza intergovernativa tenutasi all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio. Al termine dei lavori, 37 Stati su 56 presenti hanno firmato l'Atto finale della Conferenza e la Convenzione, entrata in vigore il 7 agosto 1956. Insieme ad essa vengono approvati anche il Regolamento d'esecuzione e il I° Protocollo. È stata ratificata dall'Italia con L. 7 febbraio 1958, n. 279. Ne fanno attualmente parte 126 Paesi, tra cui anche la Cina e gli Stati Uniti d'America, che l'hanno ratificata in data 5 gennaio 2000 e 13 marzo 2009. Mancano ancora all'appello alcuni Stati piuttosto importanti sul piano internazionale, primi tra tutti il Regno Unito. Il testo in lingua italiana è consultabile in GREPPI E., VENTURINI G., *Codice di diritto internazionale Umanitario*, Torino, 2003, pp.110-123, per visionare lo stato delle ratifiche è possibile consultare online il sito http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Per approfondimenti vedi MATTEUCCI M., *Su la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in “Rivista di diritto internazionale”, 1958, pp.670-676.

16 Cfr. Capitolo I, Art.1 della Convenzione dell'Aja del 1954; la descrizione di Beni Culturali (mobili e immobili) è molto dettagliata, e vi rientrano «indipendentemente dalla loro origine o dal loro proprietario»: «a) i beni di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse artistico, storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a); c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti “centri monumentali”».

nonché la considerazione che la conservazione del patrimonio culturale ha importanza non solo per il singolo Stato territoriale ma per tutti i popoli del mondo¹⁷. Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, vengono stabiliti due regimi di protezione: una protezione generale ed una protezione speciale. Del primo livello di protezione godono tutti i beni descritti all'art.1 che possono, ma non devono, essere individuati in tempo di guerra da un apposito distintivo. La protezione generale¹⁸ si concretizza in due obbligazioni: una positiva, l'obbligo di salvaguardia, che impegna gli Stati ad attuare preventivamente (già in tempo di pace), misure adeguate alla tutela dei beni culturali presenti nel territorio (proprio e/o occupato) in caso di conflitto armato¹⁹; e in un'obbligazione negativa, l'obbligo di rispetto, che grava, sia sullo stato nemico, che deve astenersi da ogni atto di ostilità verso i beni culturali; sia sullo Stato territoriale, che non può usare i beni culturali e delle loro immediate vicinanze per scopi militari che potrebbero esporli a distruzioni e deterioramenti. Inoltre, per quanto concerne i beni mobili, impegna gli Stati a proibire, prevenire o reprimere qualsiasi atto di furto, saccheggio, requisizione e rappsaglia nei loro confronti, a meno che non sia dettato da necessità militari imperative²⁰. Il Capitolo II della Convenzione invece, concerne la protezione speciale²¹ che può essere accordata solo ad un numero ristretto di rifugi, destinati alla protezione dei beni

17 La consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio culturale dell'umanità intera e il superamento di un visione euro-centrica dell'arte e della cultura, si deducono dal fatto che «ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale»; PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, p.31; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.79; LEANZA U., *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, Napoli, 2004, p.2042, evidenzia come la salvaguardia rappresenti un obbligo di fare caratterizzato da una forte discrezionalità, poiché sono gli Stati a stabilire quali sono le misure da adottare e quali no; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.25.

18 Per approfondimenti vedi GREPPI E., *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, pp.73-88.

19 PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, p.32; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.80 che evidenzia l'importanza dell'affermazione di tale principio circa l'adozione di misure appropriate in tempo di pace per prevenire l'effetto di un eventuale conflitto, benché le misure che la Convenzione predispone non siano molto precise.

20 Cfr. Capitolo I, Art.4 della Convenzione dell'Aja del 1954.

21 Per approfondimenti vedi GIOIA A., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, pp.103-111.

mobili, e a «centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza» iscritti nel “Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale”, tenuto dal Direttore generale dell'UNESCO²². Tali beni, a differenza di quelli sottoposti a protezione generale, devono essere muniti, in tempo di guerra, dall'apposito segno distintivo²³. Per accedere a tale registro i beni devono essere provvisti di specifici requisiti: trovarsi a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare importante costituente un punto vulnerabile (quali aerodromo, stazione ferroviaria, grande via di comunicazione,...); e non essere usati a fini militari²⁴.

La salvaguardia dei beni culturali sotto protezione speciale non può essere sospesa se non per casi eccezionali di condotta dell'avversario²⁵, o di necessità militare ineluttabile (stabilita da un ufficiale di grado corrispondente a quello di comandante di divisione o superiore) e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussiste²⁶.

Il Capitolo VI della Convenzione definisce il campo di applicazione, che viene esteso non più ai soli conflitti armati a carattere internazionale o in caso di guerra dichiarata, ma anche nel caso di conflitti non riconosciuti da una delle parti combattenti, nel caso di occupazione bellica, parziale o totale, o di conflitti a carattere non internazionale²⁷. Quest'ultimo punto è una delle più importanti innovazioni rispetto ai trattati precedenti, soprattutto considerando che al giorno d'oggi i conflitti non internazionali o comunque a carattere misto sono sempre più frequenti²⁸. Inoltre non è più prevista la clausola *si omnes*, per cui la Convenzione si applica sempre nei rapporti tra gli Stati contraenti, anche se uno o più Stati coinvolti nel conflitto non ne siano parte²⁹.

22 Cfr. Capitolo II, Art.8 della Convenzione dell'Aja del 1954.

23 Cfr. Capitolo II, Art.10, 16-17 della Convenzione dell'Aja del 1954, trattasi di uno «scudo appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea, di azzurro e bianco (uno scudo, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitati dei triangoli bianchi ai due lati)».

24 Cfr. Capitolo II, Art.8, Comma 1 della Convenzione dell'Aja del 1954.

25 Cfr. Capitolo II, Art.11, Par.1 della Convenzione dell'Aja del 1954.

26 Cfr. Capitolo II, Art.11, Par.2 della Convenzione dell'Aja del 1954.

27 Cfr. Capitolo VI, Art.18 e 19 della Convenzione dell'Aja del 1954. SASSOLI M., *L'estensione della disciplina della tutela dei beni culturali ai conflitti armati non internazionali*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, p.160 evidenzia che non viene precisato nella Convenzione cosa di debba intendersi per conflitto armato non internazionale.

28 GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio e della cultura atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, 2000, p.77; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.26.

29 Cfr. Capitolo VI, Art.18, Comma 3 della Convenzione dell'Aja del 1954.

Assume infine particolare importanza, il capitolo VII della Convenzione dell'Aja poiché sancisce in modo chiaro la responsabilità penale individuale. Le Alte Parti contraenti «si obbligano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie, poiché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o hanno dato l'ordine di commettere un'infrazione alla Convenzione»³⁰.

La Convenzione contiene solo questa misura generica in materia penale e non prevede una diretta criminalizzazione delle violazioni degli obblighi di protezione del patrimonio, né specifica quali siano i comportamenti negativi da sanzionare: si limita a rimettere alla discrezione degli ordinamenti interni la repressione delle violazioni³¹.

Nell'organizzazione della protezione dei beni culturali le Parti contraenti possono richiedere la collaborazione dell'UNESCO³² (a cui spettano essenzialmente compiti di tipo tecnico) e devono presentare al Direttore una relazione, con scadenza quadriennale, sulle misure apprestate per l'applicazione della Convenzione³³.

Infine, nel Regolamento di esecuzione della Convenzione vengono emanate disposizioni puntuali circa la costituzione degli organi di controllo predisposti alla vigilanza del rispetto delle norme previste dall'accordo³⁴. Per prima cosa, ogni Stato contraente, impegnato in un conflitto, deve istituire per il suo territorio un rappresentante speciale per i beni culturali collocati al suo interno. I rappresentanti hanno il compito di sorvegliare sul rispetto della Convenzione ed il potere di intervenire in caso si riscontrino casi di violazione delle norme. Inoltre viene

30 Cfr. Capitolo VII, Art.28, Comma 3 della Convenzione dell'Aja del 1954. LEANZA U., *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, Napoli, 2004, pp.2042-2043, il quale ritiene che la più evidente delle lacune della Convenzione del 1954 è non aver istituito un organo permanente deputato a presiedere l'applicazione del sistema convenzionale; preferendo riservare un ruolo importante, ai fini del controllo della propria applicazione, alle cosiddette "Potenze Protettrici".

31 LEANZA U., *Conflitti simmetrici, conflitti asimmetrici e protezione dei beni*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, pp.38-39, in cui considera la scarsa disciplina relativa all'individuazione e punizione degli individui responsabili delle violazioni degli obblighi convenzionali uno dei limiti alla garanzia di un'efficace applicazione della Convenzione; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.40; NAPOLETANO N., *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei crimini come crimine internazionale dell'individuo*, in A.A.V.V. Alberico Gentili. *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata gentiliana, San Ginesio 22-23 Settembre 2006*, Milano, 2008, p.561.

32 Cfr. Capitolo VII, Art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1954.

33 Cfr. Capitolo VII, Art. 26 della Convenzione dell'Aja del 1954.

34 Cfr. Capitolo I, Art. 2 del Regolamento di esecuzione della Convenzione firmata all'Aja il 14 maggio 1954.

nominato un Commissario Generale designato di comune accordo dallo Stato sul cui territorio dovrà operare e le Potenze protettrici delle Parti avverse, nell'ambito di una lista internazionale istituita dal Segretario Generale dell'UNESCO, composta da soggetti proposti dagli Stati parte. Il Commissario “esercita funzioni deliberative sulle questioni relative all’applicazione della Convenzione”³⁵: i suoi poteri si estendono a tutte le materie concernenti l'applicazione della Convenzione; tra cui redigere accurati rapporti sull’applicazione della stessa e comunicarli alle Parti interessate e alle Potenze protettrici. Ha inoltre il potere di coordinare o redigere lui stesso le inchieste³⁶, avvalendosi della collaborazione di tecnici ed esperti da lui scelti. In questa sezione vengono regolamentati anche altri aspetti quali l'iscrizione e la cancellazione dal Registro Internazionale dei beni sotto protezione speciale, l'ubicazione del segno o i trasporti all'estero.

3- Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1999)

Allo scopo di superare alcuni limiti della Convenzione del 1954 e per implementarla in alcuni punti ritenuti significativi³⁷, la Conferenza diplomatica sulla revisione della Convenzione dell'Aja è giunta a redigere il 26 marzo 1999 un Secondo Protocollo aggiuntivo³⁸. Il Secondo Protocollo, benché sia un provvedimento autonomo che può

35 MATTEUCCI M., *Su la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto*, in “Rivista di Diritto Internazionale”, 1958, p.674.

36 Cfr. Capitolo I, Art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1954.

37 Per approfondimenti vedi CARCIONE M., *Il simbolo di protezione del Patrimonio Culturale: le ragioni dell'insuccesso e la revisione della Convenzione dell'Aja*, 1999, consultabile online all'indirizzo <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>.

38 Il Secondo Protocollo è entrato in vigore il 9 marzo del 2004 e ad oggi sono 64 i Paesi che ne fanno parte. E' stato ratificato dall'Italia con L. 16 aprile 2009, n. 45. Nel corso della Conferenza erano state prese in esame le ipotesi di redigere una revisione oppure degli emendamenti formali alla Convenzione; ma anche l'idea di elaborare una Convenzione completamente nuova e separata. Tutte queste opzioni risultarono difficilmente realizzabili: le prime due proposte poiché prevedevano l'accordo unanime delle Alte Parti contraenti (all'inizio non ritenuta facilmente raggiungibile), mentre la terza richiedeva un lungo lavoro di negoziazione e avrebbe portato ad avere due trattati dal contenuto parallelo. Un protocollo invece può essere approvato anche solo a maggioranza, oltre a poter essere recepito dagli Stati-non parte. Per approfondimenti sull'argomento GIOIA A., *The Development of International Law Relating to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Second Protocol to the 1954 Hague Convention*, in “IYIL”, 2001, pp.25-57; ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marella F. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006, pp.265-330. La traduzione in lingua italiana del testo del Secondo Protocollo si può trovare in GREPPI E., VENTURINI G., *Codice di diritto internazionale Umanitario*, Torino, 2003, pp.126-136. Per lo stato delle ratifiche al Secondo Protocollo è possibile consultare online il sito internet alla pagina

essere recepito anche dagli Stati-non parte della Convenzione³⁹, si aggiunge al testo originario della stessa, non sostituendolo e non riducendone l'importanza. Nel Protocollo infatti l'oggetto della protezione rimane invariato, tanto che l'art.1 rimanda direttamente alla definizione di bene culturale stabilita dall'art.1 della Convenzione del 1954. L'ambito di applicazione⁴⁰ dell'intero Protocollo viene esteso interamente ai conflitti armati non internazionali, e non solo alle disposizioni relative al rispetto dei beni, come previsto dalla Convenzione (art.19). Rimangono esclusi le situazioni di disturbi interni dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre agli atti sporadici di violenza ed altri atti analoghi⁴¹.

Anche il Secondo Protocollo prevede due diversi tipi di protezione, la protezione generale e quella rafforzata. Valgono sempre i criteri di salvaguardia e rispetto già stabiliti dalla Convenzione, ma viene ora data una definizione specifica di cosa si intende per salvaguardia⁴². La protezione rafforzata dovrebbe andare a rimediare il sistema lacunoso della protezione speciale previsto dalla Convenzione senza però sostituirsi ad essa⁴³. Essa inoltre non ha più il carattere esclusivo della protezione speciale, ma viene accordata potenzialmente a qualsiasi bene culturale, a patto che vengano rispettate le tre condizioni previste dall'art.10⁴⁴. Viene anche istituita una

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

39 Cfr. Art.40-42 del Secondo Protocollo del 1999.

40 Cfr. Art.22, par.1 del Secondo Protocollo del 1999.

41 Cfr. Art.22, Par.1 del Secondo Protocollo del 1999 «Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensioni interne, di sommosse interne, come i tumulti, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri analoghi».

42 L'Art.5 riporta un elenco di azioni da attuare in tempo di pace per prevenire i danni ai beni culturali in caso di conflitto armato, tra cui «la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi o collasso strutturale, la preparazione per la rimozione di beni culturali mobili o le disposizioni per l'adeguata protezione *in situ* di tali beni, e la designazione delle autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali»; la lista non è comunque da ritenersi esaustiva, limitandosi a dare indicazioni di una soglia minima, essenziale per realizzare un'effettiva protezione GREPPI E., *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, in Benvenuti P., Rosario S. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, p.92.

43 ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marella F. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006, p.295; GREPPI E., *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, in Benvenuti P., Rosario S. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, p.89, esplicitano che gli Stati firmatari della Convenzione dell'Aja del 1954 potranno continuare a fare riferimento alla protezione speciale, oppure potranno decidere di valersi del nuovo sistema, accogliendo regole più efficaci; una triplice protezione è possibile, salvo il fatto che quando un bene gode al tempo stesso di protezione speciale e rafforzata, solo la seconda si applica.

44 I beni culturali in questione devono essere considerati della massima importanza per l'umanità, devono essere già protetti da adeguate misure dall'ordinamento giuridico interno e, soprattutto, non devono venire utilizzati per scopi militari o come scudo di siti militari e la Parte che ha il controllo su di esso deve redigere una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato per tale scopo.

Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata: a differenza, però, del “Registro” (conservato dal Direttore Generale dell'UNESCO), questa sarà tenuta da un “Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” composto da dodici esperti governativi, designati per quattro anni da tutte le Parti del Protocollo; e che dovrà anche monitorare e supervisionare l'applicazione del Protocollo⁴⁵. La protezione rafforzata viene meno in due casi: per cancellazione del bene dalla Lista (se il bene non rispetta più le condizioni dell'art.10) o per trasformazione in obiettivo militare a causa del suo utilizzo⁴⁶.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità il Protocollo dispone delle regole piuttosto precise circa la responsabilità penale individuale. Viene evidenziato un duplice livello di responsabilità, distinguendo tra le violazioni gravi⁴⁷ al Protocollo e le altre violazioni⁴⁸. Tra le violazioni gravi vengono elencate: «a) fare del bene culturale sotto protezione rafforzata oggetto di un attacco; b) utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un'azione militare; c) effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione dell'Aja del 1954 e dal Secondo Protocollo; d) fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e del Protocollo l'oggetto di un attacco; e) effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o atti di vandalismo contro i beni culturali protetti ai sensi della Convenzione». Ogni Stato Parte deve adottare le misure necessarie per introdurre nel proprio ordinamento giuridico i casi penali e, nel caso si verificassero violazioni gravi, è compito degli stessi perseguire i responsabili nel caso essi siano presenti nel loro territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo in cui tali violazioni siano state commesse⁴⁹.

Una delle più importanti innovazioni introdotte dal Secondo Protocollo è la realizzazione di una struttura istituzionale apposita delineata nel capitolo VI: il *Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*⁵⁰; assistito

45 Cfr. Art.24-28, del Secondo Protocollo del 1999.

46 Cfr. Art.13-14 del Secondo Protocollo del 1999.

47 Cfr. Art.15 e 16 del Secondo Protocollo del 1999.

48 Cfr. Art.21 del Secondo Protocollo del 1999.

49 Cfr. Art.16, Par.1, Let. c) del Secondo Protocollo del 1999.

50 Cfr. Art.24-27 del Secondo Protocollo del 1999, è costituito da dodici Stati Parte e si riunisce almeno una volta all'anno.

nelle sue innumerevoli funzioni⁵¹ dal Segretario dell'UNESCO⁵². Viene inoltre predisposto un Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato: un *trust fund* costituito per assistere gli Stati nello svolgimento delle attività preparatorie da compiere in tempo di pace indicati dal medesimo Protocollo⁵³.

Il Protocollo prevede tra le altre cose, la collaborazione tra le Parti contraenti, il Comitato e le organizzazioni internazionali, sia governative o non governative, a patto che abbiano obiettivi comuni a quelli previsti dalla Convenzione del 1954 e da entrambi i Protocolli aggiuntivi⁵⁴. Sono favorite soprattutto le relazioni con quelle organizzazioni che abbiano già rapporti formali con l'UNESCO, le quali svolgono in questo caso compiti prettamente consultivi. Tra le organizzazioni citate dal Protocollo si evidenziano l'ICCROM (Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, o Centro di Roma)⁵⁵ e l'ICRC (Comitato Internazionale della Croce Rossa)⁵⁶. Particolare rilievo viene dato infine al Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS)⁵⁷.

51 Cfr. Art.27 del Secondo Protocollo del 1999, in cui vengono descritte dettagliatamente le funzioni esercitate dal Comitato, tra cui spiccano le attività connesse al concreto funzionamento della protezione rafforzata, il giudizio sui rapporti presentati dagli Stati Parte, la definizione dei modi d'uso del Fondo per la protezione dei beni culturali e altre attività di informazione, coordinamento e assistenza internazionale.

52 Cfr. Art.29, del Secondo Protocollo del 1999; il Segretario deve preparare la documentazione e l'agenda del Comitato, nonché provvedere all'applicazione delle sue decisioni.

53 ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marella F. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006, p.315.

54 Cfr. Art.27, par.3 del Secondo Protocollo del 1999.

55 L'ICCROM è un'organizzazione intergovernativa costituita a Roma nel 1959 su decisione dell'UNESCO. Si occupa della promozione e della conservazione di tutto il patrimonio culturale, mobile o immobile. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito <http://www.iccrom.org/>.

56 L'ICRC è un'organizzazione privata di diritto svizzero fondata nel 1863 con sede a Ginevra, si occupa di promuovere il diritto umanitario in zone di conflitti armati portando sostegno e assistenza alle vittime della guerra. Per approfondimenti: <http://www.icrc.org/>.

57 E' un organismo formato nel 1996 da quattro importanti organizzazioni non governative: l'*International Council of Archives* (ICA), l'*International Council of Museums* (ICOM), l'*International Council of Monuments and Sites* (ICOMOS) e l'*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA). L'ICBS è stato istituito con lo scopo specifico di collaborare con l'UNESCO nella protezione del patrimonio culturale, soprattutto in caso di conflitto armato. Per approfondimenti vedi ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marella F. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006, pp.316-317; ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, pp.116-118; oppure al sito <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>.

4- Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità (Parigi, 1972)

Nel contesto della protezione internazionale dei beni culturali in tempo di pace lo strumento maggiormente rilevante è senza dubbio la Convenzione sul patrimonio mondiale, culturale e naturale, elaborata nel suo testo definitivo nell'ambito della XVII sezione della Conferenza Generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972⁵⁸.

La Convenzione del 1972, riprendendo il “principio di Patrimonio comune dell'umanità”⁵⁹, evidenzia, nel preambolo, quanto sia importante affrontare le problematiche relative alla tutela dei beni culturali e naturali a livello internazionale⁶⁰.

Uno degli elementi peculiari del testo convenzionale è aver predisposto un sistema di tutela che consideri unitamente il patrimonio “culturale” e il patrimonio “naturale”⁶¹ poiché entrambi sono minacciati «dalla distruzione provocata non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica»⁶². Inoltre, la protezione materiale non viene assicurata indistintamente a tutti i beni, ma esclusivamente a quelli che presentino una certa valenza, classificata come “*eccezionale valore universale*”⁶³; che ogni Stato parte deve identificare nel

58 La Convenzione è entrata in vigore solo il 17 dicembre 1975 (e in Italia il 23 giugno 1978) a seguito del deposito degli strumenti di ratifica da parte di 20 Stati, secondo quanto stabilito dall'art.33 della stessa Convenzione. È stata ratificata dall'Italia con L. 6 aprile 1977, n. 184. Durante la medesima sezione della Conferenza Generale venne inoltre adottata la Raccomandazione sulla protezione nazionale del patrimonio culturale e naturale. La traduzione in lingua italiana del testo della Convenzione si può trovare in <http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione>. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione 190 Stati. Per un elenco aggiornato degli Stati parte e sulle relative date di ratifica è possibile consultare online il sito <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13055&language=E>.

59 Cfr. I° e il V° *considerandum* del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972: «Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un impoverimento nefasto per il patrimonio di tutti i popoli del mondo. [...] Considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità».

60 Cfr. II° e il VI° *considerandum* del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972: «Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale è spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare. [...] Considerato che, in relazione all'ampiezza ed alla gravità dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente».

61 Agli Art.1 e 2 della Convenzione in esame viene enunciato rispettivamente cosa si intende per patrimonio culturale e naturale.

62 Cfr. Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972.

63 Il concetto di *valore eccezionale* non viene mai però concretamente definito o tradotto in specifici precetti giuridici, come nota SABELLI D., *La Convenzione sul patrimonio mondiale: limiti*

proprio territorio⁶⁴.

I beni culturali e naturali di *eccezionale valore* sono soggetti a una duplice tutela: nazionale ed internazionale, come si evince dal capitolo II della Convenzione. Per quanto concerne la prima, su ogni Stato Parte incombe «l'obbligo di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale situato sul suo territorio»⁶⁵. Inoltre gli Stati partecipi devono adottare, per quanto possibile, tutta una serie di altri provvedimenti elencati all'art.5, in cui spiccano tra gli altri: provvedere all'integrazione della protezione del patrimonio nei programmi di pianificazione generale; sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento; favorire l'istituzione e lo sviluppo di centri nazionali e regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione. Per protezione internazionale invece si intende «l'attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso ad assecondare gli Stati partecipi negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio»⁶⁶.

Allo scopo di aiutare i singoli Stati nelle loro attività di tutela e identificazione dei beni culturali e naturali, la Convenzione prevede la costituzione di un Comitato Intergovernativo per la Protezione del Patrimonio Mondiale, composto dai rappresentanti di ventuno Stati Parte tra gli Stati riuniti in Assemblea Generale, nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'UNESCO⁶⁷. I membri del Comitato vengono scelti in modo da assicurare una commissione proporzionata delle diverse regioni e culture del mondo⁶⁸. Alle riunioni del Comitato possono per di più partecipare, con voce consultiva, i rappresentanti di organismi specializzati come il Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni

giuridico-politici, in Ciciriello M.G. (a cura di), *La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla Convenzione dell'UNESCO*, Napoli, 1999, p.158; LEANZA U., *La protezione dei beni culturali e il concetto di Patrimonio comune dell'umanità*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Milano, 1991, p.483, il quale ritiene che tali beni debbano possedere un valore universale che trascende i limiti del singolo ordinamento statale ed il cui interesse si annulla completamente davanti all'interesse generale della comunità internazionale alla protezione dei beni, tanto che l'ordinamento internazionale in questa protezione, viene a sostituirsi a quello statale.

64 Cfr. Capitolo I, Art.3, Convenzione UNESCO del 1972.

65 Cfr. Capitolo II, Art.4, Convenzione UNESCO del 1972.

66 Cfr. Capitolo II, Art.7, Convenzione UNESCO del 1972.

67 Cfr. Capitolo III, Art.8, Par.1, Convenzione UNESCO del 1972.

68 Cfr. Capitolo III, Art.8, Par.2, Convenzione UNESCO del 1972.

Culturali (ICCRUM)⁶⁹, il Consiglio Internazionale dei Musei e dei Siti (ICOMOS)⁷⁰ e l'Unione Nazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (UICN)⁷¹. Il compito principale del Comitato Intergovernativo è quello di definire, aggiornare e diffondere, sulla base alle proposte e con il consenso dei singoli Stati⁷², la *Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List)*⁷³, e la *Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo (List of World Heritage in Danger)*⁷⁴. Mentre i beni culturali e naturali iscritti nella prima lista sono beneficiari degli interventi sopra citati di tutela e protezione, finanziati dal *Fondo del Patrimonio Mondiale*⁷⁵, i secondo hanno la precedenza sui primi perché bisognosi di interventi immediati, assicurati sempre dal *Fondo* e da altre risorse finanziarie, garantite dai contributi straordinari e volontari degli Stati Parte; e da apporti spontanei di enti internazionali e nazionali, sia pubblici che privati. Per quanto concerne le condizioni e le modalità di assistenza internazionale trattate nel V capitolo della Convenzione, si osserva che il Comitato non ha alcun potere di gestione, ma solo un potere di intervento tecnico⁷⁶ che deve

69 L'*International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property* è un'organizzazione intergovernativa internazionale fondata nel 1959, con sede a Roma. Oltre a primarie attività di formazione, ricerca, divulgazione e promozione nel settore del patrimonio materiale e immateriale dei beni culturali, l'organizzazione fornisce consulenza scientifica per conto del Comitato UNESCO per il Patrimonio Mondiale, progettando e realizzando interventi di recupero e salvaguardia dei siti iscritti nella Lista. Ulteriori informazioni sono rintracciabili in <http://www.iccnrom.org/>.

70 L'*International Council on Museum and Sites* è un'organizzazione internazionale non governativa di professionisti, fondata nel 1965, con segreteria internazionale a Parigi. Come scopo principale ha quello di promuovere la teoria, la metodologia e le tecniche applicate alla conservazione, protezione e valorizzazione dei monumenti e siti di interesse artistico culturale. Per ulteriori approfondimenti <http://www.icomos.org/fr/> o <http://www.icomositalia.com/>.

71 L'*International Union for the Conservation of Nature* è un'organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera, che ha come scopo quello di persuadere, incoraggiare ed assistere le società di tutto il mondo nel conservare l'integrità e la diversità della natura e nell'accertare che qualsiasi uso delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile. Per ulteriori notizie <http://www.iucn.org/>.

72 Cfr. Capitolo III, Art.11, Par.1, Convenzione UNESCO del 1972.

73 Cfr. Capitolo III, Art.11, Par.2, Convenzione UNESCO del 1972, nel redigere la Lista il Comitato deve cercare di mantenere un certo equilibrio tra beni culturali, beni naturali e paesaggi culturali. Il concetto "paesaggi culturali" è stato introdotto durante la XVII sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, svoltasi a Parigi nel luglio del 1994; e fa riferimento a tutti quei beni e siti che rappresentano i risultati in termini storici ed estetici del lavoro umano sulla natura o il rapporto spirituale o religioso stabilito tra la comunità umana e l'ambiente naturale SABELLI D., *La Convenzione sul patrimonio mondiale: limiti giuridico-politici*, in Ciciriello M. G. (a cura di), *La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla Convenzione dell'UNESCO*, Napoli, 1999, p.168.

74 Cfr. Capitolo III, Art.11, Par.4, Convenzione UNESCO del 1972, in questo elenco possono rientrare soltanto bene minacciati da gravi e precisi pericoli e l'iscrizione a tale lista presuppone l'attivazione di un'assistenza particolarmente intensa a favore del bene interessato.

75 Cfr. Capitolo IV, Art.15-18, Convenzione UNESCO del 1972.

76 Cfr. Capitolo V, Art.22 della Convenzione UNESCO del 1972, «l'assistenza accordata può assumere le seguenti forme: a. studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, b. assegnazione di periti, tecnici e mano d'opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del

essere concordato ed autorizzato precedentemente con lo Stato territoriale⁷⁷. Altro importante punto riguarda i programmi educativi: la Convenzione prevede infatti che tutti gli Stati Parte si impegnino a rafforzare, attraverso specifici programmi di educazione e formazione, il rispetto e l'attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale; oltre che informare sulle minacce che incombono su tali beni⁷⁸.

5- La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Parigi, 2001)

Il 2 Novembre 2001 venne adottata durante la trentunesima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO la Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo: il più importante trattato internazionale in materia⁷⁹. La Convenzione si compone di due parti: il testo principale, costituito da 35 articoli, in cui vengono decretate le norme giuridiche a cui riferirsi per la protezione dei beni; e un Allegato, costituito da 36 “regole”, nato come una sorta di compendio per la preservazione dei medesimi. La Convenzione, benché tratti alcune difficili questioni, rappresenta un ragionevole compromesso tra le divergenti posizioni degli Stati che hanno preso parte ai lunghi negoziati. L'obiettivo che si pone è quello di colmare le lacune della legislazione internazionale precedentemente in vigore⁸⁰ fornendo una

progetto approvato, c. formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, d. fornitura dell'attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare, e. mutui a debole interesse, senza interesse o rimborso a lungo termine, f. concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili».

77 Cfr. Capitolo V, Art.19, Convenzione UNESCO del 1972.

78 Cfr. Capitolo VI, Art.27, Convenzione UNESCO del 1972.

79 La Convenzione è entrata in vigore in Italia tramite legge di ratifica, di esecuzione e di adeguamento il 23 ottobre 2009, n.157. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione 45 Stati. Per il testo in lingua inglese della Convenzione, un elenco aggiornato degli Stati parte e le relative date di ratifica è possibile consultare online il sito http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Per approfondimenti sulla materia CARDUCCI G., *La Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo*, in “RDI”, 2002, pp.289-357; SCOVAZZI T., *The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in Scovazzi T. (a cura di), *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel mare Mediterraneo*, Milano, 2004, pp.23-41.

80 Prima della Convenzione UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, la Convenzione della Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay nel 1982, aveva proposto in due articoli (art.149 e art.303) degli obblighi generali concernenti la materia in esame, che gli Stati erano tenuti a rispettare per proteggere il patrimonio subacqueo. Nella UNCLOS il regime di protezione però non viene articolato in modo specifico e rappresenta solo un aspetto secondario rispetto allo sviluppo di una legislazione completa sul diritto del mare, vedi SCOVAZZI T., *The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, Milano, 2004, pp.114-120.

normativa completa e specificatamente articolata sul diritto del mare.

Nel Preambolo della Convenzione viene subito evidenziata l'importanza del patrimonio culturale subacqueo come parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed elemento meritevole di tutela in virtù del suo rilievo per la storia dei popoli e delle nazioni⁸¹.

Una definizione di cosa si intende per patrimonio culturale subacqueo viene data dalla stessa Convenzione, in base alla quale con tale termine si devono intendere «tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere culturale, storico o archeologico e che siano state sommerse (parzialmente o totalmente, periodicamente o in maniera continua) per almeno cento anni, quali: siti, strutture, edifici, manufatti, resti umani, insieme al loro contesto archeologico e naturale; navi aerei ed altri veicoli affondati con il loro carico, insieme al loro contesto archeologico e naturale; oggetti preistorici»⁸². Vengono quindi elencati gli obiettivi e i principi generali della Convenzione⁸³: per prima cosa viene rilevato che lo scopo della medesima è garantire e rafforzare la protezione del patrimonio culturale subacqueo; e successivamente vengono spiegati gli strumenti principali attraverso cui raggiungere tale obiettivo. La tutela del patrimonio culturale subacqueo si basa su quattro elementi fondamentali: l'obbligo degli Stati di proteggere tale patrimonio⁸⁴, la preservazione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo come opzione preferibile⁸⁵, il divieto di abusare per

81 Cfr. Preambolo, Convenzione UNESCO del 2001.

82 Cfr. Art.1 della Convenzione UNESCO del 2001; FRIGERIO A., *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in "Aedon", 2010, p.2, la Convenzione quindi tutela solo una certa tipologia di oggetti sommersi (sono esclusi ad esempio i cavi e gli oleodotti subacquei) e solo se sono (o sono stati) sott'acqua parzialmente o totalmente, per almeno cento anni. La Convenzione non impedisce agli Stati di adottare misure di protezione più sviluppate ed è loro facoltà quello di estendere la tutela anche a quei beni culturali che sono sommersi da un periodo di tempo inferiore ai cent'anni.

83 Cfr. Art.2 della Convenzione UNESCO del 2001.

84 Cfr. Art.2, Punto 4, Convenzione UNESCO del 2001 «gli Stati, considerate le loro rispettive capacità e risorse a disposizione, hanno l'obbligo di preservare il patrimonio culturale subacqueo adottando tutte le misure che, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione, vengono considerate idonee a tal fine».

85 Cfr. Art.2, Punto 5, Convenzione UNESCO del 2001 «La preservazione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo deve essere considerata come la prima opzione prima di consentire o di impegnarsi in qualsiasi attività diretta su questi beni»; FRIGERIO A., *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in "Aedon", 2010, pp.2-3 specifica che la protezione *in situ* è dettata principalmente dalla volontà di rispettare il contesto storico-scientifico nell'ambito del quale si trova il bene sommerso: l'acqua è in grado di conservare tale bene in una sorta di "capsula temporale" (tale espressione è stata introdotta dal documento *The UNESCO 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: frequently asked questions*, p.3, visionabile al sito internet: <http://www.unesco.org/culture/underwater/faq-en/>) che permette allo spettatore di godere della bellezza del bene in un contesto naturale unico ed esclusivo. Secondo Frigerio ci sono inoltre due ulteriori elementi da prendere in considerazione: in prima istanza, un bene culturale sott'acqua non è, di per sé, in pericolo poiché la carenza di ossigeno permette una buona preservazione ed un

scopi commerciali del patrimonio culturale subacqueo⁸⁶ e la cooperazione degli Stati membri della Convenzione⁸⁷. Nel documento, il sistema di cooperazione viene analizzato in base al luogo in cui il bene risulta situato. Vengono individuate tre zone da considerare: le acque interne, le acque d'arcipelago e le acque territoriali⁸⁸; la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale⁸⁹; e la zona detta "area"⁹⁰. Nella prima zona, gli Stati hanno il diritto esclusivo di regolamentare le attività necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso; inoltre, nel caso in cui uno Stato trovi in tali acque navi o aerei con bandiera di uno stato terzo, dovrebbe informare lo Stato terzo del ritrovamento e tutti quegli Stati collegati culturalmente, storicamente o archeologicamente con tale bene⁹¹. Per quanto concerne il secondo tratto, tutti gli Stati Parte hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nel perimetro di loro competenza. A tal fine viene prevista la nomina di uno "Stato Coordinativo" che si occupi della gestione delle informazioni, della consultazione e del coordinamento tra gli Stati⁹². Infine per quanto riguarda la zona detta "area" tutti gli Stati Parte hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio culturale subacqueo; e dovranno comunicare ogni scoperta ed ogni attività connessa con il Patrimonio culturale subacqueo localizzato in tale regione⁹³.

La Convenzione prevede un'eccezione all'obbligo di comunicare e diffondere le informazioni concernenti eventuali ritrovamenti: le navi da guerra, le navi governative e gli aerei militari che godono di immunità sovrana o che operano in attività non commerciali e non direttamente correlate con il patrimonio culturale subacqueo, sono infatti escluse da tale obbligazione⁹⁴.

lento deterioramento. In secondo luogo, la conservazione di un oggetto recuperato dalle acque è particolarmente complicata, dispendiosa e comporta un elevato rischio di danneggiamento.

86 Cfr. Art.2, Punto 7, Convenzione UNESCO del 2001, «Il patrimonio culturale subacqueo non deve essere sfruttato commercialmente»; FRIGERIO A., *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in "Aedon", 2010, p.3 precisa che tale divieto è stato principalmente imposto allo scopo di arrestare il traffico illecito dei beni culturali subacquei.

87 La necessità di cooperazione internazionale è rievocata in diverse parti della Convenzione. Vedi es. Art.6 dove «gli Stati sono incoraggiati a promuovere accordi bilaterali, multilaterali, regionali o di altro tipo per la conservazione del patrimonio culturale subacqueo», o l'Art.19 che tratta della cooperazione e la condivisione di informazione tra gli Stati.

88 Con il termine "mare territoriale" si intende la fascia di mare costiero che si estende fino ad un massimo di dodici miglia marine dalla costa.

89 Con il termine "zona economica esclusiva" ci si riferisce a quella fascia di mare che può estendersi fino a duecento miglia marine dalla costa.

90 Con "area" si intende il mare aperto ovvero la zona di mare al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale.

91 Cfr. Art.7-8 della Convenzione UNESCO del 2001.

92 Cfr. Art.9-10 della Convenzione UNESCO del 2001.

93 Cfr. Art.11-12, Convenzione UNESCO del 2001.

94 Cfr. Art.13, Convenzione UNESCO del 2001.

Per quanto concerne le sanzioni al fine di colpire eventuali violazioni alle misure e ai principi previsti dalla Convenzione, queste sono demandate agli Stati Parte che devono applicare pene «sufficientemente severe per garantire efficacemente il rispetto della convenzione e per scoraggiare le violazioni ovunque esse si verificano e privano i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite»⁹⁵.

La Convenzione pone in capo agli Stati parte l'obbligo di adottare tutte le misure possibili, necessarie allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica per quanto riguarda il valore e il significato del patrimonio culturale subacqueo e l'importanza della sua protezione⁹⁶. Inoltre gli Stati membri devono promuovere ed incentivare la formazione di competenze professionali in archeologia subacquea, nuove tecniche per la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e il trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative alla protezione di tali beni⁹⁷. Infine, parte molto importante della Convenzione è il suo *Allegato*: sorta di manuale contenente gli schemi operativi per gli interventi subacquei che gli Stati dovrebbero adottare, è internazionalmente riconosciuto come il documento di riferimento nella disciplina dell'archeologia subacquea.

6- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003)

Il 17 ottobre 2003 la Conferenza Generale dell'UNESCO, nel corso della sua XXXII sessione, ha approvato a Parigi la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale⁹⁸.

Cosa si intenda per patrimonio culturale immateriale viene puntualmente esplicitato nella Convenzione: «per “patrimonio culturale immateriale” si intendono le prassi, le

95 Cfr. Art.17, Convenzione UNESCO del 2001.

96 Cfr. Art.20, Convenzione UNESCO del 2001.

97 Cfr. Art.21, Convenzione UNESCO del 2001.

98 La Convenzione è entrata in vigore alla quarantesima ratifica il 20 Aprile 2006, ed è stata ratificata dall'Italia con L. 27 Settembre 2007 n.167. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione 155 Stati. Per il testo in inglese della Convenzione, un elenco aggiornato degli Stati parte e sulle relative date di ratifica è possibile consultare online il sito http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; mentre per una traduzione in lingua italiana <http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/patrimonio-immateriale>
Approfondimenti sulla materia in ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile* in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei nuovi strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, Padova, 2008, pp.27-60; SCOVAZZI T. , UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, 2012.

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e saperi – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in conformità con il loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana»⁹⁹.

La Convenzione precisa inoltre i settori in cui si manifesta il patrimonio immateriale: «a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo, c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale»¹⁰⁰. All'art.1 della Convenzione vengono da subito elencati gli scopi della medesima, ovvero salvaguardare e assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale¹⁰¹; nonché sviluppare la consapevolezza, a livello locale, nazionale e internazionale, dell'importanza di tale patrimonio e promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

L'obbligo di salvaguardia del patrimonio immateriale¹⁰² costituisce l'architrave del sistema convenzionale di tutela¹⁰³, realizzato in due livelli di intervento cumulativi

99 Cfr. Sezione I, Art.2, Par.1, Convenzione UNESCO del 2003, la protezione del patrimonio culturale non è però un fine avente valenza assoluta, ma tali espressioni sono sottoposte a una duplice condizione di riconoscimento di merito: «devono essere compatibili con gli strumenti esistenti di tutela dei diritti umani e con le esigenze di rispetto tra comunità, gruppi e individui, e garantire uno sviluppo sostenibile».

100 Cfr. Sezione I, Art.2, Par.2, Convenzione UNESCO del 2003; OGGIANU S., *La disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali nella prospettiva del federalismo*, Torino, 2004, p.7, evidenzia che non si tratta di un elenco tassativo o completo (come espresso dall'inciso “tra l'altro”) ma appare esaustivo delle forme ed espressioni che più frequentemente assumono le attività culturali nelle diverse tradizioni dei popoli. Non si può perciò escludere che manifestazioni diverse da quelle elencate possano ottenere la protezione stabilita da tale Convenzione.

101 ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei nuovi strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, Padova, 2008, p.40 evidenzia che con queste parole il nuovo strumento intende collegarsi alla Convenzione dell'Aja del 1954. Il richiamo al *rispetto* nella Convenzione UNESCO del 2003, è per di più una questione meramente formale, dal momento che lo strumento disciplina la sola *salvaguardia* del patrimonio culturale intangibile.

102 Cfr. Sezione I, Art.2, Par.3, Convenzione UNESCO del 2003, intesa come tutte «le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale e immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale».

103 ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei nuovi strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, Padova, 2008 p.40.

(nazionale ed internazionale) facenti capo agli Stati contraenti e al sistema organizzativo stabilito dall'UNESCO.

Questo si articola nell'Assemblea Generale degli Stati Contraenti¹⁰⁴ che è l'organo sovrano della Convenzione; e nel Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale¹⁰⁵; al quale spettano tutte le mansioni necessarie per realizzare in concreto le finalità e gli obiettivi che la Convenzione si prefigge¹⁰⁶. Tra questi compiti, il più importante è certamente l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione della *Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità*¹⁰⁷ e della *Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato*¹⁰⁸. In entrambi i casi il Comitato provvede a tale compito su richiesta degli Stati Parte. Tali liste vengono istituite per: «garantire una miglior visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale»¹⁰⁹.

Gli obblighi vincolanti gli Stati Parte per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale sono trattati nella III sezione della Convenzione: agli Stati firmatari viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante per quanto concerne la realizzazione di progetti, programmi, attività nazionali e regionali. In particolare ogni Stato deve prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale situato nel suo territorio; ed individuare e definire gli elementi del patrimonio immateriale presente nel suo territorio, con il coinvolgimento di individui, gruppi ed organizzazioni non governative¹¹⁰. Fondamentale per il coinvolgimento della società civile è un'efficace educazione e sensibilizzazione del pubblico sul riconoscimento, nella valorizzazione e nel rispetto del Patrimonio Culturale Intangibile¹¹¹.

La V sezione della Convenzione tratta la cooperazione tra gli Stati Parte che consiste in un duplice aspetto: nello scambio di informazioni, di esperienze e di iniziative tra gli Stati; e nella creazione di un sistema di assistenza internazionale per la

104 Cfr. Sezione II, Art.4, Convenzione UNESCO del 2003.

105 Cfr. Sezione II, Art.5, Convenzione UNESCO del 2003; il Comitato Intergovernativo è composto da 24 Stati contraenti, nominati dagli Stati Parte riuniti in Assemblea generale; e in carica per quattro anni.

106 Cfr. Sezione II, Art.7, Convenzione UNESCO del 2003.

107 Cfr. Sezione IV, Art.16, Convenzione UNESCO del 2003.

108 Cfr. Sezione IV, Art.17, Convenzione UNESCO del 2003.

109 Cfr. Sezione IV, Art.16, comma 1, della Convenzione UNESCO del 2003.

110 Cfr. Sezione III, Art.11, Convenzione UNESCO del 2003.

111 Cfr. Sezione III, Art.14, Convenzione UNESCO del 2003.

salvaguardia del patrimonio internazionale, la preparazione di inventari o per la realizzazione di programmi, progetti e attività¹¹². Gli Stati riconoscono inoltre che la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile «è di interesse generale per l'umanità»¹¹³.

Infine dal punto di vista economico-finanziario, il regime di salvaguardia stabilito dalla Convenzione, si basa sul *Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*¹¹⁴, entro cui fluiscono vari tipi di risorse, tra cui i contributi degli Stati contraenti, fondi stanziati dalla Conferenza generale dell'UNESCO, contributi, donazioni lasciati da organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite.

7- Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi 2005)

La Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, nata con lo scopo di rafforzare il dialogo interculturale, il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui, viene approvata a Parigi il 20 ottobre 2005 durante la XXXIII Conferenza generale dell'UNESCO¹¹⁵.

L'ambito di applicazione relativo alla Convenzione in esame, comprende «le politiche e le misure adottate dalle Parti relativamente la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali»¹¹⁶. A tracciare in modo più preciso il soggetto dello strumento sono però le successive definizioni, fornite dall'art.4, tra le

112 Cfr. Sezione V, Art.20-24, Convenzione UNESCO del 2003; l'assistenza internazionale può concretizzarsi nelle seguenti forme «a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia; b) messa a disposizione di esperti e specialisti, c) formazione del personale, d)elaborazione di misure normative, e) creazione e gestione di infrastrutture, f) fornitura di attrezzatura e *know-how*; ecc.».

113 Cfr. Sezione V, Art.19, Convenzione UNESCO del 2003; ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei nuovi strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, Padova, 2008, p.43.

114 Cfr. Sezione VI, Art.25-28, Convenzione UNESCO del 2003.

115 La Convenzione viene adottata solo dopo due anni di negoziati, ed è entrata in vigore alla quarantesima ratifica, il 18 Marzo 2007. È stata ratificata dall'Italia con L.19 febbraio 2007, n.19. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione 132 Stati. Per il testo in inglese, un elenco aggiornato degli Stati parte e sulle relative date di ratifica è possibile consultare online il sito http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, mentre per una traduzione in lingua italiana <http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/diversita-culturale>.

La Convenzione UNESCO, che ha ricevuto da subito un grande consenso internazionale, non è il primo intervento in materia: è preceduta infatti dalla Dichiarazione universale sulla diversità culturale, approvata il 2 novembre 2001 durante la XXXI Conferenza generale dell'UNESCO; ed analizzata più avanti in questa tesi.

116 Cfr. Sezione II, Art.3, Convenzione UNESCO del 2005.

quali spicca quella di “diversità culturale”¹¹⁷, in cui viene tra l'altro evidenziato il legame fondamentale esistente tra la stessa e la sua dimensione economica¹¹⁸. Viene dichiarato poi che ogni Stato ha il “diritto sovrano” di formulare e mettere in atto le proprie politiche culturali volte alla tutela della “diversità culturale”, in conformità e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, dei principi di diritto internazionale e degli strumenti concernenti i diritti umani universalmente riconosciuti¹¹⁹. Vengono quindi elencati quali esempi, i provvedimenti che uno Stato può realizzare allo scopo di promuovere e tutelare la diversità delle espressioni culturali presenti nel suo territorio¹²⁰. La condivisione delle informazioni in possesso dagli Stati contraenti sulle misure più idonee adottate per la protezione delle “diversità culturali”; l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico sull'argomento; la partecipazione concreta della società civile in azioni atte a promuovere la difesa e la salvaguardia di tali beni e la promozione della cooperazione internazionale, rimangono anche nella Convenzione UNESCO del 2005, dei capisaldi fondamentali a livello nazionale, per raggiungere gli intenti prefissati dagli Stati Parte¹²¹. Colpisce la formulazione dell'obbligo di “protezione” espresso dall'Art.8, che si propone, come obiettivo specifico, di evitare che determinate espressioni culturali siano distrutte irrimediabilmente¹²². All'Art.17, inoltre, viene ribadito che le Parti sono chiamate a cooperare e ad assistersi a vicenda in caso di gravi minacce a danno delle espressioni culturali.

Per quanto concerne il livello internazionale, la Convenzione UNESCO dedica diversi articoli alla gestione della cooperazione intergovernativa¹²³; dove lo scopo

117 Cfr. Sezione II, Art.4, Convenzione UNESCO del 2005; la “diversità culturale” già celebrata come parte integrante del patrimonio comune dell'umanità nel preambolo della Convenzione, viene così intesa: «la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. [...] La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell'umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzate».

118 GATTINI A., *La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, 2008, p.197.

119 Cfr. Sezione IV, Art.5, Convenzione UNESCO del 2005.

120 Cfr. Sezione IV, Art.6-8, Convenzione UNESCO del 2005.

121 Cfr. Sezione IV, Art.9-11, Convenzione UNESCO del 2005.

122 PINESCHI L., *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, 2008, p.172, precisa inoltre che considerando lo scopo specifico della Convenzione quest'obiettivo non è espresso sotto forma di auspicio, ma come condizione di liceità «una parte può constatare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione [...] le Parti possono adottare tutte le misure appropriate [...]».

123 Cfr. Sezione IV, Art.12, 14, 16-18, Convenzione UNESCO del 2005; mentre l'Art.15 è dedicato

principale di tali decreti è lo sviluppo economico-commerciale degli Stati più svantaggiati¹²⁴. Viene inoltre istituito il “Fondo internazionale per la diversità culturale”, il cui utilizzo viene regolamentato dal Comitato Intergovernativo¹²⁵, secondo gli orientamenti della Conferenza delle Parti¹²⁶.

La Convenzione non contempla possibilità di deroghe o eccezioni in materia di tutela dei diritti umani; anche se viene lasciata vasta discrezionalità allo Stato nella scelta dei tempi e delle modalità relative all'attuazione degli obblighi. Inoltre, nessuna norma pone esplicitamente a carico degli Stati contraenti l'obbligo di adottare misure adeguate volte a prevenire ed estirpare i comportamenti dannosi per la diversità culturale da parte di soggetti che non siano le autorità pubbliche¹²⁷.

b) Strumenti internazionali non vincolanti

8- Dichiarazione universale sulla diversità culturale (Parigi, 2001)

A seguito dei sanguinosi attentati terroristici dell'11 settembre 2001, la necessità di adottare un testo che sottolineasse l'importanza del riconoscimento della diversità culturale quale strumento necessario per il mantenimento della sicurezza e della pace a livello internazionale si fece estremamente incalzante; tanto che, a poche settimane dall'accaduto, durante la XXXI sessione della Conferenza generale dell'UNESCO la Dichiarazione universale sulla diversità culturale fu accolta unanimemente da tutti gli Stati¹²⁸.

Nella Dichiarazione UNESCO, la diversità culturale viene riconosciuta come parte

allo sviluppo di partnership e collaborazioni tra settori pubblico, privato e organizzazioni senza fini di lucro.

124 PINESCHI L., *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, 2008, p.175, evidenzia come la violazione dei diritti umani fondamentali si verifichi più facilmente in un contesto di povertà e degrado.

125 Cfr. Sezione IV, Art.18, Convenzione UNESCO del 2005.

126 Cfr. Sezione VI, Art.22, Convenzione UNESCO del 2005; la Conferenza delle Parti è l'organo plenario e supremo della Convenzione con gli scopi primari di scegliere i membri del Comitato Intergovernativo e promuovere gli obiettivi della Convenzione in esame.

127 PINESCHI L., *Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, 2008, p.175.

128 La Dichiarazione è stata adottata il 2 novembre 2001. Si tratta di uno strumento di *soft law*, quindi non contiene disposizioni vincolanti per gli Stati membri, anche se rappresenta l'adesione degli stessi ai principi in essi contenuti ed è spesso alla base nello sviluppo di strumenti di *hard law*. Il testo della Dichiarazione è consultabile al seguente link: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

integrante del patrimonio comune dell'umanità¹²⁹ benché non venga data una definizione esplicita della stessa. Viene però evidenziato come «il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali»¹³⁰. La Dichiarazione UNESCO del 2001, include, inoltre la diversità culturale nell'ambito dei diritti umani¹³¹: difendere la diversità culturale significa anche rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, compresi i diritti culturali che sono parte integrante dei primi¹³². La Dichiarazione, afferma inoltre la necessità di distinguere i beni e i servizi culturali che non devono essere considerati alla stregua dei beni di consumo, dal momento che i primi sono il frutto della creatività e dell'interazione tra le culture, portatori di identità, di valori e di senso¹³³. Gli Stati infine, devono collaborare e istituire un sistema di solidarietà internazionale per permettere a tutti i Paesi la nascita di istituzioni culturali idonee a divulgare la creatività a livello mondiale¹³⁴.

9- Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale (Parigi, 2003)

In seguito della distruzione dei *Buddha del Bamiyan* perpetrata dal regime talebano in Afghanistan nel marzo 2001, il 17 ottobre 2003 durante la XXXII Conferenza Generale dell'UNESCO è stata approvata all'unanimità la Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale.

Il tema sarà oggetto di particolari approfondimenti nei capitoli seguenti.

129 Cfr. Art.1, Dichiarazione UNESCO del 2001.

130 Cfr. Preambolo, Dichiarazione UNESCO del 2001.

131 Cfr. Art.4-6, Dichiarazione UNESCO del 2001.

132 Cfr. Art.5, Dichiarazione UNESCO del 2001; OGGIANU S., *Le attività culturali nel diritto internazionale europeo e globale*, Torino, 2004, p.12 per cui, sotto questo profilo, la Dichiarazione del 2001 si presenta come complementare alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

133 Cfr. Art.8, Dichiarazione UNESCO del 2001.

134 Cfr. Art.10-11, Dichiarazione UNESCO del 2001.

Sezione II – Strumenti Regionali

a) Atti tra Stati Americani

10- Trattato sulla protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici – *Patto Roerich* (Washington, 1935)

Nel 1935 viene redatto il “*Patto Roerich*”, il primo trattato interamente dedicato alla tutela dei beni culturali, stipulato a Washington il 15 Aprile dagli Stati membri dell'Unione Pan-Americana¹³⁵. Dopo aver enunciato, nel preambolo, lo scopo di tutelare «in ogni tempo di pericolo tutti i monumenti inamovibili di proprietà nazionale e privata, che costituiscano il tesoro della cultura dei popoli»; il documento prevede che i monumenti storici, i musei, le istituzioni dedicate alle scienze, alle arti, all'educazione e alla cultura vadano considerati *neutrali* e, in quanto tali, protetti e rispettati sia in tempo di pace che di guerra (art.1), a meno che non siano destinati per scopi militari (art.5). In questo accordo non si pone limite alla tutela dei beni culturali rappresentato dalla necessità militare, ma si subordina la perdita della protezione all'uso del bene per fini militari¹³⁶. I decreti successivi hanno carattere “operativo”: è previsto che i governi firmatari debbano comunicare all'Unione Panamericana la lista dei monumenti da proteggere (art.4) e che le autorità competenti contrassegnino i beni con un emblema (art.3)¹³⁷. Nulla è specificato in merito alla punizione di coloro che eventualmente avessero commesso violazioni al Patto delegando i Governi degli Stati parte di adottare misure legislative interne (art.2)¹³⁸. Pur nei suoi limiti di applicazione geografica regionale, il patto ha avuto il merito storico di introdurre nozioni quali “rispetto” e “protezione”, intesi come

135 Il trattato è entrato in vigore il 26 Agosto del 1935. La firma del Patto Roerich era stata precedentemente sollecitata con una raccomandazione adottata all'unanimità da parte della Settima Conferenza dell'Unione Pan-Americana di Montevideo del 1933. Tale Patto vincola numerosi Stati ratificanti, ma ha però un'efficacia limitata, essendo stipulato da (e potendovi aderire solo) Stati del continente americano. Il titolo “Patto di Roerich” proviene dal nome del professor Nicolas Roerich, presidente onorario del Roerich Museum di New York e ideatore dell'iniziativa. Per il testo completo DÖRMAN K., *The protection of Cultural Property as laid down in the Roerich-Pact of 15 April 1935*, in “Humanitäres Völkerrecht”, 1993, p.230.

136 MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.18.

137 PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, pp.26-27.

138 NAPOLETANO N., *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, in A.A.V.V. Alberico Gentili. *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata gentiliana, San Ginesio 22-23 Settembre 2006*, Milano, 2008, p.556.

obblighi giuridici¹³⁹.

b) Atti del Consiglio d'Europa

11- Convenzione Culturale Europea (Parigi, 1954)

La Convenzione Culturale Europea venne aperta alle firme dei Paesi membri del Consiglio d'Europa il 19 dicembre 1954; ed entrò in vigore il 5 maggio dell'anno seguente. Essa è stata allargata non solo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma che agli stati europei non membri¹⁴⁰. Come si deduce dal Preambolo, la Convenzione ha come obiettivo quello di incoraggiare lo sviluppo di una reciproca cognizione tra i popoli europei e un mutuo apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, nonché la promozione di contributi che portino alla creazione di un patrimonio culturale europeo comune al fine di rafforzare l'unione tra i popoli d'Europa, anche attraverso lo studio delle lingue e della storia degli altri Stati membri. All'art.1 viene specificato che ogni Parte contraente è tenuta a prendere tutte le misure necessarie allo scopo di «salvaguardare ed incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale europeo». Tale norma si collega direttamente a quanto enunciato dall'art.5, il quale stabilisce che: «ogni parte contraente considererà gli oggetti di valore culturale europeo come parte integrante del patrimonio culturale comune, e prenderà le misure necessaria a salvaguardarli e facilitarne l'accesso». In entrambi i casi viene evidenziata la necessità di tutelare una cultura che non è più solo nazionale ma collettiva: comunitaria.

La Convenzione stabilisce che, al fine di promuovere lo studio delle civiltà nazionali e comunitarie, tutti gli Stati parte devono facilitare la circolazione delle persone e lo scambio di “oggetti di valore culturale”¹⁴¹. La Convenzione di Parigi tuttavia, non influisce su eventuali accordi culturali bilaterali già sottoscritti dalle Parti contraenti

139 GREPPI E., *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali*, Milano, 2007, p.78; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, p.18.

140 La Convenzione Culturale Europea è stata ratificata da tutti i Paesi parte del Consiglio d'Europa, nonché dalla Bielorussia, dal Kazakistan e dalla Santa Sede. È entrata in vigore in Italia il 16 maggio 1957. Il testo integrale della Convenzione tradotto in lingua italiana si può trovare consultando il sito web del Consiglio d'Europa <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=018>.

141 Cfr. Art.4, Convenzione Culturale Europea del 1954.

o sull'opportunità di concludere nuovi accordi, e neppure sull'obbligo delle persone di sottostare alle leggi in vigore nel loro territorio¹⁴².

12- Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico (Londra, 1956), come riveduta dalla Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992)

La Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, nata con l'intenzione di istituire uno strumento giuridico che avesse la facoltà di tutelare e difendere il patrimonio archeologico dal pericolo di scavi illegali e di traffico illecito di beni culturali; venne aperta alle firme il 6 maggio 1969¹⁴³. La Convenzione si applica «ai resti, agli oggetti ed ad ogni traccia dell'esistenza umana che sia testimonianza del passato e le cui principali fonti di informazione scientifica siano costituite da scavi e scoperte»¹⁴⁴. Gli Stati contraenti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per delimitare e tutelare i siti e le aree di interesse archeologico e per creare dei luoghi idonei alla conservazione delle testimonianze rinvenute grazie agli scavi¹⁴⁵. Le Parti devono prendere inoltre tutti i provvedimenti opportuni per favorire la pubblicazione scientifica, l'inventariazione e catalogazione delle scoperte portate alla luce grazie ai lavori di scavo¹⁴⁶; al fine di consentire la circolazione di informazioni (per scopi scientifici, culturali ed educativi) e lo studio di tali reperti¹⁴⁷. Punto centrale diventa quindi la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore storico-artistico e culturale del patrimonio archeologico e la necessità della sua conservazione.

La Convenzione di Londra sottolinea infine il principio di cooperazione internazionale tra gli Stati parte, in modo particolare nel campo della circolazione internazionale di tali beni¹⁴⁸. Questo sistema di protezione non si dimostrò però capace nel contrastare i danni derivati dal progresso economico che, soprattutto nel

142 Cfr. Art.8, Convenzione Culturale Europea del 1954.

143 La Convenzione di Londra del 1969 entrò in vigore, dopo tre ratifiche, il 20 novembre del 1970. Venne ratificata dall'Italia con L. 12 aprile 1973, n. 202 ed entrò in vigore il 17 del 1974. Il testo integrale in lingua inglese e francese è reperibile al sito web del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=066&CM=1&CL=ITA>

144 Cfr. Art.1, Convenzione di Londra del 1969.

145 Cfr. Art.2-3, Convenzione di Londra del 1969, si specifica inoltre che gli scavi devono essere specificatamente autorizzati e concessi solo a personale qualificato.

146 Cfr. Art.4, Convenzione di Londra del 1969.

147 Cfr. Art.5, Convenzione di Londra del 1969.

148 Cfr. Art.6, Convenzione di Londra del 1969.

corso degli anni ottanta del secolo scorso, favorirono la costruzione di autostrade, oleodotti, colture intensive ed espansioni urbane a discapito di eventuali beni archeologici presenti nel territorio¹⁴⁹. Questi avvenimenti spinsero il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a rivedere il testo della Convenzione del 1969; creando un nuovo strumento: la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata a La Valletta, il 16 gennaio 1992¹⁵⁰.

La Convenzione (riveduta) ha come scopo primario la protezione del patrimonio archeologico non più visto come un importante strumento di memoria e di studio per il solo Paese che lo ospita, ma per tutti gli stati europei nel loro insieme, in quanto fonte della memoria collettiva europea¹⁵¹. Oltre a contenere una definizione più completa ed esaustiva sul patrimonio archeologico, il testo evidenzia che fanno parte di esso non solo i reperti trovati sulla terraferma ma anche quelli ritrovati in mare, ampliando in questo modo il regime giuridico rispetto alla Convenzione di Londra¹⁵². Per quanto concerne le misure da adottare per identificare e quindi rinvenire i beni archeologici, la Convenzione pone più volte l'accento sul fatto che vengano applicate, nella misura del possibile, metodologie di ricerca non distruttive e se questo non fosse possibile, che tali tecniche siano praticate esclusivamente da persone competenti, munite di autorizzazione speciale.¹⁵³ Uno dei punti focali della Convenzione è il ruolo fondamentale richiesto ad archeologi ed esperti, i quali, oltre ad aiutare nella preparazione di inventari dei reperti, vengono chiamati a collaborare con le autorità, urbanisti e pianificatori in caso risulti necessario modificare o rallentare piani territoriali che porterebbero se attuati ad un danneggiamento del

149 Per approfondimenti vedi O'KEEFE P. J., *The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in "Antiquity", Oxford, 1993, pp.406-413; TROTZIG G., *The New European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in "Antiquity", Oxford, 1993, pp.414-415.

150 La Convenzione di La Valletta è entrata in vigore il 25 maggio del 1995, ma non è ancora stata ratificata dall'Italia. Il testo integrale in lingua italiana è reperibile al sito web del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/143.htm>.

151 Cfr. Art.1, Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992.

152 L'art.1 definisce il patrimonio archeologico: «tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato: a) la cui salvaguardia e studio permettano di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura; b) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda; c) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, le costruzioni, i complessi architettonici, i siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua».

153 Cfr. Art.3, Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992.

patrimonio archeologico presente in un sito¹⁵⁴. La Convenzione riesaminata formula degli orientamenti sui finanziamenti dei lavori di ricerca, scavo e pubblicazione scientifica: i Paesi devono istituire dei fondi tali che possano coprire le spese necessarie in caso di lavori di sistemazione e conservazione del patrimonio; e per sostenere la ricerca e la divulgazione scientifica¹⁵⁵. Essa si occupa anche di accesso del pubblico ai siti archeologici, e delle attività educative volte a sviluppare la sensibilizzazione e la presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica del valore del patrimonio archeologico¹⁵⁶.

La Convenzione infine, invita le Parti a creare istituzioni dedicate allo scambio sistematico di informazioni, esperienze ed esperti tra i diversi paesi, allo scopo di contrastare lo scavo e la circolazione illecita; nonché la creazione di un sistema di mutuo sostegno sia a livello tecnico che a livello scientifico, che tuttavia non deve essere in contrasto con specifici accordi bilaterali o multilaterali tra i diversi Stati¹⁵⁷.

13- Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (Delfi, 1985)

Il 23 giugno 1985 il Consiglio d'Europa riunito a Delfi, aprì alla firma degli Stati membri la Convenzione sugli illeciti relativi ai beni culturali. Questo trattato però, non è ancora entrato in vigore in quanto non è ancora stato ratificato da nessun Paese membro del Consiglio d'Europa¹⁵⁸.

La Convenzione di Delfi, fondandosi sui concetti di responsabilità comune e solidarietà tra gli Stati del Consiglio d'Europa, evidenzia come sia fondamentale la collaborazione degli stessi nella protezione del patrimonio contro ogni tipo di attività illecita e criminale. All'art. 2 viene definito il campo di applicazione della Convenzione, rimandando alla II Appendice in allegato alla Convenzione, per un

154 Cfr. Art.5, Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992.

155 Cfr. Art.6, Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (rived.) del 1992.

156 Cfr. Art.9, Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (rived.) del 1992.

157 Cfr. Art.10-12, Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (rived.) del 1992.

158 La Convenzione di Delfi è stata solamente firmata da sei paesi; nello specifico da Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Liechtenstein e Turchia. Il testo in inglese della Convenzione è rintracciabile nel sito ufficiale del Consiglio D'Europa:

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&CM=4&NT=119>.

elenco completo di ciò che viene considerato bene culturale¹⁵⁹; mentre l'art. 3 rimanda invece alla III Appendice per un'elencazione completa degli atti considerati illeciti¹⁶⁰. Gli Stati parte si impegnano pertanto a prendere tutte le misure necessarie al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere e tutelare i beni culturali¹⁶¹; e di cooperare per prevenire i reati e gli illeciti a cui tali beni sono soggetti¹⁶².

Gli articoli seguenti, dal 6 all'11, regolamentano la restituzione dei beni culturali, invitando alla cooperazione tra le parti, con lo scopo di ottenere la restituzione di quei beni rimossi impropriamente dal territorio di un Stato membro.

Gli articoli dal 12 al 19 riguardano la responsabilità penale e le sanzioni: la Convenzione stabilisce che gli Stati parte devono adattare i propri sistemi giuridici in modo da prevedere adeguate punizioni in caso di atti illeciti rivolti contro i beni culturali¹⁶³. In tali norme però non viene però fatto nessun riferimento alla responsabilità penale individuale o alla responsabilità degli Stati.

14- Convenzione Europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa (Granada, 1985)

La Convenzione Europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico, nata per rafforzare e promuovere le politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio architettonico d'Europa, viene aperta alle firme a Granada, il 3 ottobre del 1985¹⁶⁴. Dal preambolo della Convenzione si evince l'alto valore del patrimonio architettonico considerato quale «espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale d'Europa, una testimonianza preziosa della memoria collettiva e un bene comune a tutti gli Europei»¹⁶⁵. All'Art.1 viene indicato

159 Cfr. Allegato II al testo della Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

160 Cfr. Allegato III al testo della Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali; il lungo elenco prevede tra gli illeciti al punto 2, par.d) la distruzione o il danneggiamento dei beni culturali di un'altra persona.

161 Cfr. Sezione III, art.4, Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

162 Cfr. sezione III, art.5, Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

163 Cfr. Sezione V, Art.12, Convenzione Europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

164 La Convenzione entra in vigore, con tre ratifiche, il 1° dicembre 1987. Attualmente hanno aderito a tale normativa 41 Stati, tra cui l'Italia, con l'entrata in vigore il 1° settembre del 1989. Per il testo in lingua italiana della Convenzione, e lo stato aggiornato delle ratifiche si rimanda al sito del Consiglio D'Europa: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=121&CM=1&CL=ITA>.

165 Cfr. Preambolo alla Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.

l'ambito di applicazione della Convenzione; e quindi il significato dato al termine “patrimonio architettonico”¹⁶⁶. Ogni Stato parte ha l'obbligo di realizzare un inventario di tutti quei monumenti e complessi architettonici considerati degni di protezioni e, in caso di minacce, redigere una documentazione idonea¹⁶⁷. Nella terza sezione della Convenzione vengono elencati gli obblighi di ogni Stato contraente tra cui: assicurare la protezione del patrimonio culturale architettonico, dotandosi di tutte le norme necessarie a tal fine; evitare che i beni siano sfigurati, deteriorati o demoliti; spostare il bene dal luogo di origine solo tale operazione è funzionale alla salvaguardia dello stesso¹⁶⁸. Le autorità competenti di ogni Stato parte si impegnano inoltre a punire in maniera adeguata tutti i casi di violazione alla legislazione. Tra queste viene solo citato l'obbligo, da parte degli autori, di demolire un edificio costruito irregolarmente o di ripristinare le condizioni originarie del bene¹⁶⁹. Nella V sezione della Convenzione di Granada, vengono regolamentate le politiche di conservazione del patrimonio architettonico che consistono primariamente nella protezione dello stesso, nel riuso e adattamento di edifici antichi alla vita contemporanea e nella promozione di adeguati programmi di restauro e manutenzione¹⁷⁰. La Convenzione, inoltre, sostiene la necessità di una solidarietà europea per la preservazione di questi beni; e sprona ad una concreta collaborazione tra le parti, ponendo le basi per una “coordinazione europea delle politiche di conservazione”, articolata nella VI sezione del testo normativo. Tale “coordinazione” si concretizza operativamente in uno scambio reciproco di informazioni, mezzi, metodologie ed esperti in materia¹⁷¹.

166 Cfr. Art.1, Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, «sono considerati come costituenti il patrimonio architettonico, i seguenti beni immobili: 1. I monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente interessanti dal punto di vista storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico comprese le installazioni e gli elementi decorativi facenti parte integrante di queste realizzazioni; 2. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per e sufficientemente coerenti per formare oggetto di una delimitazione geografica; 3. I siti: opere edificate dall'uomo e dalla natura, che formano gli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico».

167 Cfr. Art.2, Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.

168 Cfr. Art.3-5, Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.

169 Cfr. Art.9, Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.

170 Cfr. Art.10-13, Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.

171 Cfr. Art.17-19, Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa.

15- Convenzione Europea sul paesaggio (Firenze, 2000)

La Convenzione Europea del Paesaggio, nata con lo scopo di promuovere la protezione, la gestione, la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione tra gli Stati in questo campo, è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000; e ufficialmente sottoscritto a Firenze il 20 ottobre 2000¹⁷². La Convenzione è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme, definito all'Art.1 come «una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni»¹⁷³. L'ambito di applicazione riguarda tutti i paesaggi, indipendentemente dalla loro bellezza, valore culturale ed originalità¹⁷⁴. La Convenzione prevede che gli Stati contraenti riconoscano il paesaggio quale «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità»¹⁷⁵. Per questo motivo la Convenzione propone provvedimenti giuridici e finanziari a livello nazionale ed internazionale, volti a creare delle "politiche del paesaggio". Gli Stati si impegnano cioè nella salvaguardia del paesaggio, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nella formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi¹⁷⁶ e a cooperare con gli altri Stati parte attraverso assistenza reciproca tecnico-scientifica, nonché la raccolta e lo

172 La Convenzione entra in vigore, con dieci ratifiche, il 1° marzo 2004. Attualmente hanno aderito a tale normativa 38 Stati, tra cui l'Italia, con l'entrata in vigore il 1° settembre 2006. Per il testo in lingua italiana della Convenzione, e lo stato aggiornato delle ratifiche si rimanda al sito ufficiale del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=176>.

173 Cfr. art.1, Convenzione europea sul paesaggio; GIORDANO A., ZANCHETTA C., *Frames. Frammenti di architettura di paesaggio*, Padova, 2006 ritengono preferibile la seguente definizione: “Zona o territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto o carattere derivano dalle azioni di fattori naturali e/o culturali (antropici)” poiché la traduzione italiana, riporta nella definizione di paesaggio un'incongruenza con la versione originale. La traduzione "Paesaggio designa una *determinata* parte di territorio" non risulta nella stesura inglese ("*Landscape means an area, as perceived...*"), mentre in quella francese si definisce "una parte di territorio" ("*une partie de territoire*") in cui la *determinazione* avviene attraverso la percezione della popolazione, come definito in seguito. *Determinare* per definizione un territorio non ha senso, perché secondo la Convenzione tutto il territorio è paesaggio. La precisazione quindi è un probabile lascito del concetto italiano di paesaggio inteso come *bellezza naturale*, così disciplinato dalla legge 1497/39 sulla "protezione delle bellezze naturali" (vedi anche http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_europea_del_paesaggio).

174 Cfr. art.2, Convenzione europea sul paesaggio; la convenzione si applica a «tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

175 Cfr. art.5, punto a., Convenzione europea sul paesaggio.

176 Cfr. art.6, Convenzione europea sul paesaggio.

scambio i esperienze ed informazioni¹⁷⁷. Il testo prevede inoltre l'assegnazione di un *Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa*, per riconoscere le attività di autorità locali o regionali o di Organizzazioni non-governative le cui politiche o provvedimenti siano risultati efficaci sul lungo termine nel campo della protezione, della gestione e della pianificazione dei paesaggi¹⁷⁸.

Sezione 3 – Statuti dei Tribunali Penali Internazionali

a) Lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia

Il Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia¹⁷⁹ (il cui nome ufficiale è *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991*, abbreviato *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY*) è stato istituito, in base alla risoluzione n°827 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, adottata il 25 maggio 1993, quale risposta ai crimini e alle atrocità commessi all'interno di un ambito geografico e temporale specifico, vale a dire quelli attuati nel territorio della Ex-Jugoslavia, a partire dal 1 gennaio 1991. Il Tribunale ha sede all'Aja ed è un organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza. Gli obiettivi del Tribunale sono: condannare le persone considerati responsabili per le gravi e numerose infrazioni di diritto internazionale umanitario, rendere giustizia alle vittime, impedire ulteriori crimini, ristabilire la pace attraverso la riconciliazione. Il Tribunale è competente a giudicare le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 sulle leggi e i costumi di guerra, nonché i casi di genocidio o di crimine contro l'umanità compiuti nel territorio della Ex-Jugoslavia. I soggetti che possono venir giudicati dal ICTY sono solamente gli individui, e non le organizzazioni, i partiti politici, le entità amministrative e qualsiasi altro gruppo considerato come soggetto di diritto.

¹⁷⁷ Cfr. art. 7-8, Convenzione europea sul paesaggio.

¹⁷⁸ Cfr. art. 11, punto a., Convenzione europea sul paesaggio.

¹⁷⁹ Per approfondimenti sul Tribunale Penale Internazionale dell'Ex-Jugoslavia si rimanda al sito web dello stesso all'indirizzo <http://www.icty.org/>; VITUCCI M. C., *Il Tribunale ad hoc per la Ex Jugoslavia e il consenso degli Stati*, Milano, 1998; CALVETTI G., SCOVAZZI T., *Il Tribunale per la Ex-Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, Milano, 2007; ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, pp.170-174; *Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, in "Conflitti Dimenticati", consultabile online all'indirizzo <http://www.conflittidimenticati.it/cd/a/14325.html>. È possibile visionare lo Statuto dell'ICTY nel sito web <http://www.icty.org/sid/135>.

La prassi del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia rappresenta un esempio emblematico di applicazione delle norme in materia di responsabilità penale individuale per gravi attacchi commessi, durante un conflitto armato, contro il patrimonio artistico, religioso e culturale. Lo Statuto del TPIJ elenca all'art.3 alcune gravi violazioni alla legge e alle Consuetudini della guerra tra cui, al paragrafo d) il: «sequestro, distruzione o danneggiamento deliberato di edifici dedicati al culto, all'assistenza, all'educazione, alle arti o alle scienze, di monumenti storici e opere d'arte o di scienza »¹⁸⁰. Nello Statuto quindi non viene utilizzato il termine “beni culturali”, ma semplicemente vengono enumerati una serie di edifici e opere che rientrano nel concetto di patrimonio culturale. L'articolo citato, offre dunque la possibilità di processare tutti gli individui responsabili di gravi crimini perpetrati nei confronti dei beni religiosi e culturali, ponendo in questo modo un'importante garanzia diretta alla protezione di tale patrimonio¹⁸¹. È importante ricordare che anche altri articoli dello Statuto sono stati utilizzati per formulare accuse relative ad attacchi contro il patrimonio culturale e religioso. Le aggressioni sono stati a volte contestati come infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 1949, sulla base dell'articolo 2 d)¹⁸² dello Statuto; oppure come crimini rientranti in uno degli altri paragrafi dell'articolo 3, in particolare b)¹⁸³, c)¹⁸⁴ ed e)¹⁸⁵.

Di singolare interesse è inoltre la prassi del TPIJ concernente le condanne per atti relativi alla distruzione di beni culturali e religiosi definiti quali crimini contro l'umanità; e nello specifico come atti di persecuzione. L'argomento viene affrontato

180 Cfr. Art.3, lett.d), Statuto ICTY.

181 FRIULI M., *Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l'evoluzione della giurisprudenza nel Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.255, ricorda inoltre, che il TPIJ ha considerato l'articolo 3 nella sua interezza, e quindi anche il paragrafo d), come applicabile sia ai conflitti armati a carattere internazionale che ai conflitti armati a carattere non internazionale.

182 Cfr. Art. 2, lett.d), Statuto ICTY, il quale dichiara che «il Tribunale Internazionale potrà perseguire le persone che hanno commesso o che hanno ordinato di commettere gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare i seguenti atti contro persone o proprietà protette dalle norme della rispettiva Convenzione di Ginevra: [...] estesa distruzione e appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità militari e realizzata illecitamente e senza il consenso dell'interessato». L'articolo in questione non contiene uno specifico riferimento ai beni culturali per cui non c'è, come nell'art.3, d), una formula precisa da riprendere in maniera letterale negli atti di accusa e nelle sentenze. In questo modo gli atti di incriminazione usano un gran numero di espressioni e modi per contestare un crimine grave delle Convenzioni di Ginevra.

183 Cfr. Art.3, lett.b), Statuto ICTY, riguarda la «distruzione arbitraria di città, paesi o villaggi, o devastazione non giustificata da esigenze belliche».

184 Cfr. Art.3, lett.c), Statuto ICTY, si riferisce ad «attacco o bombardamento, con qualsiasi mezzo, di paesi, villaggi, abitazioni o edifici indifesi».

185 Cfr. Art.3, lett.e), Statuto ICTY, concerne il «saccheggio di proprietà pubbliche e private».

all'art.5, lettera h)¹⁸⁶. Nello Statuto del TPIJ il crimine di persecuzione però non viene espressamente definito: per questo motivo non è stato possibile ottenere, in questo contesto, informazioni esplicite sulla possibilità di inserire gli attacchi contro il patrimonio religioso e culturale tra gli atti di persecuzione¹⁸⁷. Nonostante ciò, il TPIJ si è comunque spinto verso questa direzione, sia richiamando alcuni precedenti degni di nota¹⁸⁸, sia cercando di definire in maniera autonoma la nozione di persecuzione come crimine contro l'umanità¹⁸⁹.

b) Lo Statuto della Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale (*International Criminal Court – ICC*), con sede all'Aja, è il primo tribunale permanente per i crimini internazionali. Le competenze del tribunale sono limitate ai crimini più gravi che riguardano la Comunità Internazionale nel suo insieme, quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra (cosiddetti *crimina iuris gentium*) e di aggressione.

La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, perciò può intervenire solo se e solo quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali. La CPI ha giurisdizione sovranazionale e quindi può

186 Cfr. Art.5, lett.h), Statuto ICTY, afferma che «Il Tribunale Internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano commessi nel corso di conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una popolazione civile: [...] persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi».

187 FRIULI M., *Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l'evoluzione della giurisprudenza nel Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 1997, p.263.

188 FRIULI M., *Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l'evoluzione della giurisprudenza nel Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 1997, p.263, nello specifico vengono menzionati il Tribunale Militare di Norimberga e la Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (CDI). Nel primo, vengono ricordate le sentenze contro Alfred Rosenberg (che organizzò il saccheggio sistematico di proprietà pubbliche e private nei paesi invasi, trafugando importanti capolavori nei musei e nelle biblioteche) e Julius Streicher (accusato della distruzione della sinagoga di Norimberga nel 1938) entrambi condannati per crimini contro l'umanità. Nel secondo caso invece, la CDI si è soffermata, durante la stesura del *Progetto di Codice sui crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità*, sul crimine di persecuzione evidenziando (nel rapporto del 1991) che la distruzione sistematica di monumenti ed edifici simbolo di un particolare gruppo sociale, religioso e culturale deve considerarsi inclusa nel concetto di persecuzione (si rimanda a *Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Third Session*, UN doc. A/46/10 suppl.10, 1991, online all'indirizzo http://legal.un.org/ilc/documentation/english/A_46_10.pdf).

189 Per una trattazione approfondita sul contributo del TPIJ nella definizione del crimine di persecuzione si rimanda al secondo capitolo del presente lavoro.

processare individui (ma non gli Stati) responsabili dei reati sovra elencati; nel caso in cui i crimini vengano commessi sul territorio di uno Stato membro o da un cittadino di uno Stato parte alla Corte.

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale¹⁹⁰ definisce in dettaglio la giurisdizione e il funzionamento della Corte Penale Internazionale, la composizione e le funzioni degli organi dell'organizzazione internazionale, nonché i rapporti con le Nazioni Unite, con le organizzazioni intergovernative internazionali e non governative, l'istituzione e le funzioni dell'Assemblea degli Stati membri. Gli atti contro i beni culturali sono tra i crimini trattati dallo Statuto.

Lo Statuto, fin dal preambolo, afferma che «tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto»¹⁹¹. L'inclusione nello Statuto di Roma dei crimini contro il patrimonio culturale tra i reati più gravi che riguardano la Comunità Internazionale nel suo insieme¹⁹², dimostra la determinazione della stessa nel voler «porre fine al perpetrarsi di tali atti [...] contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi»¹⁹³.

Lo Statuto di Roma evidenzia l'esistenza di una protezione specifica (diretta) dei beni culturali, accanto ad una protezione generale (indiretta) che spetta ai beni civili di cui i primi sono un sottoinsieme.

La protezione dei beni culturali generale è frammentata all'interno dello Statuto di Roma, in diversi capoversi dell'art.8. Costituiscono crimine di guerra a titolo di infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra¹⁹⁴ la «distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed

190 Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (detto anche semplicemente Statuto di Roma), adottato il 17 luglio del 1998, dalla *United Nation Diplomatic Conference of Plenipotentiaries*, è entrato in vigore il 1° luglio 2002 con la ratifica dello stesso da parte del sessantesimo Stato. Gli Stati parte sono 122, dal 22 Aprile 2013. È possibile consultare il testo dello Statuto nel sito ufficiale dell'ICC, al seguente indirizzo http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rome%20statute.aspx. Per ulteriori approfondimenti si veda POLITI M., GIOIA F., *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp.204-210; MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008, pp.245-237; PETROVIC J., *The Old Bridge of Mostar and increasing respect for cultural property in armed conflict*, Danvers, 2012, pp.54-57.

191 Cfr. Paragrafo 3, Preambolo, ICC Statute.

192 Cfr. Paragrafo 4, Preambolo, ICC Statute.

193 Cfr. Paragrafo 5 Preambolo, ICC Statute

194 Risultano quindi quali reati solo se compiuti in conflitti armati a carattere internazionale.

arbitrariamente»¹⁹⁵. Vengono sempre repressi come crimini di guerra, a titolo di violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti internazionali, il «dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari»¹⁹⁶; il «lanciare deliberatamente attacchi con la consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti»¹⁹⁷; e «attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari»¹⁹⁸. Infine, costituiscono crimini di guerra a titolo di violazioni gravi delle leggi e degli usi, applicabili sia nei conflitti internazionali che interni «distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra»¹⁹⁹; e «saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto»²⁰⁰

Per quanto riguarda invece la protezione diretta, all'art. 8, par. 2, lettera b), numero IX e l'art. 8 par. 2, lettera e), numero IV (in riferimento ai conflitti a carattere non internazionale), si evince che costituiscono crimini di guerra, in quanto «gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali²⁰¹ [...] dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari»²⁰². Vi sono diversi punti degni di menzione per quanto concerne la protezione diretta: innanzitutto il fatto che questa vale, in maniera identica, sia per i conflitti armati a carattere internazionale, che per quelli interni. In secondo luogo, viene tutelata una fascia piuttosto ampia di beni culturali, che comprende i monumenti storici, le opere d'arte, i luoghi di culto, ma anche gli edifici destinati alle arti, all'educazione, alla scienza, agli scopi umanitari, gli ospedali e i luoghi simili. Infine, va posto l'accento «sull'intensità» della protezione riservata ai beni culturali. Per prima cosa infatti,

195 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. a), Num. IV, ICC Statute.

196 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. b), Num. II, ICC Statute.

197 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. b), Num. IV, ICC Statute.

198 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. b), Num. V, ICC Statute.

199 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. b), Num. XIII, ICC Statute.

200 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. e), Num. V, ICC Statute.

201 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. b), Num. IV, ICC Statute.

202 Cfr. Art.8, Par.2, Lett. b), Num. IX, ICC Statute.

l'offensiva non deve essere necessariamente su larga scala per essere considerato punibile. In seconda istanza, l'attacco a un bene culturale costituisce di per sé un crimine di guerra, indipendentemente dal fatto che la distruzione del bene sia stata totale o parziale; terzo, i beni culturali sono sempre tutelati, eccetto quando costituiscono degli obiettivi militari²⁰³

203 POLITI M. - GIOIA F., *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp.208-209.

Capitolo 2

LA DICHIARAZIONE UNESCO 2003: GENESI di UNA NORMA PER LA CONDANNA DELLA DISTRUZIONE INTENZIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sezione I – Il crimine della distruzione intenzionale del patrimonio culturale

a) La distruzione dei beni culturali: note generali

«Lo spirito creativo può essere rintracciato in tutte le ere, ed ogni generazione, arricchisce il patrimonio culturale che è oggi l'orgoglio di tutta l'umanità. L'arte è un linguaggio universale e la cultura permette di comunicare attraverso i confini. Ma troppo spesso la cultura è manipolata da chi crede che per proteggere la propria identità e i propri interessi si debba combattere quelli degli altri. Lontana dall'unire le persone, la cultura è allora usata per separare e dividere. In questo contesto, non sorprende che le guerre portino alla distruzione di monumenti, luoghi di culto e di opere d'arte enumerate tra le più preziose creazioni dello spirito umano. In alcuni casi le distruzioni sono accidentali. In altri, i belligeranti hanno usato l'argomentazione della “necessità militare” per giustificare la distruzione dei beni culturali [...] ma in molti casi, tale distruzione è volontaria»²⁰⁴.

Gli episodi di distruzione dei beni culturali possono, in linea di principio essere suddivisi in tre diverse categorie. La prima categoria, molto diffusa ma spesso ignorata, comprende tutte quelle situazioni che si producono nel contesto dell'attuazione di opere pubbliche o programmi di sviluppo (o più semplicemente nella realizzazione di attività economiche, incluse le speculazioni edilizie) che implicano il “sacrificio” di siti di rilevanza artistico-culturale situati nella zona dove ha luogo l'attività. Questa prima forma di distruzione del patrimonio culturale nella maggior parte dei casi, passa sotto silenzio e non inquadra dei profili giuridici di interesse internazionalistico, rimanendo nel caso faccenda interna allo Stato; salvo nei casi in cui vengano coinvolti quei beni di particolare valore ed importanza tanto da rientrare nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali attinenti, come la Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale²⁰⁵.

Alla seconda categoria appartengono le situazioni in cui la distruzione dei beni

204 BUGNION F., *The origins and development of the legal protection of cultural property in the event of armed conflict*, in “ICRC”, 2004, p.1.

205 Sull'argomento vedi anche MARCHEGGIANO A., *Danni e danneggiamenti ai beni culturali in ogni tempo*, 2000, in <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>.

culturali avviene in modo non intenzionale: una sorta di “effetto collaterale” delle attività belliche effettuate in un determinato territorio. In questi casi, anche se la distruzione in oggetto è vietata dal diritto internazionale, sia pattizio che consuetudinario, è a volte possibile un'esclusione di responsabilità invocando il concetto di necessità militare²⁰⁶. Benché l'applicabilità di quest'ultima nozione presupponga che il comportamento dello Stato agente sia caratterizzato da un grado ragionevole di attenzione e coscienza nel prodigarsi per provare a risparmiare i beni culturali dagli effetti dei bombardamenti nella pratica è in realtà piuttosto difficile stabilire se la necessità militare invocata sia o meno effettivamente presente nel caso²⁰⁷.

La terza forma di distruzione del patrimonio culturale è quella perpetrata intenzionalmente, generalmente con lo scopo mirato di infliggere un danno alle comunità che rispecchiano la propria identità nei beni sottoposti a distruzione. È indispensabile precisare che la nozione di “distruzione del patrimonio culturale” deve in questo caso essere interpretata in senso lato: la locuzione “patrimonio culturale” deve essere concepita come corrispondente a “manifestazioni culturali”, incluse quelle intangibili; mentre la parola “distruzione” deve essere interpretata come non limitata agli atti di devastazione materiale di un bene tangibile, ma deve anche comprendere le pratiche idonee a impedire ad una comunità di poter esercitare le attività da essa percepite come fondamentali per palesare ed esprimere la propria identità²⁰⁸.

Dei tre elencati, è soprattutto il terzo caso che dal punto di vista giuridico suscita le

206 Per approfondimenti ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, pp.71-82. Tra i casi più eclatanti non è possibile non menzionare la distruzione, nel febbraio del 1944, dell'Abbazia di Montecassino, rasa al suolo perché ritenuta il fulcro dell'apparato difensivo tedesco, e in posizione tale da pregiudicare l'avanzata delle truppe alleate. Per ulteriori informazioni sulla vicenda vedi GHERGO G. F., *La distruzione dell'abbazia di Montecassino*, 2011, online all'indirizzo http://www.avia-it.com/act/rassegna_aeronautica/rassegna/Editoriali_luglio_2011/La_Distruzione_dell'Abbazia_di_Montecassino.pdf.

207 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, pp.4-5.

208 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.10, come esempio riporta il caso di alcuni riti dei Nativi Americani (in particolare la *sun dance* e la *ghost dance*) che, nel corso del XX secolo, sono stati oggetto di costante ostruzionismo da parte del governo USA, a seguito del quale il significato spirituale di questi (trasformati da espressioni dell'identità e della fierezza delle tribù a manifestazioni folkloristiche) è andato per la maggior parte perduto; e con questo di conseguenza, anche parte dell'identità culturale delle comunità stesse.

questioni maggiormente interessanti, e che costituirà l'oggetto principale del presente lavoro.

b) *Excursus storico*

Nel corso della storia, si sono incessantemente verificate distruzioni e perdite del patrimonio culturale per opera della specifica volontà dell'uomo. Attraverso i secoli, la pratica in esame ha costantemente costituito una delle armi più potenti disponibili, allo scopo di mortificare l'identità culturale di un popolo²⁰⁹.

“*Delenda est Cartago*” - “Cartagine deve essere distrutta” ripeteva Catone già nel secondo secolo a.C. riferendosi alla storica nemica di Roma; e non trascorse molto perché la città fosse, in poco tempo, rasa al suolo. Raccontano gli storici che nessun edificio, nessun tempio e nessuna tomba fu risparmiata dalla ferocia dei romani: del sale fu sparso sulle rovine affinché neppure un filo d'erba risorgesse da quelle pietre²¹⁰.

Lo stesso destino si verificò a Varsavia durante la seconda guerra mondiale: il 16 febbraio 1943, Friedrich Wilhelm Krüger – capo supremo delle S.S. e della polizia nel Governatorato generale di Polonia – diede inizio alla completa cancellazione del ghetto; mentre l'anno seguente Hitler ordinò l'evacuazione della città per procedere alla sua definitiva distruzione, facendo radere al suolo tutti gli edifici principali. Quando, nel gennaio del 1945, l'Armata Rossa entrò a Varsavia l'85% della città e l'80% degli edifici storici non esistevano più. Tra gli avvenimenti più recenti, non possiamo non citare, durante il conflitto nei Balcani, la devastazione del centro storico di Dubrovnik, iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1979. Dal 23 ottobre al 6 dicembre 1991 la *Yuguslavian National Army* ordinò contro il sito un violento bombardamento navale per effetto del quale sei edifici vennero completamente distrutti e numerosi immobili consacrati alla religione, alla beneficenza, all'insegnamento, alle arti e alle scienze danneggiati gravemente. Ma la cosa ancor più terribile fu che l'intervento militare venne pianificato e condotto in dispregio del fatto che numerosi monumenti ed edifici della città fossero

209 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.5.

210 BUGNION F., *The origins and development of the legal protection of cultural property in the event of armed conflict*, in “ICRC”, 2004, p.2.

contraddistinti dal segno distintivo (scudo blu) introdotto dalla Convenzione dell'Aja del 1954²¹¹, come mezzo a cui gli Stati parte potessero ricorrere per segnalare agli avversari la presenza di beni culturali oggetto di protezione speciale, nell'area interessata dalle operazioni militari²¹². Una ricerca svolta su 277 moschee situate nell'area del conflitto ha mostrato che, di esse, ben 255 (cioè il 92%) sono state distrutte (136) o gravemente danneggiate dai bombardamenti (119). Destino analogo è stato riservato alle 57 chiese cattoliche: il 75% delle quali sono state pesantemente danneggiate (30) o distrutte (13)²¹³. Come dimenticare poi della distruzione del ponte di Mostar, abbattuto nel novembre del 1993 poiché reputato elemento di unione tra la comunità musulmana e croata conviventi nella città²¹⁴. Ma è senz'alcun dubbio la distruzione deliberata e pianificata delle statue dei Buddhas di Bamiyan, nei primi mesi del 2001, ad opera della milizia Talebana (che controllava la quasi totalità del territorio afgano), l'evento che più in assoluto ha suscitato scalpore e profonda indignazione tra gli Stati e l'opinione pubblica. Tale atto, che ha toccato il patrimonio culturale e spirituale non solo afgano, ma dell'intera umanità, ha catalizzato l'attenzione della Comunità Internazionale sul problema della protezione del patrimonio culturale dalla distruzione intenzionale.

La devastazione delle grandi sculture²¹⁵, non deve essere vista infatti solo come un ordinario esempio di infamia contro i beni culturali. Un attento esame dei fatti mostra in realtà come gli stessi attacchi e la modalità con cui sono stati eseguiti evidenzino nuove e diverse caratteristiche rispetto ai casi precedenti. Per prima cosa, non abbiamo a che fare con uno Stato che distrugge la proprietà di un nemico, ma uno Stato che colpisce il proprio patrimonio culturale, situato all'interno dei propri confini e appartenente all'antico passato culturale e religioso. In secondo

211 Cfr. Art.16 e Art.17, Capitolo V, della Convenzione dell'Aja, 1954.

212 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, p.170; VIGORITO A., *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Napoli, 2013, p.58.

213 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.6, il quale evidenzia che neppure questi episodi avevano persuaso la comunità internazionale ad agire in maniera concreta, benché fosse stato percepito che la gravità di tali atti era amplificata dal fatto di essere strettamente legati con le pratiche "genocidarie" perpetrate dalle fazioni belligeranti.

214 Per una trattazione completa concernente il caso del Ponte Vecchio della città di Mostar si rimanda al terzo capitolo del presente lavoro.

215 Il tema della distruzione delle statue dei Buddha di Bamiyan sarà ripreso ed affrontato in maniera esaustiva nei paragrafi successivi del presente capitolo.

luogo, lo scopo della distruzione dei Buddha non era legato in nessun modo ad un obiettivo militare, ma ispirato alla pura volontà di sradicare ogni manifestazione religiosa o spirituale di creatività che non corrispondesse alla visione talebana di religione e cultura²¹⁶. Terzo, le modalità in cui tale scempio fu eseguito differiscono notevolmente da altri casi simili di distruzione avvenuti nel corso di recenti conflitti armati: la demolizione fu infatti pianificata scrupolosamente, accuratamente annunciata ai media di tutto il mondo e cinicamente documentata in tutte le sue fasi, dalla preparazione del bombardamento, alla distruzione. Quarto, secondo parte della dottrina²¹⁷, questo episodio è in assoluto la prima pianificazione e distruzione di un patrimonio culturale di notevole importanza, eseguito quale atto di sfida contro le Nazioni Unite e la Comunità Internazionale²¹⁸. Infine, la distruzione dei Buddha e di altri significativi reperti e collezioni dell'arte afghana pre-islamica, hanno avuto luogo quali atti di narcisistica autoaffermazione contro le pressioni del Direttore Generale dell'UNESCO e del Segretario Generale dell'ONU, i quali avevano più volte supplicato i Talebani di riconsiderare la loro terribile decisione²¹⁹. In tutti i casi citati, l'elemento di maggior gravità è rappresentato dalla componente della *selettività* messa in risalto dalle modalità con cui tali azioni sono state consumate: non sono cioè effetti casuali o accidentali di attività belliche, ma l'opera di un piano attentamente studiato e orchestrato, con lo scopo specifico di mortificare l'identità e il senso di appartenenza della comunità che si intendeva danneggiare per mezzo della distruzione dei loro simboli spirituali e culturali²²⁰.

216 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, pp.5-6 ritiene che l'evento in questione rappresenti i realtà soltanto «la punta di un iceberg consistente nell'organizzazione e nell'attuazione di un piano assai più esteso [...] piano che probabilmente sarebbe passato inosservato ai più se i Buddha di Bamiyan fossero stati risparmiati».

217 FRANCONI F., LENZERINI F., *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and Internal Law*, in "EJIL", 2003, p.621, rispettivamente il professore di diritto internazionale dell'Università di Siena e professore di diritto internazionale e diritti umani all'*European University Institute* di Firenze. I due studiosi intrapresero un importante e vasto studio sul caso dei Buddha di Bamiyan su richiesta dell'UNESCO allo scopo di sviluppare uno strumento internazionale capace di chiarificare in che circostanze la distruzione intenzionale del patrimonio culturale costituisca una violazione alla legge internazionale. Lo strumento in questione sarà la Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale.

218 FRANCONI F., LENZERINI F., *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and Internal Law*, in "EJIL", 2003, p.621; la decisione di distruggere le statue si delineò sulla scia delle sanzioni adottate nel 1999 e 2000 contro il governo Afgano, in seguito al loro continuo dar rifugio ai terroristi e aiuto nella preparazione di attacchi eversivi.

219 FRANCONI F., LENZERINI F., *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and Internal Law*, in "EJIL", 2003, pp.620-621.

220 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.6.

c) L'intento discriminatorio quale motivazione della distruzione intenzionale del patrimonio culturale

1- Le nuove tipologie di conflitto

Nella maggior parte dei casi, gli atti di distruzione del patrimonio culturale, non sono fini a se stessi. Una consapevolezza sulla gravità della situazione esistente (non solo per il caso dell'Afghanistan), emerge nell'ambito dell'UNESCO, a partire dai documenti preparatori alla trentunesima Conferenza Generale²²¹, in particolare nella Risoluzione intitolata *Acts Constituting a Crime against the Common Heritage of Humanity*²²², e nel saluto rivolto dal Direttore Generale all'apertura del V° Meeting degli Stati parte alla Convenzione dell'Aja del 1954²²³, nel novembre 2001²²⁴. Durante il saluto di benvenuto il Direttore Generale evidenziò infatti che risulta sempre più forte la necessità di rafforzare e ampliare la capacità di prevenzione e protezione del patrimonio culturale, mettendo in atto un sistema di sanzioni contro coloro che deliberatamente lo distruggono e danneggiano. Sempre secondo il Direttore, la Convenzione dell'Aja rappresenta un buon esempio di come tali sanzioni dovrebbero operare: la necessità di implementare la stessa non deve quindi diminuire con il tempo dato che i conflitti armati, sia internazionali che interni, enumerano sempre più attacchi diretti contro il patrimonio culturale. Egli ricorda inoltre che, le sanzioni previste ai sensi della Convenzione dell'Aja sono limitate a situazioni di conflitto armato o di occupazione, ma che nel mondo si stanno verificando dei preoccupanti nuovi sviluppi «[...] namely, attempts to kill part of the identity of a people through the destruction of cultural heritage. The demolition of the Bamiyan statues in Afghanistan was not due to actual conflict, but was the act of an occupying power. This destruction was aimed at erasing part of the very identity of the Afghan people»²²⁵. Il Direttore rammenta, poi, che la Conferenza Generale lo aveva invitato a

221 Revised Provisional Agenda proposed by the executive Board at its 162nd session, consultabile al sito internet <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001230/123054e.pdf>.

222 UNESCO Doc. 31/C/Res. 26, 2 Novembre 2001, consultabile online all'indirizzo <http://www.nulk.cz/files/kestazeni/diverzita.pdf>, p.65.

223 Address by Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of the UNESCO, at the Opening of the fifth meeting of the States Parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, DG/2001/115, UNESCO, 5 Novembre 2001, consultabile online al sito <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001241/124158e.pdf>.

224 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, p.243.

225 Address by Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of the UNESCO, at the Opening of the fifth meeting of the States Parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, DG/2001/115, UNESCO, 5 Novembre 2001.

preparare un progetto di Dichiarazione contro la distruzione intenzionale dei Beni Culturali²²⁶, poiché «*it is imperative that we respond quickly and effectively to these new threats, which put at risk the cultural heritage of particular peoples and the common heritage of humanity. A new system of prevention is required to respond to these new realities*»²²⁷. Verso la fine del suo discorso, egli ritorna sull'importanza delle sanzioni contro coloro che distruggono il patrimonio culturale in quanto è fondamentale riconoscere «*that such attacks do not arise simply from 'the heat of the moment' but are calculated, pre-meditated and deliberate; in fact, they often form part of a strategy of hostility, especially in inter-ethnic conflicts*»²²⁸. Due punti fondamentali devono essere quindi tenuti presenti: innanzitutto il fatto che, se nel passato, durante un conflitto armato, la distruzione o il danneggiamento dei beni culturali era sempre stata considerata come una delle conseguenze inevitabili della guerra, e spesso erano stati giustificati da necessità di ordine militare, ora non appare più così. La distruzione del patrimonio culturale, nel momento in cui sia compiuta in maniera intenzionale e sistematica, non può più essere semplicemente considerata una componente inerente o un semplice danno collaterale prodotto dalle attività belliche; bensì un atto destinato ad attaccare il bene culturale per ciò che esso rappresenta, e quindi come un crimine intenzionale perpetrato (anche) al fine di cancellare da un territorio qualsiasi simbolo che possa dimostrare storicamente la tradizionale presenza di un popolo nemico.

Dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, nascono in tutto il mondo, conflitti di tipo misto, che non vedono contrapposti due diversi Stati (e quindi due gruppi di combattenti comparabili per dimensioni, organizzazione e modalità di combattimento) ma generalmente regimi statali da un lato e dall'altro gruppi di guerriglieri, spesso accomunati per caratteristiche culturali, etniche o religiose. In questo tipo di conflitti, il valore simbolico insito nel patrimonio culturale lo rende ancora più vulnerabile: esso diventa intenzionalmente oggetto di attacco perché

226 È proprio nella risoluzione precedentemente citata che il Direttore Generale dell'UNESCO viene invitato «*to formulate, for the 32nd session of the General Conference, a Draft Declaration against the Intentional Destruction of Cultural Heritage based on those existing principles and on the debates on this item discussed at this 31st session of the General Conference*», UNESCO Doc. 31/C/Res.26, 2 Novembre 2001.

227 *Address by Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of the UNESCO, at the Opening of the fifth meeting of the States Parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, DG/2001/115, UNESCO, 5 Novembre 2001.

228 *Address by Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of the UNESCO, at the Opening of the fifth meeting of the States Parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, DG/2001/115, UNESCO, 5 Novembre 2001.

identificativo del gruppo avversario²²⁹. Il tratto caratterizzante gli attuali conflitti armati, è quindi il fatto che la distruzione del patrimonio culturale è diventato l'obiettivo militare principale, in unione con lo scopo di attuare l'eliminazione di qualsiasi evidenza della cultura e dell'identità dell'avversario²³⁰. Tale progetto, definito dalla dottrina “pulizia etnica culturale”²³¹, non è un avvenimento esclusivo della prima fase delle guerre nell'Ex-Jugoslavia: tale fatto ha caratterizzato anche altri conflitti in tutto il mondo, con il culmine nella distruzione delle vestigia culturali-religiose del proprio stesso passato, raggiunto dai Talebani attraverso la distruzione delle statue di Bamiyan.

La guerra nell'Ex-Jugoslavia rimane comunque l'esempio più emblematico degli ostacoli cui andò incontro il sistema internazionale di tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato elaborato all'Aja nel 1954, quando venne chiamato ad affrontare questa nuova tipologia di conflitti²³².

Oltre a quanto detto fino ad ora, l'ultima tendenza evolutiva della fenomenologia di opposizione di rilievo internazionale è collegata all'emergere degli atti terroristici internazionali, che trovano un parallelo, con riferimento al patrimonio culturale, negli atti di distruzione internazionale²³³. Il fenomeno terroristico enfatizza l'alto “valore

229 LEANZA U., *Conflitti simmetrici e conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p.39.

230 ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in Picchio Forlati M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p.114.

231 POLITI M., GIOIA F., *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p.211; ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* In Picchio Forlati M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p.113.

232 ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in Picchio Forlati M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p.116, ricorda che la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia era stata tra i primi a ratificare la Convenzione dell'Aja del 1954; ed uno dei pochi ad essersi adoperato per assolvere l'obbligo di salvaguardia che la Convenzione impone, fin dal tempo di pace, allo Stato possessore dei beni culturali. In particolare aveva organizzato siti e rifugi e ne aveva divulgato tra le popolazioni l'ubicazione. Proprio tale attività avrebbe paradossalmente funzionato da acceleratore nella devastazione del patrimonio culturale del Paese.

233 LEANZA U., *Conflitti simmetrici e conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p.53; per approfondimenti vedi CARCIONE M., *Terrorismo e Patrimonio Culturale. Un “conflitto” a carattere non internazionale*, 2002, p.1 online all'indirizzo <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> ; in cui lo studioso afferma che nella situazione sopra descritta «una fattispecie come il terrorismo -che fino ad una decina di anni fa sarebbe stato certamente posto al di fuori della nozione di conflitto bellico, oltre ogni ragionevole dubbio – entra prepotentemente nelle tematiche di diritto internazionale bellico, sicuramente in modo forzato ma con autorevolezza e gravità, proprio in conseguenza della catastrofica causa scatenante rappresentata dall'evento “bellico” dell'11 settembre 2001».

simbolico” dei beni culturali più rappresentativi di un popolo o di un'intera civiltà²³⁴. In seconda istanza, ci si rende conto che questi stessi fatti non vengo più perpetrati solo nel contesto di conflitto armato, ma anche a prescindere da questo; e hanno come unico scopo quello della eliminazione di qualsiasi manifestazione della memoria storica e culturale dell'avversario, di tutto ciò che è stato lasciato dalle generazioni precedenti, e in sostanza, dell'identità di un popolo, di un gruppo o di una collettività²³⁵. La *ratio* di tali azioni risiede nell'intento discriminatorio contrassegnato dalla volontà di arrecare un'umiliazione o una mortificazione alle comunità che si riflettono nello stesso patrimonio, causando di conseguenza un indebolimento del senso di appartenenza, unità e orgoglio di tale comunità che a sua volta, nei casi peggiori, può addirittura degenerare nell'annullamento dell'identità culturale delle stesse. Il problema quindi, non è “solamente” il patrimonio culturale colpito, ma il fatto che viene messo a rischio un ulteriore bene estremamente prezioso, ovvero l'identità della comunità a cui il bene in questione appartiene²³⁶. Benché il punto cruciale del V° meeting degli Stati Parte alla Convenzione dell'Aja del 1954 fosse l'entrata in vigore del secondo Protocollo del 1999, risultava comunque chiaro al Direttore Generale, all'*Executive Board* e alla Conferenza, che il sistema di protezione convenzionale predisposto dalla Convenzione dell'Aja del 1954 (e dai relativi protocolli), capace di dare risposta alla maggioranza dei problemi evidenziati nei primi decenni di applicazione della stessa²³⁷, rischiava di dimostrarsi inadeguato davanti ai problemi che caratterizzano i nuovi conflitti. Da qui, la diretta constatazione che una rapida entrata in vigore del secondo Protocollo non sarebbe stata sufficiente²³⁸.

234 CARCIONE M., *Terrorismo e Patrimonio Culturale. Un “conflitto” a carattere non internazionale*, 2002, p.4 vedi l'esempio dell'attacco terroristico di New York: «la prima finalità dell'attacco era quella di “colpire al cuore” la civiltà occidentale nei suoi simboli più rappresentativi del potere economico (Torri del World Trade Center) e commerciale (Pentagono) [...] hanno scelto di colpire i monumenti simbolo della cultura del progresso economico occidentale, globale e consumistico, ma anche dell'architettura del '900 [...]».

235 NAPOLETANO N., *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, in A.A.V.V. Alberico Gentili. *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata gentiliana, San Ginesio 22-23 Settembre 2006*, Milano, 2008, p..

236 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.8.

237 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, p.238.

238 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, pp.243-244; specifica che la Convenzione dell'Aja si estende anche a casi di occupazione militare: sotto questo aspetto la distruzione delle statue dei Buddha da parte dei Talebani, essendo secondo il Direttore «*an act of occupying power*», ricadrebbe

2- La persecuzione culturale

Sia nella Convenzione dell'Aja del 1954 che nella Convenzione di Parigi del 1972 è incluso il principio secondo cui i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, rappresentano un danneggiamento al patrimonio culturale dell'intero genere umano. Da ciò deriva che, sia le Potenze che esercitano stabilmente il controllo, sia le istituzioni o formazioni politiche che ne abbiano il governo temporaneo, o a lungo termine, devono essere considerate responsabili della tutela dei siti culturali e dei beni mobili, e dell'eventuale mancata punizione dei responsabili di danneggiamento. Risulta quindi necessario per allinearsi alla nuova realtà, formulare un nuovo sistema di prevenzione e perseguimento a livello internazionale dei crimini individuali contro il patrimonio culturale²³⁹. In tale direzione (avvalendosi inoltre del contributo del Tribunale Internazionale per Ex-Yugoslavia) lo Statuto della Corte Penale Internazionale nel rielaborare il crimine di persecuzione, ha inserito la *persecuzione culturale* all'interno dei crimini contro l'umanità²⁴⁰. Nello Statuto della Corte Penale ci sono però delle limitazioni in quanto si può parlare di persecuzione (in questo caso “culturale”) solo se i comportamenti punibili rientrano negli illeciti attuati durante un conflitto armato e se presentano le caratteristiche di crimine contro l'umanità, ovvero «se commesso nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco»²⁴¹. La “persecuzione culturale”, perpetrata in ragione dei tratti distintivi culturali della comunità nei cui confronti è attuata, è l'elemento qualificante che determina l'innalzamento della soglia di gravità della distruzione del patrimonio culturale: da violazione delle regole dei conflitti armati a crimine contro l'umanità²⁴².

nell'ambito del secondo Protocollo del '99, se questo fosse già stato in vigore al tempo del fatto.

239 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, p.244.

240 Cfr. Art.7, Par.1, lettera h, dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

241 Cfr Art. 7, par.1, dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

242 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.8; lo studioso richiama parte della definizione di persecuzione data dal Tribunale Penale per l'Ex-Yugoslavia nella sentenza ICTY, Trial Chamber, Case IT-95-14/2-T, *Prosecutor v. Kordić & Čerkez*, 26 febbraio 2001, par. 207, consultabile online alla pagina http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf; nella quale viene affermato che il crimine di persecuzione culturale si verifica «when perpetrated with the requisite discriminatory intent, amounts to an attack on the very religious identity of a people. As such, it manifests a nearly pure expression of the notion of “crimes against humanity”, for all humanity is indeed injured by the destruction of a unique religious culture and its concomitant cultural objects [...] the destruction and wilful damage of institution dedicated to [...] religion or education, coupled with the requisite discriminatory intent, may amount to an act of persecution».

La persecuzione culturale è quindi un crimine che oltre a creare, una ferita profonda al senso di identità e appartenenza di un gruppo, danneggia anche il diritto di ciascuna comunità di preservare e trasmettere alle generazioni future tale identità²⁴³. Per di più, il danno che deriva da un atto di distruzione intenzionale di un bene culturale, non finisce i propri tragici effetti colpendo “solo” la comunità presa di mira; ma si proietta sull'intera umanità; che viene nel suo insieme colpita dalle conseguenze di tali atti. Questo principio viene espresso anche in alcuni passaggi contenuti nei più famosi trattati internazionali in materia di patrimonio culturale. «*Being convinced that damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world*»²⁴⁴ viene affermato nel Preambolo della Convenzione dell'Aja del 1954. In termini analoghi la Convenzione UNESCO del 1972 dichiara che «*deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world*»²⁴⁵. Affermazioni simili, con riferimento all'oggetto specifico di cui si occupa lo Statuto, sono rintracciabili nel Preambolo della Convenzione sul patrimonio subacqueo del 2001²⁴⁶, nella Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile²⁴⁷; e anche nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali²⁴⁸. Inoltre il principio viene ribadito in termini molto espliciti, anche dal

Va precisato inoltre che il Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia inserisce tale comportamento nella categoria dei crimini contro l'umanità, benché la distruzione del patrimonio culturale non rientri secondo lo Statuto nei crimini in questione (enunciati all'art.5); ma soltanto tra le violazioni delle leggi e consuetudini di guerra all'art.3(d).

243 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.9; per cui il diritto in questione ha carattere collettivo, ed è dimostrato dal fatto che il crimine di persecuzione viene solitamente perpetrato verso tutti coloro che appartengono ad un determinato gruppo, proprio in virtù di tale appartenenza.

244 Cfr. Preambolo, della Convenzione dell'Aja, 1954.

245 Cfr. Preambolo, Convenzione UNESCO del 1972.

246 Cfr. Preambolo, Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, 2001, afferma che «*the importance of underwater cultural heritage as an integral part of the cultural heritage of humanity and a particularly importance element in the history of people, nations, and their relations with each other concerning their common heritage*».

247 Cfr. Preambolo, Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, 2003; la Convenzione riconosce lo stretto legame esistente tra patrimonio culturale immateriale e diritti umani ed evidenzia «*the invaluable role of the intangible cultural heritage case factor in bringing human beings closer together and ensuring exchange and understanding among them*».

248 Cfr. Preambolo, Convenzione sulla Protezione e Promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005, afferma che la diversità culturale «*is indispensable for peace and security at the local, national and international level [...] for the full realization of human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and other*

Tribunale Penale per l'Ex-Jugoslavia²⁴⁹; in particolare nel caso *Jokic*, riguardante il bombardamento nella città di Dubrovnik. Nella sentenza in oggetto, i giudici hanno dichiarato che «*the crime of destruction or willful damage done to institutions dedicated to religion, charity, education, and the arts and sciences, and to historic monuments and works of art and science[...] represents a violation of values especially protected by the international community. [...] the shelling attack on the old town [of Dubrovnik] was not only an attack against the history and heritage of the region, but also against the cultural heritage of humankind*»²⁵⁰. Altre sentenze che tornano sul tema, sono la *Kupreskić*, in cui viene affermato che «*it is clear that persecution may take diverse forms, and does not necessarily require a physical element*»²⁵¹. In questo modo i giudici hanno posto le basi per ritenere che gli atti di persecuzione non sono sempre atti diretti contro la persona; ma si tratta piuttosto di atti che possono colpire indirettamente un individuo o una serie di persone²⁵². Ancora nel caso *Kupreskić* la Camera di prima istanza, ha evidenziato che per essere considerati atti di persecuzione, i crimini devono raggiungere un particolare livello di gravità, arrivando alla conclusione che persecuzione è ogni «*gross or blatant denial, on discriminatory grounds, of a fundamental right, laid down in international customary or treaty law, reaching the same level of gravity as the other acts prohibited in Article 5*»²⁵³. Dell'intero caso *Kupreskić*, benché si parli genericamente

universally recognized instrument [...] should be cherished and preserved for the benefit of all».

249 POLITI M., GIOIA F., *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p.212; ricordano che lo Statuto TPIJ, all'art.5(h) incrimina la persecuzione attuata sulla base di ragioni politiche, razziali e religiose come crimine contro l'umanità. L'atto specifico di persecuzione non è definito dallo Statuto e questa sorta di indeterminatezza ha facilitato la riconduzione a tale categoria della distruzione del patrimonio culturale. Secondo i due studiosi è «sul piano soggettivo, della *mens rea*, che il criterio di persecuzione trova la sua definizione puntuale e precisa, l'elemento in grado di differenziarlo dagli altri crimini contro l'umanità: appunto, l'intento discriminatorio. Il tribunale ha così potuto qualificare come persecuzione gli atti di distruzione e di saccheggio sistematico del patrimonio culturale di un particolare gruppo religioso, etnico, politico, attaccato principalmente o esclusivamente in ragione dell'identificazione di tale gruppo con il patrimonio in questione e allo specifico fine di colpire il gruppo stesso».

250 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Jokic*, Case IT-01-42/1-S, Trial Chamber, 18 Marzo 2004, par. 46-51, consultabile online al sito http://www.icty.org/x/cases/miodrag_jokic/tjug/en/jok-sj040318e.pdf.

251 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Kupreskić at al.*, Case IT-95-16-T, Trial Chamber, 14 Gennaio 2000, par. 568, consultabile online alla pagina <http://www.icty.org/x/cases/kupreskić/tjug/en/kup-tj000114e.pdf>.

252 FRIULI M., *Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l'evoluzione della giurisprudenza nel Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 1997, p.264.

253 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Kupreskić at al.*, Case IT-95-16-T, Trial Chamber, 14 Gennaio 2000, par. 621.

di “*Muslim property*” e non specificatamente di beni culturali e religiosi, risulta chiaro che per i giudici attacchi contro proprietà e beni (appartenenti alla popolazione mussulmana) compiuti con intento discriminatorio sono da ritenersi atti di persecuzione. Un ulteriore sviluppo si compie con la sentenza del caso *Blaskić*, poiché vengono espressamente inclusi negli atti che costituiscono persecuzione, gli attacchi rivolti contro i luoghi di culto e gli edifici religiosi. La Camera di prima istanza ha infatti affermato che «*However, persecution may take forms other than injury to the human person, in particular those acts rendered serious not by their apparent cruelty but by the discrimination they seek to instil within humankind. As put forward by the Prosecutor in the indictment against the accused, persecution may thus take the form of confiscation or destruction of private dwellings or businesses, symbolic buildings or means of subsistence belonging to the Muslim population of Bosnia-Herzegovina [...]; the Trial Chamber finds from this analysis that the crime of “persecution” encompasses not only bodily and mental harm and infringements upon individual freedom but also acts which appear less serious, such as those targeting property, so long as the victimised persons were specially selected on grounds linked to their belonging to a particular community*»²⁵⁴. Inoltre, la Camera di primo grado ha ulteriormente precisato nel caso *Brdanin*, che costituisce un crimine di persecuzione sia il caso in cui l'autore agisce con l'intento specifico di danneggiare e/o distruggere il bene, sia quando agisce «*in the reckless disregard of the substantial likelihood of the destruction or damage*»²⁵⁵

d) Il caso dei Buddhas di Bamiyan

Nel febbraio 2001, la milizia Talebana annunciò l'intenzione di distruggere le statue dei Buddha di Bamiyan. I Buddha di Bamiyan erano due enormi statue scolpite da una setta buddista presso Bamiyan in Afghanistan, a circa 230 chilometri dalla capitale Kabul, e ad un'altezza di circa 2500 metri. Una delle due statue, alta 38 metri, risale a 1.800 anni fa; l'altra, alta 53 metri, è datata invece 1.500 anni fa. Il piano dava esecuzione ad un decreto religioso emanato il 26 febbraio 2001 dal

254 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Blaskić*, Case IT-95-14-T, Trial Chamber, 3 Marzo 2000, par. 227 e par.233, disponibile al sito web del ICTY all'indirizzo <http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf>.

255 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Radoslav Brdanin*, Case IT-99-36-T, Trial Chamber II, 1 Settembre 2004, par. 599.

Mullah Mohammed Omar, leader religioso del gruppo e capo del governo²⁵⁶, allo scopo di cancellare dal territorio del Paese, tutte le testimonianze tangibili del passato idolatra e pre-islamico. Dopo l'annuncio, per alcune settimane si susseguirono notizie contraddittorie sulla sorte delle sculture, finché un filmato ne provò la distruzione inequivocabile, eseguita agli inizi del mese di marzo²⁵⁷. L'enorme effetto creato da questo evento diede avvio ad una serie di denunce del comportamento delle autorità talebane, fondate sulla pretesa violazione di norme consuetudinarie o della Convenzione del 1954²⁵⁸. Anche la dottrina si è interrogata sull'esistenza o meno di una consuetudine che possa regolamentare questa tipologia di reato. Parte degli studiosi²⁵⁹, partendo dal presupposto che la distruzione dei Buddha di Bamiyan si fosse verificata in un contesto di guerra civile²⁶⁰, non escludono l'esistenza di un obbligo (in capo al governo che ha il controllo effettivo sul territorio), di prevenire ed evitare atti di sistematica distruzione del patrimonio culturale. Tale obbligo deriva da due norme consuetudinarie formatesi dalla pratica internazionale nel campo della protezione dei beni culturali. La prima di queste norme consuetudinarie risiederebbe nel principio secondo cui il patrimonio culturale fa parte dell'interesse generale della Comunità Internazionale nel suo insieme; e ha il suo consolidamento teorico nel concetto di "obbligazioni *erga omnes*", formulato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso denominato *Barcelona Traction*²⁶¹. Secondo la dottrina²⁶² in esame, quindi, la proibizione di atti di volontaria e sistematica distruzione del patrimonio culturale di grande importanza per l'umanità rientra nella categoria di obbligazioni *erga omnes*²⁶³.

256 Il governo talebano in Afghanistan venne in realtà riconosciuto solamente da tre Stati: Emirati Arabi Uniti, Pakistan e Arabia Saudita.

257 Per notizie relative al contesto storico-politico dell'Afghanistan, il regime talebano e come si è attuata la distruzione delle statue vedi FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in "EJIL", 2003, pp.621-624.

258 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, p.245.

259 FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in "EJIL", 2003, pp.633-638.

260 FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in "EJIL", 2003, pp.632.

261 FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in "EJIL", 2003, p.634 precisa che la Corte ha distinto tra: norme che creano obblighi bilaterali a carattere reciproco oppure norme che creano obbligazioni internazionali *erga omnes* (nei confronti di tutti gli Stati). Questa categoria include le norme concernenti il divieto alla forza, la protezione dei basilari diritti umani e la protezione dell'ambiente dalla degradazione massiva.

262 FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in "EJIL", 2003.

263 FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in "EJIL", 2003, pp.633-635.

A conferma della tesi vengono enumerati i principali accordi della pratica internazionale che confermano l'esistenza di tali obbligazioni, quali le Convenzioni dell'Aja del 1907 sugli usi della guerra terrestre e i bombardamenti navali²⁶⁴; il Patto Roerich del 1935²⁶⁵, il Preambolo e l'art.4 della Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, la Convenzione UNESCO del 1972²⁶⁶, la Raccomandazione UNESCO sempre del 1972, concernente la protezione a livello nazionale del patrimonio culturale e naturale. Il secondo principio consuetudinario rilevante alla presente analisi, fa riferimento alla proibizione di atti di violenza contro il patrimonio culturale, in caso di conflitto armato. Tale principio si fonda, secondo la dottrina, su una prassi costante e inequivocabile, avvalorata dagli sviluppi del diritto internazionale successivi alla Convenzione dell'Aja. Nello specifico vengono citati: l'art.53 del primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949²⁶⁷; l'art.3 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale dell'Ex-Jugoslavia²⁶⁸; e gli Art.8, let. b), num.IX e 8, let. c), num.IV dello Statuto della Corte Penale Internazionale²⁶⁹. La dottrina evidenzia inoltre come il carattere consuetudinario relativo alla proibizione della distruzione dei beni culturali durante un conflitto armato, sia stato espressamente confermato dal Tribunale Penale Internazionale dell'Ex-Jugoslavia nella sentenza contro *Dario Kordic e Mario Cerkez*, ritenuti colpevoli di tali crimini a causa dei loro attacchi armati volontari contro delle antiche moschee in Bosnia,

264 Agli Art. 27 e 56 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja e all'Art.5 della IX Convenzione, viene decretato che i monumenti storici e i palazzi dedicati alle arti e alle scienze dovrebbero essere risparmiati dalla violenza militare.

265 Il Patto Roerich proclama che i musei, i monumenti e le istituzioni dedicate alle scienze e alla cultura devono essere protetti in quanto parte del "patrimonio comune di tutte le persone".

266 La Convenzione UNESCO del 1972 in più punti esprime, tra le altre cose, l'idea di un interesse pubblico internazionale sulla salvaguardia del patrimonio culturale.

267 Cfr. Art. 53, Par. III, Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; il quale afferma che «senza pregiudizi sulle disposizioni della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 Maggio 1954, e degli altri rilevanti strumenti internazionali, è proibito: (a) commettere qualsiasi atto di ostilità diretto contro i monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale e spirituale delle persone; (b) usare tali oggetti come supporto agli scopi militari; (c) fare di queste opere oggetto di rappresaglie». Risulta fondamentale specificare un punto forse sfuggito alla dottrina: avendo la sottoscrizione e la ratifica di questo protocollo incontrato forti opposizioni, le norme in oggetto non hanno per il momento assunto valenza di diritto internazionale consuetudinario.

268 Lo Statuto include tra le violazioni alla legge gli atti di sequestro, distruzione o i danni intenzionali fatti ad istituzioni dedicate alla religione, carità ed educazione, alle arti e alle scienze, ai monumenti storici e alle opere d'arte e di scienza.

269 Gli articoli riguardano rispettivamente i conflitti armati internazionali e non internazionali e qualifica come crimini di guerra gli attacchi internazionali diretti contro i palazzi dedicati alla religione, educazione, a scopi artistici e umanitari o i monumenti storici.

nella vallata di Lasva, tra il 1992 e 1993. Il Tribunale²⁷⁰ ha dichiarato, in riferimento a tale reato, che gli atti di distruzione dei beni culturali, quando sono perpetrati con intento discriminatorio, equivalgono a degli attacchi all'identità religiosa di un popolo e, in quanto tali, sono una manifestazione evidente del concetto di "crimine contro l'umanità"²⁷¹. Nel caso dei Buddha di Bamiyan, c'è un fattore molto forte che sancirebbe il crimine effettuato contro il patrimonio culturale quale atto di persecuzione: l'intento discriminatorio di distruggere tutti i segni di culti e religioni diverse dall'Islam è stato dichiarato dai Talebani stessi. La dottrina opposta invece²⁷², non condividendo il fatto che la distruzione dei Buddha di Bamiyan sia avvenuta in contesto di conflitto armato, ritiene che non esistano degli obblighi consuetudinari che regolino la questione. Tutti gli Stati, sia singolarmente, che in sedi regionali, nell'ambito dell'UNESCO oppure delle Nazioni Unite, possono intervenire diplomaticamente se un altro Stato fallisce, in tempo di pace, nella protezione, conservazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale situato nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che essi, o che lo Stato in questione, siano parti della Convenzione sul Patrimonio Culturale. Possono chiedere allo Stato di prendersi cura di tale patrimonio e protestare se fallisce nel farlo, ma non possono tuttavia imporre la preservazione del bene attraverso provvedimenti giudiziari o contromisure. Questa parte della dottrina conduce la sua analisi prendendo in considerazione tutta una serie di norme di *soft-law* (Risoluzioni e Dichiarazioni) e di reazioni degli Stati sviluppatasi prima e dopo il clamoroso atto talebano. Innanzitutto vengono analizzati quattro strumenti a carattere non-vincolante adottati dalle Conferenze Generali dell'UNESCO²⁷³. Dall'analisi degli strumenti non emerge una prova convincente delle norme consuetudinarie riguardanti gli obblighi degli Stati in materia di beni culturali situati

270 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Kordić & Čerkez*, Case IT-95-14/2-T, Trial Chamber, 26 Febbraio 2001, par. 206.

271 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Kordić & Čerkez*, Case IT-95-14/2-T, Trial Chamber, 26 Febbraio 2001, par. 207.

272 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.192 specifica che sporadiche guerre continuavano nel nord-est dell'Afghanistan, ma che la valle di Bamiyan e il resto della regione erano, nel periodo in esame, libere da ostilità e sicure sotto il controllo del governo Talebano.

273 Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, del 16 Novembre 1972; Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it, del 26 Novembre 1976, UNESCO Doc 19C/Resolution, Annex I, 29; Declaration on the responsibilities of the present generation towards future generations del 12 Novembre 1997, UNESCO Doc 29C/Res 44; UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity del 2 Novembre 2001, UNESCO Doc 3 1C/Res 25, Annex I.

sul loro territorio²⁷⁴. Anche la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale degli Stati Parte durante la *World Heritage Convention*²⁷⁵ quale reazione alla distruzione delle statue dei Buddha, fornisce un sostegno molto limitato alla tesi dell'esistenza di obblighi consuetudinari nel rispetto del patrimonio culturale situato nel territorio di uno stato. Le virgolette tra le parole della frase "crimes against the common heritage of humanity" suggeriscono che l'uso di questa terminologia allo scopo di condannare la distruzione volontaria delle statue è stata intesa più in senso retorico che come qualificazione giuridica formale²⁷⁶. Per quanto concerne la Risoluzione della Conferenza Generale dell'UNESCO su "*Acts constituting a crime against the common heritage of humanity*"²⁷⁷, secondo la dottrina, non ha fatto altro che ribadire i principi fondamentali di una serie di Convenzioni sul patrimonio culturale, ma non caratterizza espressamente la distruzione dei Buddha di Bamiyan come un crimine. Le varie risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e Commissioni sui diritti umani²⁷⁸ non sottolineano più chiaramente di quanto facciano gli strumenti e le risoluzioni nominate, l'esistenza di obblighi consuetudinari degli Stati relativamente al rispetto del patrimonio culturale situato nel loro territorio²⁷⁹. Neppure il gran numero di Dichiarazioni dei raggruppamenti regionali e dei singoli Stati in risposta agli atti dei talebani forniscono una chiara *opinio juris* secondo cui l'Afghanistan era obbligato dal diritto internazionale consuetudinario a risparmiare i Buddha di Bamiyan dalla distruzione. Anche se una serie impressionante di gruppi ed organizzazioni hanno congiuntamente condannato le azioni dei talebani, nessuno di loro in modo inequivocabile, ha designato la distruzione delle statue quale violazione di un obbligo giuridico, tanto meno quindi consuetudinario. Infine, la dottrina rileva che la dicitura costante (nelle risoluzioni e le dichiarazioni nominate) del patrimonio culturale quale "patrimonio comune dell'umanità" non deve essere identificata come

274 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.195.

275 Resolution on the protection of the cultural heritage of Afghanistan adopted by the General Assembly of States Parties to the World Heritage Convention at its thirteenth session (Parigi 30-31 Ottobre 2001), UNESCO Doc WHC-01/CONF.208/23, 12.

276 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.195.

277 Risoluzione intitolata "*Act constituting a crime against the humanity*", UNESCO Doc 3 1C/Res 26, 2 Novembre 2001.

278 Risoluzione sulla "*Situation of human right in Afghanistan*", GA RES 53/165, 9 Dicembre 1998; Risoluzioni intitolate "*Questions of human rights in Afghanistan*", GA res 54/185, 17 Dicembre 1999, par.16 e GA res 55/119, 4 Dicembre 2000, par.19; Risoluzione intitolata "*The destruction of relics and monuments in Afghanistan*", GA res 55/243, 9 Mar. 2001.

279 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.195.

l'affermazione di un'obbligazione consuetudinaria per preservare questo patrimonio²⁸⁰. Benché quindi non si possano suggerire obblighi legali consuetudinari allo Stato sul cui territorio il patrimonio culturale in pericolo è collocato, le prove nominate sopra forniscono un sostegno convincente alla condanna diplomatica dello Stato per i "maltrattamenti" ai monumenti situati nel suo territorio, insieme agli sforzi diplomatici per impedire o fermare gli stessi. Quindi nella grande maggioranza dei casi, la pressione diplomatica risulta l'unica opzione praticabile²⁸¹. A prescindere dal caso in esame, se ormai è assodato che la distruzione dei beni culturali perpetrata nell'ambito dei conflitti armati²⁸² può considerarsi un crimine nell'ambito del diritto consuetudinario, meno chiara resta invece la situazione per ciò che concerne lo stesso tipo di condotta commessa in tempo di pace²⁸³, tanto che la dottrina risulta, a riguardo, non ancora in accordo.

A conclusione della vicenda dei Buddha di Bamiyan, è importante ricordare che la dottrina unanime; per quanto concerne il regime di responsabilità, ha ritenuto la condotta dei Talebani in contrasto con la Convenzione UNESCO del 1972. L'Afghanistan infatti è parte della Convenzione di Parigi sulla salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale, ratificata il 20 Marzo 1979. Inoltre lo Stato stesso aveva deposto, il 21 dicembre 1981, la domanda UNESCO per l'inclusione delle statue nella *World Heritage List*: da quel momento quindi, la distruzione dei monumenti rientrava tra le violazioni degli obblighi incombenti sull'Afghanistan imposti dall'art. 4 della Convenzione del 1972²⁸⁴, che assegna allo Stato sul cui

280 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.196.

281 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, pp.196-197.

282 FRIGO M., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 1990, p.62; FRANCONI F., DEL VECCHIO A., DE CATERINI P., *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, p.13; GIOIA A., *The development of international law relating to the protection of cultural property in the event of armed conflict: the second protocol to the 1954 Hague Convention*, in "IYIL", 2001, p.26; per i limiti sull'ambito di applicazione vedi ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo protocollo 1999*, Torino, 2007, p.206; LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.20.

283 Per una voce che nega il fatto che il divieto di distruzione del patrimonio culturale si sia consolidato in una norma di diritto consuetudinario anche per il tempo di pace si rimanda a O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.208; per una visione opposta LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, pp.21-22.

284 O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*,

territorio è situato il bene, l'obbligo principale di tutelarlo, conservarlo, valorizzarlo e trasmetterlo alle generazioni future, ricordando che l'intervento della Comunità Internazionale può essere attivato solo in aiuto a quegli Stati che non dispongono in maniera autonoma, di tutti i mezzi necessari ad assicurare una tutela adeguata al proprio patrimonio²⁸⁵.

La distruzione internazionale delle monumentali statue è divenuta un *casus belli* per l'evoluzione del regime internazionale di tutela, dato che la normativa internazionale si è rivelata inapplicabile (a meno di non configurare, come espletato più sopra, il caso in questione come rientrante nell'obbligo generale di protezione previsto dalla Convenzione del 1972). In reazione ai fenomeni evidenziati in questa prima sezione, i regimi internazionali di tutela, spinti a una nuova evoluzione, hanno e stanno elaborando la condanna, mediante una norma generale in formazione²⁸⁶, della distruzione intenzionale del patrimonio culturale, da chiunque e in qualunque momento effettuata. Ne deriva secondo la dottrina una significativa conclusione: il fatto stesso che la tutela internazionale del patrimonio culturale e la tutela internazionale dei diritti umani siano ancora una volta accomunati (poiché i valori da esse protetti sono oggetto di nuove forme di attacco, che richiedono un analogo adeguamento del regime internazionale di tutela) rappresenta un'ulteriore conferma della loro comune genesi, in quanto anche la tutela del patrimonio culturale è

in "ICLQ", 2004, p.202; ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, p.245; c'è da precisare inoltre che per una parte della dottrina, secondo cui le statue dei Buddha non erano iscritte né alla WHL né alla WHLD, l'art.4 va letto in combinazione con l'art.12 della Convenzione del 1972 secondo cui la mancata iscrizione di un bene a uno o all'altro elenco non stabilisce in alcun modo che esso non abbia un "outstanding universal value" e non vada tutelato come quelli iscritti nelle Liste UNESCO FRANCONI F., LENZERINI F., *The destruction of the Buddhas of Bamijan and International Law*, 2003, p.631; FRANCONI F., LENZERINI F., *Afghan cultural heritage and international law: the case of the Buddhas of Bamijan*, in Van Krieken Pieters J. (a cura di), *Art and Archaeology of Afghanistan. Its Fall and Survival*, Leiden/Boston, 2006, p.283; VIGORITO A., *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Napoli, 2013, p.69.

285 Cfr. Art.4, Convenzione UNESCO del 1972; O'KEEFE R., *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "ICLQ", 2004, p.202; in riferimento a questo, rileva che era stato suggerito dal Direttore UNESCO della Divisione del Patrimonio Culturale, settore Cultura (nel *Bureau of the World Heritage Committee*, 21° sessione, 25-30 Giugno 2001, *Report of the Rapporteur*, n.43 par. I.9), che la convenzione non era applicabile ai conflitti in questione. O'keefe però evidenzia che, benché non ci fosse ostilità nel Bamijan durante il periodo in esame, seguendo il principio del Direttore la Convenzione del 1972 risulterebbe inapplicabile ogni volta che si verifica un conflitto armato non internazionale, da qualche parte nel territorio di uno Stato Parte; quindi non avrebbe dovuto neppure essere applicata all'Abazia di Westminster durante i conflitti in Irlanda del nord o alle aree storico-archeologiche di Istanbul durante i combattimenti nella regione curda della Turchia.

286 LEANZA U., *Conflitti simmetrici e conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p.54 secondo cui in tali termini si esprime la Dichiarazione UNESCO del 2003.

disposta in ragione dell'importanza essenziale che il patrimonio riveste per l'umanità²⁸⁷.

Sezione II– Verso la dichiarazione UNESCO sulla Distruzione Intenzionale dei Beni Culturali

a) Dopo la distruzione dei Buddhas di Bamiyan

Quale reazione alla distruzione dei Buddhas di Bamiyan, il Consiglio Esecutivo dell'UNESCO adottò, alla sua centosessantunesima sessione (svoltasi a Parigi dal 28 Maggio al 13 giugno 2001), la risoluzione *161 Ex/Decision 3.1.1 (III)*²⁸⁸ che, tra le altre cose, risolutamente condannava: «*the acts of destruction committed against historical and cultural monuments, in particular in Afghanistan, described by the Director General as “crimes against culture”*»; invitando «*Member States tirelessly to pursue their efforts to ensure the full application of the principles of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970), the Convention for the protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972) and the other relevant international legal instruments*»²⁸⁹.

I membri del Consiglio Esecutivo condannarono fortemente gli atti di distruzione commessi contro i monumenti storici e culturali dell'Afghanistan tanto che fu deciso che la voce “*acts constituting a crime against the common heritage of humanity* – atti che costituiscono un crimine contro il patrimonio comune dell'umanità” venisse inclusa nell'ordine del giorno della centosessantunesima sessione e nell'agenda provvisoria della trentunesima Conferenza Generale dell'UNESCO²⁹⁰. La questione concernente gli “atti che costituiscono un crimine contro il patrimonio comune dell'umanità” fu quindi ulteriormente discussa durante la centosessantaduesima sessione del Consiglio Esecutivo dell'UNESCO (riunitosi a

287 LEANZA U., *Conflitti simmetrici e conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p.54.

288 La *Decision 3.3.1* è disponibile online visitando il sito web <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122959e.pdf>

289 Cfr. punti 4 e 6, sezione III, 161 EX/Decision 3.1.1..

290 Cfr. punto 10, sezione III, 161 EX/Decision 3.1.1..

Parigi dal 2 al 12 ottobre 2001) e rinviata per aggiornamenti alla trentunesima seduta della Conferenza Generale dell'UNESCO, svoltasi nella capitale francese dal 15 ottobre al 3 novembre dello stesso anno. Quest'ultima considerò ampliamente l'argomento e il 27 ottobre, adottò la *31/C Resolution 26* sugli *Atti che costituiscono un crimine contro il patrimonio comune dell'umanità*²⁹¹. Nella Risoluzione vengono invitati tutti gli Stati, che non l'abbiano ancora fatto, a ratificare la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due protocolli rispettivamente del 1954 e 1999, la Convenzione UNESCO del 1970 sulle misure per proibire e prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimenti di beni culturali; la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui furti e le esportazioni illegali di oggetti culturali; nonché la Convenzione UNESCO del 1972 sui beni culturali e naturali; allo scopo di massimizzare la protezione dei beni culturali dell'umanità, in particolare contro gli atti di distruzione. Inoltre, il Direttore Generale «*invites to formulate, for the 32nd session of the General Conference, a Draft Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage based on those principles and on the debates on this item at its 31st session*»²⁹².

Nel diritto internazionale²⁹³, le *Convenzioni* sono degli accordi tra due o più soggetti, con cui vengono regolamentate questioni di comune interesse. Le Convenzioni non sono necessariamente redatte in forma scritta, ma esistono anche degli accordi verbali, benché poco utilizzati nella prassi internazionale. La realizzazione di una Convenzione inizia con la negoziazione, ovvero la fase cui gli Stati concordano le regole da inserire nel testo scritto sulla cui base manifesteranno successivamente la loro volontà di obbligarsi. I trattati multilaterali vengono solitamente negoziati in seno ad una conferenza diplomatica appositamente convocata su iniziativa di uno stato o di un'organizzazione internazionale. Nell'ambito dell'UNESCO²⁹⁴, spetta alla Conferenza Generale decidere se una questione deve essere regolamentata a livello

291 La Risoluzione 31 C/26 è consultabile online nel sito web UNESCO all'indirizzo

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687e.pdf>

292 Cfr. Punto 4, Risoluzione 31 C/26.

293 Le seguenti nozioni di diritto internazionale sono rintracciabili in GIOIA A., *Manuale breve diritto internazionale*, Milano, 2006; CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Napoli, 2013.

294 Le informazioni specifiche riguardante la prassi seguita dall'UNESCO per la redazione di una Convenzione o Raccomandazione, sono rintracciabili in UNESCO (a cura di), *Rules of Procedure concerning recommendations to Member States and international conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the Constitution*, in *Basic Texts*, parte F, Parigi, 2004, pp.116-118, consultabile online all'indirizzo <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf>

internazionale o meno e, in caso affermativo, stabilire fino a che punto tale questione può essere regolata, nonché la metodologia più consona da adottare (una Convenzione internazionale o, in alternativa, una Raccomandazione agli Stati membri). Quando la Conferenza Generale ha preso una decisione, incarica il Direttore Generale per la preparazione di un *report* preliminare che può essere accompagnato dalla prima bozza della Convenzione o della Raccomandazione. La relazione preliminare del Direttore Generale deve quindi pervenire agli Stati membri almeno quattordici mesi prima dell'apertura della sessione della Conferenza Generale. Gli Stati membri trasmettono i loro commenti e osservazioni sulla relazione preliminare al Direttore Generale almeno dieci mesi prima dell'apertura della sessione. Sulla base delle osservazioni trasmesse, il Direttore Generale predispone una relazione finale contenente uno o più progetti di testo, che vengono comunicati agli Stati parte almeno sette mesi prima dell'apertura della sessione della Conferenza Generale. La relazione finale deve quindi essere presentata sia alla Conferenza generale che, se precedentemente stabilito, affida la revisione del documento ad una commissione speciale convocata almeno quattro mesi prima dell'apertura della Conferenza Generale e composta da esperti tecnici e legali designati dagli Stati membri. In quest'ultimo caso, la commissione speciale presenta un progetto che deve essere approvato dagli Stati membri almeno 70 giorni prima dell'apertura della sessione della Conferenza Generale. La Conferenza Generale esamina e discute tutti i testi che le vengono sottoposti, e propone eventuali modifiche. Se il negoziato ha successo, si conclude con l'adozione del testo del trattato. Per quanto concerne l'UNESCO, le Convenzioni devono essere adottate da almeno i due terzi della maggioranza degli Stati partecipanti alla Conferenza Generale. Se, durante la votazione finale, un progetto di Convenzione non raggiunge i due terzi dei votanti, ma solo una semplice maggioranza, la Conferenza può decidere che il progetto può essere convertito in una Raccomandazione²⁹⁵. Per la fase successiva, ovvero la stipula, si distingue tra due principali modalità: la forma semplificata e la forma solenne. Per quanto concerne il procedimento “in forma semplificata”, questo si caratterizza per il fatto che il consenso dello Stato ad obbligarsi a rispettare le regole concordate avviene immediatamente, attraverso la

295 Cfr. Art.12, UNESCO (a cura di), *Rules of Procedure concerning recommendations to Member States and international conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the Constitution*, in *Basic Texts*, parte F, Parigi, 2004, pp.116-118, consultabile online all'indirizzo <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf>

firma del testo, o lo scambio di note diplomatiche, nel caso di stipulazione a distanza. Sono detti invece “in forma solenne” i trattati stipulati mediante un atto successivo alla firma. L'atto che esprime il consenso dello Stato ad obbligarsi si chiama generalmente ratifica²⁹⁶. A differenza della firma che è apposta direttamente dai rappresentanti degli Stati, la ratifica promana dall'organo dello Stato costituzionalmente competente a stipulare il trattato (in genere il Capo dello Stato), il quale ratifica appunto, l'operato del plenipotenziario. Infine, il perfezionamento dell'accordo si verifica quando si incontrano le manifestazioni di volontà degli Stati interessati, che può avvenire o mediante lo “scambio delle ratifiche”(in genere negli accordi bilaterali); oppure con il “deposito delle ratifiche”. Per quanto concerne l'UNESCO il luogo predisposto è Parigi, presso la sede UNESCO. Le *Raccomandazioni*, sono degli strumenti attraverso cui la Conferenza Generale stabilisce dei principi e delle norme per l'internazionale regolamentazione di ogni genere di questione, ed invita gli Stati parte ad adottare delle legge - in conformità con la pratica costituzionale vigente nel loro territorio e con la natura della questione dibattuta – per applicare i principi e le norme stabilite nei loro rispettivi Stati²⁹⁷. La procedura per la redazione delle Raccomandazioni UNESCO è identica a quella seguita per la preparazione delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale. A differenza delle Convenzioni, le Raccomandazioni non sono soggette a ratifica e vengono adottate a semplice maggioranza²⁹⁸. Le *Dichiarazioni* infine, sono strumenti non soggetti a ratifica. Come le Raccomandazioni, anche le Dichiarazioni comunicano dei principi generali attraverso cui la Comunità degli Stati desidera attribuire la massima autorevolezza e il più ampio sostegno possibile. Le Dichiarazioni differiscono dalle Raccomandazioni in quanto trasmettono messaggi solenni di alto livello morale; e in quanto vengono adottate con una delibera della Conferenza Generale²⁹⁹.

Perché la trentunesima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO

296 Oltre alla ratifica, lo Stato può manifestare il suo consenso ad obbligarsi, mediante un atto definito “adesione” ovvero, l'atto con cui può divenire parte di un trattato uno Stato non firmatario del trattato stesso. L'adesione è comunque possibile solo se il trattato è “aperto”, cioè se contiene una clausola di adesione.

297 UNESCO, *General introduction to the standard-setting instruments of UNESCO*, Parigi, 1982, consultabile online a sito web http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

298 Cfr. Art. 12(2), *Rules of Procedure concerning recommendations to Member States and international conventions covered by the terms of Article IV, paragraph 4, of the Constitution*, in *Basic Texts*, parte F, UNESCO (a cura di), Parigi, 2004, p.116.

299 UNESCO, *General introduction to the standard-setting instruments of UNESCO*, Parigi, 1982.

nell'affrontare la questione, decise di adottare una Dichiarazione e non una raccomandazione o una convenzione giuridicamente vincolante? Secondo parte della dottrina³⁰⁰ la risposta a questo quesito può essere rintracciata nel riassunto al dibattito sulla questione della protezione dei beni culturali, nella IV Commissione della trentunesima sessione della Conferenza Generale. Durante il dibattito è stato evidenziato che «*any normative action in this area should be developed respecting existing international law and the sovereignty of States*»³⁰¹. È stato anche aggiunto che «*UNESCO's role in this domain should be that of an educator rather than that of a "censor"*»³⁰². L'elaborazione di un atto di *soft law*, non giuridicamente vincolante, che ribadisca in maniera decisa e solenne, i principi esistenti a carico degli Stati nell'ordinamento giuridico internazionale, è stata così preferita ad un nuovo strumento vincolante³⁰³. Inoltre, si è deciso di privilegiare l'aspetto della velocità e la necessità di trasmettere un messaggio di forte condanna e di immediata intuizione da parte dell'intera comunità internazionale³⁰⁴. La Dichiarazione è infatti uno strumento che appena adottato, entra da subito in effetto e, soprattutto nel caso in cui costituisce l'esternazione di un organismo internazionale che rappresenta la quasi totalità degli Stati (com'è l'UNESCO), produce dei doveri giuridici che, pur non corrispondendo ad obblighi nel senso tecnico del termine, generalmente si rivelano un mezzo di pressione assai efficace nei confronti degli Stati³⁰⁵.

300 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in "Art, Antiquity and Law", 2004, p.218 (Responsabile del Programme Specialist, International Standard Section, Division of Cultural Heritage, UNESCO); LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, pp.16-17.

301 UNESCO, *Records of the General Conference, 31st session, Proceedings*, Vol. 2, Parigi, 2003, p.558, consultabile online all'indirizzo web <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001289/128966m.pdf>.

302 UNESCO, *Records of the General Conference, 31st session, Proceedings*, Vol. 2, Parigi, 2003, p.558.

303 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in "Art, Antiquity and Law", 2004, p.218.

304 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.16.

305 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.16, ipotizza infatti che se si fosse trattato di una Convenzione, piuttosto che una Dichiarazione, gli Stati che non la ratificano possono sentirsi autorizzati a non attenersi alle regole da essa dettate.

b) Il meeting di esperti a Bruxelles e la prima Bozza della Dichiarazione

A seguito del mandato previsto dalla risoluzione 31/C 26, il segretario, organizzò a Bruxelles (su invito delle autorità belghe e grazie al loro supporto), un meeting³⁰⁶ di esperti, svoltosi dal 9 al 13 dicembre 2002, finalizzato all'elaborazione della bozza di dichiarazione. Lo scopo principale del meeting di Bruxelles era quello di elaborare uno strumento di *soft-law* che incarnasse quei principi fondamentali, volti a proibire e prevenire la distruzione intenzionale del patrimonio culturale, i quali potessero essere riconosciuti dall'intera Comunità Internazionale³⁰⁷. La bozza proposta doveva essere abbastanza ampia da coprire tutti i casi possibili di distruzione, sia in tempo di pace che di guerra; ed essere redatta in modo tale da ottenere il sostegno necessario per la sua adozione durante la trentaduesima sessione della Conferenza Generale. Anche se di diversa natura giuridica, la Dichiarazione aveva anche il compito di non fornire ad alcuni Stati il pretesto di non aderire agli accordi esistenti o futuri concernenti la protezione dei beni culturali. Benché gli sviluppi del diritto internazionale consuetudinario siano stati riconosciuti, il bisogno espresso dalla Conferenza Generale nell'elaborazione di un tale progetto di Dichiarazione riflette le incertezze ancora evidenti nel diritto internazionale consuetudinario sull'esistenza di norme che prevedano delle chiare obbligazioni sulla protezione dei beni culturali dalla distruzione intenzionale sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Per facilitare il lavoro degli undici esperti partecipanti, la Segreteria compose una prima Bozza, elaborata in termini molto generici, e basata sugli strumenti già esistenti per la protezione dei beni culturali. I partecipanti poterono inoltre avvalersi, nella loro analisi e stesura della bozza, di due studi: *The Destruction of the Buddhas of Bamitan and International Law* elaborato dal professor Francioni dell'Università di Siena; e *Le renforcement de la mise en oeuvre des conventions relatives à la protections des biens culturels* del professor Franckx e del signor Van Assche del Center of International Law, Free University of Bruxelles³⁰⁸. L'incontro di Bruxelles

306 Alla riunione parteciparono undici esperti ed altri osservatori. Il presidente e il vice-presidente del meeting furono rispettivamente il Professor Erik Franckx (Belgio) e il Professor Jiri Toman (Svizzera/ la Repubblica Ceca). La riunione fu ufficialmente aperta dal signor Yves Haesendonck, ambasciatore e delegato permanente del Belgio presso l'UNESCO, che ribadì il compito affidato agli esperti dal Direttore Generale, chiamato a formulare per la trentaduesima sessione della Conferenza Generale, una Bozza di Dichiarazione riguardante la Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale.

307 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in "Art, Antiquity and Law", 2004, p.219.

308 Cfr. Annesso II, punto B – *Organization of the meeting, nel Documento UNESCO 32 C/25 Draft UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio

sostanziamene discusse e successivamente riformulò il progetto della Segreteria. Successivamente, il testo risultante, venne leggermente modificato dalla Segreteria, allo scopo di renderlo coerente ai connotati tipici della Dichiarazione UNESCO (*soft-law* non vincolante)³⁰⁹. La bozza della Dichiarazione è stata in un secondo momento inclusa nel documento della Segreteria relativo alla trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO. Nello stesso atto si trova inoltre un commento, articolo per articolo, del progetto e il parere dissenziente di tre studiosi³¹⁰.

Il Preambolo della bozza fa riferimento alla missione generale dell'UNESCO relativa alla protezione dei beni culturali sottolineando, in primo luogo, i principi di base delle Convenzioni UNESCO relative alla tutela e salvaguardia del patrimonio culturale³¹¹ e, in seconda istanza, riferendosi ad altri strumenti internazionali³¹², in particolar modo a quelli relativi al campo del diritto internazionale umanitario. In tal modo viene evidenziato il forte collegamento esistente tra questi e la bozza di Dichiarazione, allo scopo di facilitare la loro co-esistenza ed enfatizzare la base morale ed umanitaria della stessa. Il gruppo di esperti ha preferito citare espressamente i più importanti strumenti internazionali piuttosto che sottintenderli semplicemente attraverso la formula “*all relevant instrument*” com'era invece stato proposto da uno degli esperti³¹³.

2003.

309 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.219.

310 Il Documento UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003, è disponibile online all'indirizzo web <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130780e.pdf>

Le riserve presentate dai tre studiosi (Dr Mohamed S. Amr, Dr Ariel W. Gonzales e il Signor Zaude Hailemariam) contenute nel III allegato, sono state consegnate alla segreteria prima di introdurre i cambiamenti editoriali necessari per rispettare la natura non vincolante e di *soft-law* che caratterizza la Dichiarazione. La versione corretta della Bozza di Dichiarazione ha preso in considerazione alcune delle riserve e delle opinioni contrastanti.

311 Vengono nominate la Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione dei beni culturali e naturali, la Raccomandazione del 1968 concernente la preservazione dei beni culturali in pericolo a causa di lavori pubblici o privati, la Raccomandazione del 1972 sulla protezione, a livello nazionale, dei beni culturali e naturali, la Raccomandazione del 1976 sulla salvaguardia e sul ruolo contemporaneo delle aree storiche e la Dichiarazione UNESCO del 2001 sulla diversità culturale.

312 Viene citato il Preambolo della Convenzione dell'Aja del 1954 relativa alla protezione dei beni culturali in tempo di conflitto armato, le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 (in modo particolare gli art. 27 e 56 della quarta Convenzione dell'Aja del 1907), lo Statuto del Tribunale Internazionale per i crimini dell'Ex-Jugoslavia e lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (in particolare gli articoli 8(2)(b)(ix) e 8(e)(iv).

313 Cfr. Annesso II, Punto d), *Resulting of the meeting – The Draft Declaration annotated by the Secretariat*, nel Documento UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003.

All'art.1, la Comunità Internazionale riconosce solennemente l'importanza della protezione dei beni culturali e naturali e ribadisce il proprio impegno, nell'ambito dell'UNESCO, a combattere la distruzione intenzionale (in qualsiasi forma essa si presenti) affinché tale patrimonio passa essere trasmesso alle generazioni future. L'art.2 è una delle disposizioni chiave della Bozza di Dichiarazione, perché stabilisce l'ambito di applicazione della stessa, sia in base alla materia – *ratione materiae* – (i beni culturali e naturali quando collegati ai beni culturali), sia in termini temporali – *rationi temporis* – (in tempo di pace e di guerra)³¹⁴. Nella redazione della bozza, era stato suggerito di circoscrivere il campo di applicazione al “*cultural heritage of outstanding universal (important) value*” richiamando la Convenzione UNESCO del 1972. Tale ipotesi è stata però scartata e il termine “*cultural heritage*” non è stato definito ma lasciato volutamente ampio per non escludere espressamente nessun bene mobile o immobile, di natura tangibile o intangibile³¹⁵. Con l'estensione del campo di applicazione sia ai beni culturali che a quelli naturali (quando questi sono legati ai primi), la Bozza della Dichiarazione risulta avere una portata più ampia di specifici strumenti come la Convenzione dell'Aja del 1954 e dei suoi due protocolli; seguendo parzialmente la dicotomia tra patrimonio culturale e naturale incorporata nella Convenzione UNESCO del 1972³¹⁶. Inoltre, la Bozza, includendo sia gli avvenimenti in tempo di pace che di guerra, affronta direttamente, in tutti i suoi aspetti e cause, la reale complessità della distruzione del patrimonio culturale. Ciò implica un campo di applicazione molto più ampio di quello trattato in strumenti specifici per la tutela in tempo di guerra; ed espone gli esperti alla difficile valutazione del preciso stato e contenuto del diritto internazionale (sia dei trattati che delle consuetudini), correntemente applicato contro la distruzione intenzionale dei beni culturali³¹⁷. Il secondo comma dell'art.2 è di importanza cruciale perché si focalizza sulla definizione di “distruzione intenzionale” intesa «*as an act intended to*

314 Cfr. Commento all'Art.2, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.224.

315 Cfr. Commento all'Art.2, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003.

316 Cfr. Commento all'Art.2, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, p.224, il quale evidenzia che «*the extension of the scope of the Declaration not only to cultural heritage but natural heritage as well when such heritage is linked to cultural heritage is a very important improvement covering cases such as the destruction of mixed cultural and natural sites*».

317 Cfr. Commento all'Art.2, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003.

destroy in whole or in part cultural heritage, thus compromising its integrity, in a manner which constitutes an unjustifiable offence to the principles of humanity and dictates of public conscience»³¹⁸. Benché la definizione adottata dalla commissione di esperti sia destinata a garantire un ampio utilizzo, l'ambito di applicazione risulta circoscritto a causa di un limite indotto. La soglia è definita dalla “maniera” in cui tale patrimonio viene distrutto: deve cioè costituire un'offesa ingiustificabile per i principi di umanità e per i dettami della pubblica coscienza. In tal modo la Bozza esclude dal suo ambito di applicazione, e quindi non vieta, gli atti di legittima distruzione dei beni culturali, come le autorizzazioni ai lavori pubblici condotte secondo quanto enunciato dagli strumenti internazionali, in primo luogo dalla Raccomandazione UNESCO del 1968³¹⁹. L'art.3 incoraggia gli Stati a intraprendere due tipi di azioni: in primo luogo, prendere le specifiche misure volte a prevenire, fermare, evitare e sopprimere gli atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale situato sia nel territorio di competenza, che nel territorio di altri Stati; in seconda istanza adottare le necessarie misure legali, amministrative, educative e tecniche per la protezione del patrimonio stesso; rendendo tale obbligo non assoluto ma soggetto alle risorse economiche a disposizione dello Stato. Queste ultime misure devono essere aggiornate periodicamente per adattare la tutela del patrimonio culturale agli standard nazionali e internazionali³²⁰. A seguito di un ampio dibattito sulla necessità di promuovere i principi delle Convenzioni esistenti e di incoraggiare gli Stati a ratificarle (se ancora non lo avevano fatto), il meeting ha deciso di esprimere tale volontà nel terzo comma dell'art.3, riguardante la Convenzione dell'Aja, i suoi due Protocolli e il I° e II° Protocollo della Convenzione di Ginevra. In questo articolo gli Stati vengono inoltre invitati a promuovere l'elaborazione e l'adozione di strumenti che alzino gli standard di protezione dei beni culturali e naturali. L'art.4 attiene alla protezione del patrimonio culturale in tempo di pace. Esso invita tutti gli Stati a salvaguardare i beni culturali in conformità con i principi e gli

318 Cfr. Art.2, Par.2, Annesso I, UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003.

319 Cfr. Commento all'Art.2, Annesso II, punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.225.

320 Cfr. Commento all'Art.3, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.225.

obiettivi della Convenzione sul patrimonio culturale del 1972 e di quattro Raccomandazioni UNESCO³²¹. Affrontando ogni tipologia di conflitto (a carattere internazionale, non internazionale e occupazioni incluse³²²), l'art.5 raccomanda agli Stati di intraprendere le loro azioni in tempo di guerra, in accordo con i principi e gli obiettivi della Convenzione dell'Aja, dei due Protocolli del 1954 e del 1999 e con tutte le future Convenzioni multilaterali che forniscano un più alto livello di protezione. Questo articolo è indirizzato soprattutto a quegli Stati Membri UNESCO che non abbiano ancora ratificato gli accordi sovra menzionati³²³. L'art.6 è, con gli articoli 2 e 7, una delle disposizioni cruciali della Bozza di Dichiarazione, in quanto attende la responsabilità dello Stato nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale. Benché la legislazione copra un vasto numero di casi, stabilisce allo stesso tempo delle “soglie”. La responsabilità dello Stato può essere infatti invocata quando lo Stato interessato intenzionalmente distrugge il patrimonio culturale o intenzionalmente fallisce nell'adottare le adeguate misure per proibire, prevenire, fermare e punire tale atto, perpetrato sul patrimonio culturale che «*must be of great importance for humanity, including such cultural heritage which is of special interest for the community directly affected by such destruction*»³²⁴. In pratica tale disposizione riguarderà principalmente, ma non esclusivamente, i monumenti e i siti del patrimonio culturale protetti dalla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale caratterizzato da un “eccezionale valore universale”, quelli iscritti all'*International Register of Cultural Property under Special Protection* stabilito dalla Convenzione dell'Aja, i siti inclusi nella *Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata* in virtù del II° Protocollo del 1999 o altri strumenti di portata universale dove i criteri di selezione sono simili o

321 Cfr. Commento all'Art.4, Annesso II, punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003, il breve elenco di strumenti selezionati dall'art.4 è stato approvato dalla maggioranza degli studiosi per la guida che fornisce agli Stati. Anche la Convenzione UNESCO del 2001 sul patrimonio culturale subacqueo è considerata uno strumento rilevante, ma non è stata espressamente menzionata perché non ancora entrata in vigore.

322 Aspetto molto importante perché le occupazioni possono avvenire senza atti di ostilità.

323 Cfr. Commento all'Art.5, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, pp.225-226.

324 Cfr. Art.6, Annesso I, UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003. Nel commento all'Art.6 viene specificato che le discussioni nate durante il meeting avevano chiaramente mostrato la necessità di trovare un equilibrio tra l'ampiezza del campo di applicazione (art.2) e un approccio pragmatico che limiti la responsabilità degli Stati a casi significativi. Dopo un intenso dibattito, tali casi sono stati individuati in quelli sopra riportati.

compatibili con i “criteri di grande importanza” adottati dalla Bozza della Dichiarazione³²⁵. L'art.6 sottolinea chiaramente che la responsabilità implica il dovere di provvedere alla riparazione: sotto forma di restauro dove tecnicamente possibile (tale criterio prende in considerazione l'unicità del bene ma purtroppo è applicabile solo nei casi in cui la distruzione è parziale e non irreversibile) o a un rimborso quando il bene è stato distrutto irrimediabilmente (la natura dell'ammontare non viene però predeterminata). La disposizione sulla compensazione corrisponde alla filosofia della bozza dell'art.36 relativa alla *Responsabilità degli Stati per atti internazionali illegittimi* adottato dall'International Law Commission durante la cinquantatreesima sessione (2001), che prevede l'obbligo da parte dello Stato responsabile «*to compensate for the damage caused thereby, in so far as such damage is made good by restitution*»³²⁶. All'art.7 viene invece affrontata la responsabilità penale individuale che, come già previsto per l'art.6, si riferisce alla distruzione intenzionale dei beni culturali di grande importanza per l'umanità, incluso il patrimonio culturale di speciale interesse per una comunità. Tale legge, fortemente influenzata dall'art.28 della Convenzione dell'Aja e (in particolare) dall'art.16, comma 1, del II° Protocollo³²⁷, incoraggia gli Stati membri dell'UNESCO a stabilire una giurisdizione e delle sanzioni penali adeguate per le persone che commettono atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale o per le persone che li ordinano. Benché la natura e il preciso contenuto di queste misure sia lasciato alla valutazione dello Stato interessato, viene richiesto che siano comunque in accordo con il diritto internazionale. Il secondo paragrafo dell'art.7, ricorda che tali disposizioni non riguardano esclusivamente i cittadini con la residenza nello Stato colpito, ma tutte le persone che risultino colpevoli in quel territorio indipendentemente dalla loro nazionalità. In altre parole questo articolo stabilisce anche una giurisdizione universale³²⁸. All'art.8, gli Stati Membri dell'UNESCO riconoscono il dovere di cooperare gli uni con gli altri e con l'UNESCO per proteggere il patrimonio culturale dagli atti di

325 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.226.

326 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.227.

327 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.227.

328 Cfr. Commento all'Art.7, Annesso II, punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO declaration concerning the international destruction of cultural heritage*, in “Art, Antiquity and Law”, 2004, p.227.

distruzione intenzionale. Tale dovere comporta però una “soglia” minima che si articola in almeno quattro diversi campi di attività quali: lo scambio di informazioni, la consultazione nel caso di distruzione imminente o effettiva, l'assistenza agli Stati nella promozione e realizzazione di programmi educativi, campagne di sensibilizzazione e prevenzione, ecc. e infine, l'assistenza giuridica e amministrativa. L'esempio della distruzione intenzionale dei Buddhas di Bamiyan era chiaramente nella mente di tutti gli esperti e fonte di ispirazione nell'elaborazione di questo articolo quando si stabilì la necessità di prevenire gli atti di distruzione volontaria³²⁹. L'art.9 infine, contiene una “clausola di sicurezza” per impedire che l'adesione alla Dichiarazione possa venir rifiutata da parte di alcuni Stati sul presupposto che essa possa indebolire le regole interne relative alla criminalizzazione in materia di violazione dei diritti umani e della legge internazionale umanitaria³³⁰.

c) La riformulazione della Bozza della Dichiarazione durante la 32^a

Conferenza Generale UNESCO

La Bozza di Dichiarazione fu quindi discussa durante la centosessantasettesima sessione del Consiglio Esecutivo UNESCO dove un certo numero di delegati ritenne necessarie ulteriori modifiche per adottare la Dichiarazione nell'ambito della successiva riunione della Conferenza Generale dell'UNESCO, fissata a Parigi dal 29 Settembre al 17 Ottobre 2003. Durante la seduta venne ribadito che: «*Recommends that the General Conference adopt, at its 32nd session, the draft UNESCO declaration concerning the intentional destruction of cultural heritage contained in document 32 C/25, taking into account the comments and suggestions presented during the 167th session of the Executive Board and the results of the meeting to be convened by the Secretariat before the General Conference with a view to submitting to the Conference a revised version of document 32 C/25*»³³¹.

329 Cfr. Commento all'Art.8, Annesso II, punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “IJCP”, 2002, p.228.

330 Cfr. Commento all'Art.9, Annesso II, Punto d), UNESCO 32 C/25 *Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 Luglio 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “IJCP”, 2002, p.228.

331 La 167 EX/Decision 5.6 è consultabile online al sito web <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132529E.pdf>.

Il 26 Settembre 2003 si tenne il primo meeting intergovernativo³³² informale per fornire alla Segreteria le opinioni degli Stati membri al fine di preparare un solido documento per la Conferenza Generale. Tale riunione diede origine ad una riformulazione della Dichiarazione, contenente alcune proposte terminologiche alternative rispetto alla bozza originaria³³³. La riunione evidenziò che tra gli Stati c'erano ancora molte divergenze legate essenzialmente al campo di applicazione (alcuni Stati erano favorevoli a disposizioni molto generiche mentre altri desideravano specificare l'ambito di applicazione); al riferimento di Strumenti esistenti e futuri (alcuni Stati chiesero di cancellare l'elencazione degli Strumenti Internazionali rilevanti e il riferimento a possibili Convenzioni future in grado di fornire degli standard di protezione più elevati); alla responsabilità degli Stati (alcuni Stati preferivano cancellare il riferimento al patrimonio culturale "di speciale interesse per la comunità colpita da tale distruzione" rendendo l'attribuzione della responsabilità internazionale condizionale usando il verbo "should" prima della parola "bear" ed eliminando il riferimento alla riparazione)³³⁴ e alla responsabilità individuale (come nel caso precedente alcuni Stati erano inclini ad eliminare il riferimento al patrimonio culturale "di speciale interesse per la comunità colpita da tale distruzione" e ad includere un paragrafo sulla giurisdizione universale³³⁵). Infine, venne proposto di inserire nel testo un nuovo articolo inerente la sensibilizzazione del pubblico: «tutti gli Stati dovrebbero garantire attraverso i mezzi a loro disposizione, la più ampia diffusione della Dichiarazione in esame tra il pubblico, attraverso l'organizzazione di pubbliche campagne di sensibilizzazione»³³⁶.

Il meeting non produsse però nessun concreto risultato poiché la posizione sostenuta dalla maggioranza degli Stati si opponeva fortemente a quella di alcuni partecipanti (Belgio, Italia e Ungheria) orientati verso l'adozione di un testo che enfatizzasse la

332 F. LENZERINI, *The UNESCO Declaration concerning the international destruction of cultural heritage: one step forward and two steps back*, in "IYIL", 2003, p.140 specifica che fino a quel momento la Bozza di Dichiarazione non era mai stata discussa dalla Conferenza Plenaria, ma solo da uno stretto e limitato gruppo di Stati membri.

333 UNESCO Document 32 C/INF.14, *Informal Meeting on the Draft UNESCO Declaration on the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 6 Ottobre 2003, disponibile online all'indirizzo <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001319/131968e.pdf>.

334 UNESCO Document 32 C/INF.14, *Informal Meeting on the Draft UNESCO Declaration on the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 6 Ottobre 2003, pp.4-5.

335 UNESCO Document 32 C/INF.14, *Informal Meeting on the Draft UNESCO Declaration on the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 6 Ottobre 2003; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in "IJCP", 2002, p.229.

336 Proposta Art.10, UNESCO Document 32 C/INF.14, *Informal Meeting on the Draft UNESCO Declaration on the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 6 ottobre 2003, p.6.

rilevanza del patrimonio culturale come un valore appartenente all'umanità nel suo insieme e, allo stesso tempo, attribuisse valore alle comunità locali che riflettono la loro identità attraverso il/nel loro patrimonio culturale³³⁷.

Per finalizzare il lavoro sul testo della Dichiarazione, la Segreteria convocò un gruppo-aperto di lavoro dal 10 al 12 Ottobre 2003, che rese possibili dei negoziati intergovernativi e l'elaborazione della versione finale della Dichiarazione. In questa fase furono eseguiti alcuni dei maggiori cambiamenti al testo originariamente steso dagli esperti a Bruxelles³³⁸. I principali punti di discussione durante l'incontro furono i seguenti³³⁹:

–*Preambolo*: il gruppo discusse l'inclusione o meno del riferimento al diritto del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia. Pochi Paesi erano favorevoli all'inserimento, mentre parecchi Stati si opposero invocando il carattere regionale di questo Tribunale.

–*Campo di Applicazione*: alcuni partecipanti desideravano includere nel campo di applicazione anche il patrimonio naturale, altri creare un collegamento con la Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale. Venne anche avanzata la proposta di dare una definizione di patrimonio culturale per gli scopi della Dichiarazione e, una Nazione, espresse il suo desiderio di includere espressamente i beni culturali intangibili. Il Presidente dell'incontro, il professor Scovazzi, ricapitolò infine il dibattito concludendo che i beni culturali intangibili non sono esclusi dall'ambito di applicazione della Dichiarazione.

– È stata discussa la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, inclusi i casi di occupazione. È emerso l'attuale formulazione della parte V.

– Le sezioni VI e VII sulla responsabilità degli Stati e Individuale sono state le disposizioni più discusse. I presenti decisero di includere in questo capitolo un esplicito riferimento alla responsabilità degli Stati. Per enfatizzare il carattere di tale legge decisero di omettere il condizionale “*should*” prima di “*bear*” e di focalizzarsi piuttosto sui patrimonio culturale da proteggere. Si stabilì perciò di applicare la

337 F. LENZERINI, *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “*IYIL*”, 2003, p.140.

338 F. LENZERINI, *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “*IYIL*”, 2003, p.140.

339 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in “*Art, Antiquity and Law*”, 2004, p.230.

“*responsability clause*” al patrimonio culturale di grande importanza per l'umanità; a prescindere dal fatto che sia o meno iscritto ad una lista tenuta dall'UNESCO o da altre organizzazioni intergovernative. La vera conseguenza di questo dibattito è stata quella di fissare una soglia chiara limitando la responsabilità nella misura prevista dal diritto internazionale.

– Nella discussione sulla VII sezione relativa alla responsabilità individuale, i partecipanti decisero di applicare questa condizione ai trasgressori che commettevano atti di distruzione intenzionale verso “il patrimonio culturale di grande importanza per l'umanità” anche se non iscritto a liste detenute dall'UNESCO o da altre organizzazioni intergovernative; oppure a coloro che ordinano tale crimine.

La versione finale della Dichiarazione fu sottoposta per la prima volta alla Conferenza Plenaria il giorno previsto per l'adozione della stessa, senza il tempo per ulteriori discussioni³⁴⁰. La sezione Plenaria della Conferenza Generale adottò la Dichiarazione il 17 Ottobre 2003. Tutte le sei versioni (arabo, cinese, inglese, russo, francese e spagnolo) furono successivamente armonizzate da una lettura del Comitato. Il testo risultante si compone di un ampio preambolo e dieci articoli³⁴¹.

Sezione III – La Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale

a) Il Preambolo e il campo di applicazione

Il primo contenuto del preambolo ricorda i fattori scatenanti che hanno portato l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ad elaborare una Dichiarazione in questa materia; ovvero la distruzione dei Buddha di

340 F. LENZERINI, *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “IYIL”, 2003, p.140; precisa che, essendo la Dichiarazione adottata così com'era, senza ulteriori discussioni e/o confronti, questo solleva il dubbio se il contenuto della Dichiarazione riflette veramente i sentimenti della Comunità Internazionale sulla questione in oggetto.

341 Il testo ufficiale della Dichiarazione è consultabile online nel sito: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ; La traduzione italiana (non ufficiale, a cura di M. Grazia Baccolo) è rintracciabile al seguente indirizzo: http://www.dsmnet.it/micr/notiziarionuovo/Dichiarazione_Unesco.pdf .

Bamiyan per opera dei Talebani dell'Afghanistan. Il sentimento di generale riprovazione che questo fatto ha suscitato; nonché la forte preoccupazione per il numero crescente di atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale. Significativa è, qualche contenuto dopo, l'affermazione del legame esistente tra il patrimonio culturale e i diritti umani, in particolare quelli aventi natura collettiva³⁴²: «cosciente che il patrimonio culturale è una componente importante dell'identità culturale delle comunità, gruppi, ed individui, e della coesione sociale, dal momento che la sua distruzione intenzionale può avere delle conseguenze che possono essere pregiudizievoli sulla dignità umana e sui diritti dell'uomo»³⁴³.

Il Preambolo ricorda l'evoluzione che ha interessato le norme del diritto internazionale consuetudinario applicabili, sia in tempo di pace, che in tempo di guerra, in materia di protezione del patrimonio culturale³⁴⁴. Inoltre richiama alcuni principi fondamentali dei principali strumenti in materia tra cui: il Preambolo della Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato³⁴⁵, i principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato stabiliti dalla Convenzione dell'Aja del 1899 e del 1907, in particolar modo gli art. 27 e 56 del regolamento annesso alla quarta Convenzione dell'Aja del 1907³⁴⁶; le disposizioni degli articoli 8, par.2, lett.b), n°IX e 8, par.2, lett.e), n°IV dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale³⁴⁷ e quelle dell'articolo 3(d)

342 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p. 172.

343 Cfr. V Paragrafo del Preambolo, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

344 Cfr. VIII Paragrafo del Preambolo, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

345 Cfr. VI Paragrafo del Preambolo, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003, il Preambolo afferma che «gli attentati perpetrati verso i beni culturali a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono attentati al patrimonio culturale dell'umanità intera».

346 Cfr. VI Paragrafo del Preambolo, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003; l'art. 27 del regolamento della IV Convenzione dell'Aja afferma che «Negli assedi e bombardamenti devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono raccolti malati e feriti, a condizione che essi non siano contemporaneamente adoperati per scopi militari. Il dovere degli assediati è di contrassegnare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all'assediate»; mentre l'art. 56 «i beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla beneficenza e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata».

347 Cfr. IX Paragrafo del Preambolo, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003; gli articoli 8(2) (b) (ix) e 8(2) (e) (iv) dichiarano, tra le altre cose che, sono considerati gravi violazioni delle legge, sia nei conflitti armati a carattere internazionale che non «dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i

dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia³⁴⁸. All'art.1 viene riconosciuta l'importanza della protezione del patrimonio culturale e ribadito il proposito di combattere la distruzione intenzionale dello stesso sotto ogni forma; allo scopo di tramandarlo alle generazioni future³⁴⁹. L'art. 2 concerne invece l'ambito di applicazione, e si compone di due paragrafi. Il primo evidenzia che la Dichiarazione riguarda l'intero patrimonio culturale, sia esso mobile o immobile, tangibile o intangibile, senza la necessità che sia di eccezionale valore universale³⁵⁰; i siti naturali sono inclusi nel momento in cui sono luoghi legati al patrimonio culturale. Il secondo comma è invece dedicato alla definizione di *distruzione intenzionale*: «*for the purposes of this Declaration “intentional destruction” means an act intended to destroy in whole or in part cultural heritage, thus compromising its integrity, in a manner which constitutes a violation of international law or an unjustifiable offence to the principles of humanity and dictates of public conscience, in the latter case in so far as such acts are not already governed by fundamental principles of international law*»³⁵¹. L'aggiunta di “*in so far as such acts are not already governed by fundamental principles of international law*”, proposta dagli Stati Uniti durante le riunioni del gruppo di lavoro, dovrebbe essere interpretata nel senso che una distruzione intenzionale del patrimonio culturale che dia luogo ad una violazione inammissibile dei principi di umanità e delle esigenze della coscienza pubblica sarebbe comunque lecita, se già consentita da fondamentali principi di diritto internazionale³⁵². Tale aggiunta rappresenta allo stesso tempo un'evoluzione della *Clausola Martens*³⁵³, che nella Dichiarazione viene

feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari».

348 Cfr. IX Paragrafo del Preambolo, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003; lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia all'art. 3(d) afferma che rientrano nelle violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra «sequestro, distruzione o danneggiamento deliberato di edifici dedicati al culto, all'assistenza, all'educazione, alle arti o alle scienze, di monumenti storici e opere d'arte o di scienza».

349 Cfr. Art. 1, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

350 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.176.

351 Cfr. Art. 2, Par. 2, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

352 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.177, il quale ricorda che tra questi “principi fondamentali” vi sarebbe la regola per cui non è consentito impiegare i beni culturali per scopi militari, con la conseguenza quindi, in pratica, che la Dichiarazione consentirebbe di distruggere intenzionalmente un bene usato dal nemico a fini militari.

353 La *Clausola Martens*, nata per esplicitare il fatto che, durante un conflitto armato, in mancanza di leggi contenute in trattati, si seguono le norme consuetudinarie, i principi di umanità e le esigenze della coscienza pubblica; venne inserita per la prima volta nel Preambolo alla Seconda

accoppiata da un'eccezione in base alla quale l'applicazione dei principi di umanità e delle esigenze della coscienza pubblica è subordinata all'assenza di principi fondamentali del diritto internazionale³⁵⁴. Era stato inoltre discusso il fatto che la distruzione oltre che “intenzionale”, nel senso il fatto sia voluto da chi agisce o incarica di agire, deve essere anche “consapevole”, nel senso che l'agente deve essere perfettamente cosciente del fatto che ciò che viene distrutto è un bene appartenente al patrimonio culturale. La Dichiarazione non entra comunque in queste sottili distinzioni e sembra che il secondo requisito possa essere considerato implicito nella condizione dell'intenzionalità³⁵⁵.

b) La protezione del Patrimonio Culturale

Gli articoli della Dichiarazione UNESCO che nel concreto riguardano le misure che gli Stati dovrebbero adottare per la protezione del patrimonio culturale dalla distruzione intenzionale sono il 3, 4, 5 e 8. L'art.3 si occupa delle misure destinate a combattere la distruzione intenzionale, e si compone di quattro paragrafi. Al paragrafo 1, si evidenzia che «*States should take all appropriate measures to prevent, avoid, stop and suppress acts of intentional destruction of cultural heritage, wherever such heritage is located*»³⁵⁶. Con la formula “*wherever such heritage is located* – ovunque tale patrimonio sia situato” viene in questo modo colmata una lacuna lasciata dal progetto del gruppo di esperti, che non avevano considerato il patrimonio situato in luoghi non sottoposti a tutela nazionale, come l'alto mare o il continente antartico³⁵⁷. In aggiunta, la disposizione in oggetto (così come per la quasi

Convenzione dell'Aja del 1899, sulle leggi ed usi della guerra terrestre: «le Alte Parti contraenti giudicano opportuno stabilire che nei casi che non hanno potuto essere previsti nelle disposizioni da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto l'egida e la signoria dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi vigenti fra gli Stati civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica»; ed è stata poi ripresa in altri successivi trattati.

354 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp. 177-178.

355 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p. 178.

356 Cfr. Art. 3, Par. 1, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

357 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p. 178.

totalità delle successive direttive) viene fortemente indebolita dall'uso del condizionale “*should*”. Questo termine risulta essere totalmente inutile all'interno di una Dichiarazione: per la sua natura di *soft-law* questo tipo di strumento non è in grado di creare obblighi a carattere imperativo e la frequenza dell'uso del termine “*should*” sembra invece dimostrare che la preoccupazione della maggioranza dei negoziatori era preservare gli interessi interni allo Stato, piuttosto che produrre uno strumento con lo scopo effettivo di salvaguardare il patrimonio culturale dell'intera umanità³⁵⁸. Nonostante l'uso costante del condizionale “*should*”, al paragrafo 2 la Dichiarazione raccomanda agli Stati di «*adopt the appropriate legislative, administrative, educational and technical measures, within the framework of their economic resources, to protect cultural heritage and to revise them periodically with a view to adapting them to the evolution of national and international cultural heritage protection standards*»³⁵⁹. In aggiunta, gli Stati sono chiamati a sforzarsi, con ogni mezzo appropriato, per garantire il rispetto del patrimonio culturale nella società, soprattutto attraverso programmi di sensibilizzazione, educazione e informazione³⁶⁰. La Dichiarazione inoltre raccomanda agli Stati che già non lo siano di divenire parti dei principali trattati del diritto internazionale di guerra (Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, i due Protocolli del 1954 e del 1999 e dei Protocolli aggiuntivi I e II delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949) e di promuovere l'adozione di strumenti giuridici che assicurino un più elevato livello di protezione del patrimonio culturale³⁶¹.

Agli articoli 4 e 5 la Dichiarazione UNESCO raccomanda agli Stati di operare in conformità con gli obiettivi e i principi dei diversi strumenti relativi alla protezione

358 F. LENZERINI, *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “IYIL”, 2003, p.141; SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp. 173-174 il quale ricorda che un simile obbligo era stato espresso in termini ben più vincolanti sia all'interno della Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale che, per il tempo di guerra, dal Primo Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra; LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.18.

359 Cfr. Art. 3, Par. 2, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

360 Cfr. Art. 3, Par. 3, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

361 Cfr. Art. 3, Par. 4, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

del patrimonio culturale in tempo di pace³⁶² e di agire, se coinvolti in un conflitto, in conformità con il diritto internazionale consuetudinario e i principi e gli obiettivi degli accordi internazionali e delle raccomandazioni UNESCO³⁶³. Significativa all'art. 5 la precisazione che il dovere di protezione del patrimonio culturale vale in qualsiasi tipologia di conflitto: nazionale, internazionale e in caso di occupazione.

L'art. 8 infine riguarda la cooperazione internazionale in vista della protezione del patrimonio culturale. Gli Stati vengono esortati in primo luogo a cooperare tra loro e con l'UNESCO; e vengono elencate una serie di misure utili allo scopo, quali «(i) *provision and exchange of information regarding circumstances entailing the risk of intentional destruction of cultural heritage; ii) consultation in the event of actual or impending destruction of cultural heritage; iii) consideration of assistance to States, as requested by them, in the promotion of educational programs, awareness-raising and capacity-building for the prevention and repression of any intentional destruction of cultural heritage; iv) judicial and administrative assistance, as requested by interested States, in the repression of any intentional destruction of cultural heritage*»³⁶⁴. Nel secondo paragrafo gli Stati vengono esortati a prendere tutte le misure, in conformità con il diritto internazionale, per collaborare con gli altri Stati coinvolti, al fine di definire le competenze di ciascuno in merito alle persone che hanno commesso o dato l'ordine di commettere atti illeciti sul suo territorio, e le sanzioni penali adeguate da applicare³⁶⁵.

Punto importante è anche l'articolo 10, in cui gli Stati vengono invitati a prendere

362 Cfr. Art. 4, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003; gli strumenti elencati sono la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, la Raccomandazione del 1956 che definisce i principi internazionali nell'applicazione in materia di siti archeologici, la Raccomandazione del 1968 concernente la conservazione dei beni culturali messi in pericolo da lavori pubblici o privati, la Raccomandazione del 1972 concernente la protezione, sul piano nazionale, del patrimonio culturale e naturale e la Raccomandazione del 1976 sulla salvaguardia dei complessi storici o tradizionali e del loro ruolo nella vita contemporanea.

363 Cfr. Art. 5, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003. LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.18 secondo lo studioso nella Dichiarazione vengono adottate delle “non-posizioni” per le questioni più controverse. In questo caso, quello che avrebbe dovuto essere lo scopo principale della Dichiarazione, ovvero condannare il maniera ferma e incondizionata la distruzione del patrimonio culturale perpetrata dagli Stati, entro i confini del proprio territorio, è stato realizzato in modo insoddisfacente.

364 Cfr. Art.8, par. 1, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

365 Cfr. Art. 8, par. 1, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

tutte le misure possibili per diffondere e far conoscere, attraverso soprattutto campagne di sensibilizzazione, la Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale dei beni culturali sia al grande pubblico, ma anche alle comunità vulnerabili³⁶⁶

c) La responsabilità degli Stati e individuale

Gli articoli 6 e 7, che affrontano rispettivamente la responsabilità degli Stati e quella penale individuale, sono senza alcun dubbio le disposizioni più significative della Dichiarazione. L'art. 6 dichiara che lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio culturale “*of great importance for humanity*” o che intenzionalmente si astiene dal prendere le misure più appropriate per bloccare, prevenire, far cessare e sanzionare ogni forma di distruzione intenzionale di tale patrimonio, si assume la responsabilità di tale distruzione nella misura prevista dal diritto internazionale. I beni in oggetto, benché di grande valore per l'umanità, non devono essere necessariamente iscritti alla lista UNESCO o nella lista di un'altra organizzazione internazionale³⁶⁷.

Nel testo finale della Dichiarazione viene quindi precisato che gli obblighi derivati da un illecito incombono su tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro adesione all'UNESCO; però rispetto al testo proposto dal gruppo di esperti cade il riferimento al “patrimonio di speciale interesse per la comunità colpita da tale distruzione” che voleva coprire i casi di quei beni culturali che, pur non essendo di grande importanza per l'umanità, presentano uno speciale interesse per una determinata comunità, come una minoranza etnica o i seguaci di un credo religioso³⁶⁸. Inoltre non vengono più specificate le conseguenze per gli Stati, derivanti dalla distruzione intenzionale, quali il restauro (se possibile) o il risarcimento; che sono sostituiti da un generico richiamo alle disposizioni del diritto internazionale³⁶⁹.

366 Cfr. Art. 10, Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio Culturale, Parigi, 2003.

367 Cfr. Art. 6, Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione intenzionale del patrimonio culturale, Parigi, 2003.

368 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp.179-180; anche F. LENZERINI, *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “IYIL”, 2003, p.142, ritiene che la cancellazione di questo decreto rappresenta una seria regressione della politica dell'UNESCO nel campo della diversità culturale il cui significato si basa, *inter alia*, sul fatto che l'importanza internazionale del patrimonio culturale non può essere solo legato al suo eccezionale valore universale, ma anche alla sua particolare rilevanza per le persone che lo hanno creato e conservato.

369 Per SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in

L'art.7, concernente la responsabilità penale individuale, stabilisce che «*States should take all appropriate measures, in accordance with international law, to establish jurisdiction over, and provide effective criminal sanctions against, those persons who commit, or order to be committed, acts of intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, whether or not it is inscribed on a list maintained by UNESCO or another international organization*»³⁷⁰.

Anche in questo caso, confrontando l'articolo del testo finale con lo stesso del progetto del gruppo di esperti, si nota che è stato tolto il riferimento al “patrimonio di speciale interesse per la comunità colpita da tale distruzione”. Non solo l'ambito di applicazione della Dichiarazione viene così notevolmente ridotto, ma viene seriamente contraddetta la strategia a cui l'UNESCO affida la propria battaglia per la tutela del patrimonio culturale, ovvero la tutela della differenze culturali³⁷¹. Inoltre la Dichiarazione, cancellando tutto il secondo paragrafo dell'articolo in questione redatto dal gruppo di esperti, ha scartato l'ipotesi di suggerire agli Stati una giurisdizione nazionale universale, in materia penale, nei confronti degli individui imputati di atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo in cui si è verificato l'illecito. L'invito a stabilire una giurisdizione simile è sostituito (nel seguente art.8) da un sollecito a cooperare con gli altri Stati coinvolti, cioè con quelli che presentano un

Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.180 questo cambiamento del testo risulta incomprensibile, dato che il restauro o l'indennizzo sono le due principali conseguenze che il diritto internazionale collega al compimento di un fatto illecito. Egli evidenzia inoltre, che anche nel progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato dalla Commissione di Diritto Internazionale nel 2001 (Doc. delle Nazioni Unite A/RES/56/83 del 28 gennaio 2002 consultabile online nel sito: <http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/56/83>) sulla base delle ordinarie norme sull'illecito internazionale, esiste l'obbligo di riparazione, anche per la distruzione intenzionale e ingiustificata di beni culturali che non presentano grande importanza per l'umanità.

370 Cfr. Art. 7, Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione intenzionale del patrimonio culturale, Parigi, 2003.

371 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, pp.247; LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.20 secondo cui «tutto ciò non tiene conto dell'evoluzione dell'importanza del patrimonio culturale non soltanto sulla base della presunta percezione “universale” del valore dello stesso, ma anche secondo un'accezione “decentrata” di esso quale espressione fondamentale dell'identità e della diversità dei popoli [...] riconosciuta oggi dalle Convenzioni sul patrimonio culturale intangibile e sulla diversità delle espressioni culturali e fondamentale prerequisito per il godimento effettivo di numerosi diritti umani individuali», benché poi affermi che tale mancanza è comunque in parte parzialmente mitigata dalla genericità della terminologia utilizzata “*the great importance for humanity*” è da interpretarsi in modo evolutivo e suscettibile di comprendere anche gli elementi del patrimonio in oggetto che non erano nella mente dei negoziatori al momento dell'adozione della Dichiarazione».

legame con la vicenda dal punto di vista territoriale o personale³⁷². L'art. 9 infine, tratta le sanzioni per gravi violazioni dei diritti umani, riconoscendo il rispetto delle regole internazionali concernenti la qualifica penale in materia: «*In applying this Declaration, States recognize the need to respect international rules related to the criminalization of gross violations of human rights and international humanitarian law, in particular, when intentional destruction of cultural heritage is linked to those violations*»³⁷³.

d) I limiti della Dichiarazione

La visione che gli studiosi hanno della Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale, non risulta essere delle più rosee. Secondo parte della dottrina, la Dichiarazione nella sua forma conclusiva «non realizza l'auspicio di portare chiarimenti a quelle norme consuetudinarie che presentino un contenuto ancora incerto e di contribuire allo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di distruzione del patrimonio culturale»³⁷⁴. Per di più, il fatto che si sia scelto di redigere una Dichiarazione (non direttamente produttiva di diritti e obblighi) piuttosto che un trattato, sottintende la preferenza di parecchi Stati verso uno strumento di natura più politica che giuridica. Benché la Dichiarazione non venga intesa come uno strumento “dannoso”³⁷⁵, non è neppure considerata un atto “utile” (ovvero uno strumento che porti un valore aggiunto ai trattati vigenti) proprio a causa del contenuto piuttosto povero³⁷⁶. Altri contributi molto più duri, evidenziano

372 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.181.

373 Cfr. Art. 9, Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione intenzionale del patrimonio culturale, Parigi, 2003; SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.181 ritiene che la disposizione rimane molto generica e che il progetto del gruppo di esperti contenga una norma più soddisfacente.

374 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.173.

375 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, p.173; dove per “dannoso” intende uno strumento che abbassi il livello di protezione conseguito attraverso i trattati internazionali vigenti. La Dichiarazione non è uno strumento dannoso perché, nonostante l'uso di un linguaggio esortativo (*should*) non intende rappresentare un passo indietro rispetto alle norme vigenti ma piuttosto si propone di favorire lo sviluppo di norme maggiormente protettive del patrimonio culturale.

376 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti*

che la Dichiarazione, sebbene rappresenti un passo avanti nel contesto della protezione internazionale³⁷⁷, potrebbe anche essere vista come una regressione se comparata con la recente evoluzione della materia, in quanto «non riconoscere adeguatamente i risultati più rilevanti ottenuti dallo sviluppo di questa norma, in ultima analisi rappresentato dalla condanna unanime da tutta la Comunità Internazionale della distruzione deliberata dei Buddhas di Bamyán, oltre che dalla crescente rilevanza raggiunta dalla protezione del patrimonio culturale nel contesto del diritto penale internazionale»³⁷⁸. Secondo questa dottrina, la Dichiarazione si presenta come “un'occasione persa”, andando a privilegiare una connotazione del valore del patrimonio culturale statica e ormai datata, che non tiene conto dell'importanza di questo patrimonio quale elemento fondamentale dell'identità delle singole comunità che lo rendono “vivo” e in esso si identificano³⁷⁹. D'altro canto la Dichiarazione non poteva che cadere nelle critiche di quanti sostengono la vigenza, nell'ordinamento internazionale, di una norma consuetudinaria che vieti agli Stati comportamenti distruttivi del patrimonio culturale situato nel proprio territorio in tempo di pace. Genericità e cautela del testo finale, la mancanza di un richiamo alla nozione di “crimini contro il patrimonio comune dell'umanità”, l'inserimento nel testo definitivo degli articoli VI e VII delle espressioni “*extent provided for by international law*” e “*in accordance with international law*” confermano quanto già traspare dalle dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati nelle sedi internazionali in occasione della distruzione dei

armati, Milano, 2007, p.176 il quale tra le altre cose ricorda che alcuni Stati (Belgio, Ungheria e Italia) hanno precisato che avrebbero preferito un testo dal contenuto più avanzato.

377 LENZERINI F., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “IYIL”, 2003, p.143; la Dichiarazione costituisce per lo studioso, un passo avanti sia per la sua stessa adozione che per la sua esistenza; nonché per l'idea che gli sta alla base.

378 LENZERINI F., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in “IYIL”, 2003, p.145 dichiara che non si può ignorare il fatto che l'UNESCO ha perso l'occasione preziosa di utilizzare la distruzione dei Buddha di Bamyán per portare un miglioramento significativo nel contesto della protezione internazionale del patrimonio culturale; LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), 2008, *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, p.18.

379 LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace*, 2008, p.19, escludendo comunque l'affermazione presente nel preambolo che dice «*cultural heritage is an important component of the cultural identity of communities group and individuals, and of social cohesion, so that its intentional destruction may have adverse consequences on human dignity and human rights*».

Buddha³⁸⁰. Un'altra parte della dottrina³⁸¹, ritiene invece che l'adozione della Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione Intenzionale dei beni culturali, abbia mandato un forte messaggio, ribadendo la profonda preoccupazione della comunità internazionale nel prevenire tutti gli atti di distruzione e, di punire, nel caso si verificassero, i colpevoli. Il fatto che non sia confermata l'esistenza di una consuetudine, in tempo di pace, che impedisca la distruzione del patrimonio culturale nel territorio su cui tale bene è collocato, non costituisce un motivo sufficiente per considerarle la Dichiarazione un elemento di confusione o un'occasione persa. Si può piuttosto osservare, che tale strumento registra l'emergere di un crescente consenso politico nella Comunità internazionale sull'opportunità di responsabilizzare gli Stati per la distruzione dei beni culturali situati nel loro territorio; e garantire la protezione dei responsabili³⁸². La Dichiarazione, da sola, non in grado di prevenire i futuri atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ma innegabilmente rappresenta un nuovo passo verso la messa al bando della distruzione³⁸³. Nota davvero stonante si ha piuttosto per il fatto che, con la riduzione dell'ambito di applicazione della Dichiarazione, viene seriamente contraddetta la strategia a cui l'UNESCO consegna la propria battaglia per la tutela del patrimonio culturale, ovvero la tutela della differenze culturali³⁸⁴.

380 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, pp.246.

381 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, pp.246.

382 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2009, pp.246.

383 HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in "Art, Antiquity and Law", 2004, p.236; LEANZA U., *Lo stato dell'arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in "La comunità internazionale", 2011, p.385 ritiene che «il testo rappresenti un importante punto di riferimento per la tutela giuridica internazionale del patrimonio culturale, in tempo di pace e in tempo di guerra; [...] benché, al di là del suo contenuto specifico, sia il testo della Dichiarazione, sia le vicende che hanno condotto alla sua adozione, evidenziano con estrema chiarezza l'opinione della Comunità internazionale riguardo alla concezione unitaria del patrimonio culturale a livello internazionale ed all'importanza per tutti i soggetti di ciascuno suo elemento e di ciascuna sua componente».

384 Vedi sopra Paragrafo c) La responsabilità degli Stati ed individuale.

CAPITOLO 3
CASE STUDIES

Sezione 1 – La distruzione intenzionale del patrimonio culturale in Bosnia Erzegovina: il caso del Ponte di Mostar

a) Lo Stari Most³⁸⁵

La città di Mostar, abitata da circa 114.000 persone, è una delle città più importanti della regione Erzegovina. Si trova a sud ovest rispetto la capitale Sarajevo, lungo il fiume Neretva, nel punto più stretto della Gola lungo cui scorre il fiume. Il Neretva ha funto storicamente da barriera per gli spostamenti da est a ovest attraverso la Bosnia: la gola del fiume divide infatti l'Erzegovina dell'est (Montenegro, Serbia, Bulgari) dall'Erzegovina dell'ovest e la costa adriatica. La città di Mostar si sviluppò perché era il luogo in cui il ponte attraversava il fiume che formando un percorso necessario ai commercianti, ai viaggiatori e agli eserciti per passare dal lato est al lato ovest e vice versa. Grazie al ritrovamento di cinte murarie e cimiteri fortificati, è noto agli studiosi che fin dalla preistoria era presente un insediamento umano lungo il fiume Neretva, tra la collina Hum e la montagna Velez. Poco si sa di Mostar nel periodo medievale, anche se le basiliche cristiane della tarda antichità probabilmente continuarono a rimanere in uso. Secondo gli storici esisteva però un ponte sin dal medioevo. I primi riferimenti risalgono infatti al 1452. Il ponte medievale era in legno, sospeso con delle catene e, secondo le testimonianze del tempo, ondeggiava a tal punto che la gente temeva per la propria incolumità attraversandolo. Il ponte veniva utilizzato soprattutto per i traffici regionali. Tali commerci includevano presumibilmente le truppe turche che lo attraversavano quando dovevano conquistare l'ovest dell'attuale Erzegovina e la Dalmazia; e i viaggiatori che trasportavano beni dalla Costa Atlantica per essere spediti nei porti attorno al Mediterraneo. Alcuni storici sostengono tra l'altro che la precaria costruzione del ponte in legno condizionò fortemente i primi sviluppi di Mostar. Benché gli insediamenti si sono sviluppati lungo entrambe le rive del fiume, la città crebbe maggiormente lungo il lato sinistro/orientale. Lo sviluppo dei distretti residenziali e dei mercati sulla riva sinistra è attribuito al fatto che solo coloro che avevano effettivamente bisogno di

385 Le informazioni di questa sezione fanno riferimento a UNESCO (a cura di), *Old bridge area of the old city of Mostar*, consultabile alla pagina web <http://whc.unesco.org/en/list/946> ; COWARD M., *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, 2009, pp.2-3; ArchNet (a cura di), *Stari Most*, consultabile al sito http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=8902 ; Bosnia Institute (a cura di), *Mostar and Stari Most*, online alla pagina <http://www.bosnia.org.uk/bosnia/viewtype.cfm?typeID=349> .

attraversare il ponte lo facevano: si ipotizza quindi che il flusso di traffico nella regione andasse principalmente da est a ovest (che è infatti la direzione verso cui andava la forza colonizzatrice dell'impero ottomano al tempo).

Mostar passò sotto il dominio musulmano nella seconda metà del quindicesimo secolo. Alla metà del sedicesimo secolo il ponte di legno era diventato impraticabile e così i cittadini di Mostar chiesero al Sultano Solimano il Magnifico (1520-1566) di autorizzarne la costruzione di uno nuovo. Edificato tra il 1557 e il 1566 dall'architetto ottomano Hayreddin, allievo del maestro architetto Sinan, il ponte è conosciuto per l'eleganza e l'ingegnosa struttura della sua esile campata con un unico arco in muratura. Aveva una lunghezza ventinove metri, altezza di venti metri e una carreggiata larga quattro metri. La volta a sostegno della carreggiata era spessa 77 centimetri. L'intera struttura venne costruita in pietra *tenelija* locale, un calcare chiaro noto per la sua resistenza fisica e chimica. Le singole pietre furono fissate assieme da staffe di ferro e poi unite con piombo fuso. Il ponte fu successivamente fortificato alle due estremità con delle torri: la torre sulla sponda occidentale del Neretva è conosciuta come la *Halebinovka* o *Celovina Tower* e risale al XVII secolo; quella sul lato est è nota come il *Tara*, o *Herceguša Tower* e risale al XVI secolo.

Il ponte fu inizialmente soprannominato il "Ponte grande", ma successivamente, in seguito alla costruzione di parecchi altri ponti lungo la Neretva, divenne noto come il "Ponte Vecchio" (*Stari Most*). È importante evidenziare che il ponte fu costruito da un gruppo eterogeneo di artigiani, provenienti da contesti culturali diversi, tanto da essere definito un progetto "multireligioso"³⁸⁶. Per questo motivo, secondo alcuni studiosi, la componente della forza-lavoro è simbolica: un presagio dell'eterogeneità che caratterizzerà Mostar sotto il dominio Ottomano, e più tardi austro-ungarico³⁸⁷.

La costruzione dello *Stari Most* fu fondamentale per la città di Mostar per varie ragioni. Tra le altre, come detto sopra, finché non venne costruito il ponte di pietra l'attraversata era pericolosa; e, andando la maggior parte dei traffici da est a ovest, l'insediamento si era concentrato nel lato sinistro/orientale del fiume. La costruzione dello *Stari Most* ebbe un profondo effetto sull'insediamento della sponda orientale della Neretva nel momento in cui fu possibile l'espansione nella riva occidentale.

Lo *Stari Most* permise in questo modo lo sviluppo e l'espansione della cittadina,

386 SELLS M., *The bridge betrayed. Religion and genocide in Bosnia*, in "University of California Press", 1996, p.94.

387 SELLS M., *The bridge betrayed. Religion and genocide in Bosnia*, in "University of California Press", 1996, p.94.

assicurando l'emergere della stessa come importante centro regionale. Inoltre, con l'espandersi dell'insediamento, lo *Stari Most* rese possibile l'unione della comunità – effettivamente divisa in due dalla gola della Neretva – in una singola città.

Per di più, il ponte ha dato il nome alla crescente comunità. Si dice che gli abitanti di Mostar riferiscono a se stessi come “*Mostari*”, ovvero “i guardiani del ponte” poiché originariamente questo termine si riferiva alle guarnigioni che proteggevano e controllavano questa vitale strada di commerci.

b) La distruzione dello Stari Most³⁸⁸

All'incirca attorno alle 10.15 della mattina del 9 Novembre 1993, il Ponte Vecchio, collassò nel fiume Neretva.. Sopravvissuto ai cataclismi naturali e alle guerre, il ponte venne distrutto alla fine dalle forze Croate della Bosnia Erzegovina, intente nella divisione etnica della città di Mostar. Nonostante avesse precedentemente combattuto per proteggere lo *Stari Most* dagli attacchi dei Serbi della Bosnia Erzegovina, il Consiglio di Difesa Croato (sigla HVO, esercito Bosniaco-Croato) sottopose il ponte a un sostenuto bombardamento che iniziò la mattina dell'8 Novembre 1993.

Lo *Stari Most* aveva precedentemente subito diversi attacchi da parte dell'esercito Serbo della Bosnia Erzegovina durante le prime fasi della guerra in Bosnia. I Serbi avevano sia colpito il ponte che reso lo stesso impraticabile a causa del fuoco dei cecchini, fino alla ritirata avvenuta alla fine del 1992. Purtroppo però, fu la seconda parte della guerra a Mostar la più feroce e cruenta, in cui i Croati della Bosnia Erzegovina si rivoltarono contro i loro alleati Mussulmani-Bosniaci (Bosgnacchi), che fu la più feroce. Secondo la strategia sponsorizzata dal presidente croato Franjo Tudjman, il territorio occupato dai Croati della Bosnia Erzegovina doveva infatti diventare uno staterello indipendente chiamato “*Herceg-Bosna*”. L'*Herceg-Bosna* sarebbe stata una patria per tutti i Croati della Bosnia Erzegovina, eventualmente unita alla madrepatria Croazia. Mostar, secondo il piano, doveva diventare la capitale di questa nuova entità; ma, affinché questo fosse effettivamente possibile, la futura capitale dell'*Herceg-Bosna* doveva essere purificata da tutti i “non-croati”. Così dal

388 Le informazioni storiche di questo capitolo sono rintracciabili in COWARD M., *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, 2009, pp.1-7; DODDS J., *Bridge over the Neretva*, in “*Archaeology*”, 1998, pp.48-59.

Maggio 1993 i non-croati furono espulsi dalla riva occidentale di Mostar: molti Mussulmani Bosniaci (Bosgnacchi) fuggirono dalla parte occidentale della città perché spaventati per la loro vita, ma un numero sostanzioso venne assassinato, mandato nei campi di concentramento, o semplicemente fatto sparire. Questo spostamento forzato della parte della città costituita da Mussulmani-Bosniaci, all'interno della città vecchia in creò effettivamente un ghetto. Per i successivi sei mesi questo ghetto fu soggetto ad uno dei più intensi assedi e bombardamenti dell'intera storia della guerra in Bosnia.

Quando lo *Stari Most* stesso divenne impraticabile a causa del fuoco dei cecchini, la città fu effettivamente divisa: i Croati della Bosnia nella riva destra/occidentale, i Mussulmani Bosniaci in quella sinistra/orientale. Lo *Stari Most* fu l'ultima testimonianza di una Mostar unita (e pertanto, "eticamente fusa")³⁸⁹: per generazioni il ponte aveva simboleggiato l'unione, in un unico paese. di mussulmani, ebrei, cattolici croati e serbi ortodossi. L'8 Novembre 1993, l'HVO iniziò a bombardare lo *Stari Most*. I bombardamenti continuarono anche il giorno successivo, quando il ponte alla fine collassò. In questo modo l'HVO distrusse l'ultimo emblema che ricordava come le sponde destra e sinistra della Neretva comprendevano in realtà elementi diversi di una stessa entità: il carattere multietnico di Mostar³⁹⁰. Per quanto il ponte sia riconosciuto come un eccezionale esempio di patrimonio culturale bosniaco, esso rappresenta oltre al più alto successo della società bosniaca poiché la sua vicenda incarna la complessità e l'eterogeneità della stessa. Pertanto, la distruzione dello *Stari Most* rappresentò il modo in cui la memoria della coesistenza di molteplici nazionalità e religioni in quest'unica società multietnica, veniva forzatamente cancellata. Per di più, dal momento in cui il ponte è stato riconosciuto come patrimonio comune dell'umanità, la distruzione causata dall'artiglieria dell'HVO è stata ritenuta essere un attacco contro l'umanità stessa. Attraverso tale atto l'HVO sembrava voler dichiarare che l'umanità e le sue conquiste non sono più importanti di eventuali problemi nella lotta per la realizzazione dello stato

389 Non bisogna dimenticare che la distruzione del Ponte Vecchio non è un episodio isolato, ma è un evento inserito all'interno di una lunga campagna di distruzione deliberata di città, monumenti, chiese, moschee, ecc. da parte dei Serbi della Bosnia Erzegovina e le armate dell'HVO, che non si è limitata solo a questo simbolico monumento; per ulteriori approfondimenti sullo stato del patrimonio culturale al termine del conflitto vedi l'analisi di RIEDLMAYER A. J. (a cura di), *Destruction of cultural heritage in Bosnia Erzegovina. 1992-1995: a post war survey of selected municipalities. Expert Report commissioned by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.*, 2002, consultabile anche online al sito http://archnet.org/library/documents/one-document.jsp?document_id=9281.

390 COWARD M., *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, 2009, p.2.

dell'*Herceg-Bosna*³⁹¹. La distruzione degli edifici e monumenti su larga scala in Bosnia, è andata ben oltre quello che ci si potrebbe aspettare come danno collaterale di una campagna di pulizia etnica di un territorio o come danno poiché sono state colpite delle strutture strategiche importanti. La distruzione del ponte e di altri artefatti culturali può essere compresa come un processo di “uccisione della memoria”³⁹². Nel distruggere il patrimonio culturale, l'HVO ha voluto cancellare la registrazione storica, o memoria collettiva, della co-esistenza che ha caratterizzato la società bosniaca per più di 400 anni. La distruzione dello *Stari Most* è esemplare a questo riguardo: il ponte stesso ha unito la città, permettendole di svilupparsi. In quanto tale, il ponte ha una forte posizione simbolica per gli abitanti di Mostar: distruggerlo significa negare questa storia condivisa. Per lo più tale co-esistenza deve essere violentemente negata si vuole costruire una nuova storia.

Poiché l'identità di un popolo è indissolubilmente legata con i simboli visibili della loro cultura, una volta che tali emblemi sono andati, il passato, come il futuro, può essere ricreato dai vincitori³⁹³.

Secondo il giudizio formulato nel caso *Prlić et al.*, Slobodan Praljak, uno dei quattordici membri del Consiglio di difesa croato, condivide la responsabilità diretta con Milivoj Petković (all'epoca dei fatti comandante generale dell'HVO) per la distruzione del ponte³⁹⁴. Per essere definito un crimine secondo l'Art. 3(d)³⁹⁵ dello Statuto dell'ICTY, la distruzione di un bene culturale deve verificarsi in tempo di guerra e deve esserci una stretta connessione tra il conflitto e la presunta distruzione. Per quanto concerne la distruzione dello *Stari Most*, in riferimento al primo requisito,

391 COWARD M., *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, 2009, p.6.

392 RIEDLMAYER A., *Killing memory: the targeting of Bosnia's Cultural Heritage*, in “U.S. Congress”, 4 Aprile 1995, consultabile online al seguente indirizzo: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ji3x248ZO3oJ:https://www.ischool.utexas.edu/~archweek/2002/killingmemory.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it>.

393 RIEDLMAYER A., *Killing memory: the targeting of Bosnia's Cultural Heritage*, in “U.S. Congress”, 4 Aprile 1995; COWARD M., *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, 2009, pp.6-7.

394 Cfr. ICTY, *Prosecutor v. Prlić et al.*, Case IT-04-74, Initial Indictment, 2 Marzo 2004, par.116, nel sito web dell'ICTY all'indirizzo <http://www.icty.org/x/cases/prlic/ind/en/prl-ii040304e.htm>, in cui viene riportato tra i crimini compiuti nella Municipalità di Mostar: «As part of and in the course of the East Mostar siege, the Herceg-Bosna/HVO forces deliberately destroyed or significantly damaged the following mosques or religious properties in East Mostar [...]. On 9 November 1993, the Herceg-Bosna/HVO forces destroyed the Stari Most ("Old Bridge"), an international landmark that crossed the Neretva River between East and West Mostar».

395 Cfr. Art. 3(d), dell'ICTY considera quali violazioni delle leggi «il sequestro, la distruzione o il danneggiamento deliberato di edifici dedicati al culto, all'assistenza, all'educazione, alle arti o alle scienze di monumenti storici e opere d'arte o di scienza».

c'è un ampio numero di casi che conferma l'esistenza di un conflitto armato tra le forze dell'HVO e le forze dell'ABH (Armata della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, costituita dai Musulmani-Bosniaci) nell'area di Mostar al tempo dell'attacco del vecchio ponte, e durante la sua distruzione finale il 9 Novembre 1993. Questo è un fatto sentenziato. La Camera, nella sentenza *Naletilić*³⁹⁶, ricostruisce che gli incidenti tra le formazioni militari dell'HVO e dell'ABH erano iniziate a Mostar verso metà Aprile 1993. Il 9 Maggio 1993, scoppiarono in città ostilità su larga scala. Singoli attacchi continuarono durante l'estate e l'autunno del 1993 e si conclusero solo nel tardo febbraio 1994, come conseguenza dell'Accordo di Washington. L'assenza di combattimenti effettivi tra HVO e ABH l'8 e il 9 Novembre 1993 nell'area del Ponte Vecchio non pregiudica l'esistenza di un conflitto armato³⁹⁷. Inoltre, poiché l'articolo 3 dello Statuto dell'ICTY è applicabile sia ai conflitti a carattere internazionale che a quelli a carattere non internazionale, è superfluo indagare la natura del conflitto in Mostar al tempo della distruzione del Ponte Vecchio. Tuttavia, una straordinaria quantità di prove relative al coinvolgimento della Croazia in questo, presentate in parecchi casi dell'ICTY (i casi *Naletilić*, *Kordić*, *Blaskić*, *Prlić*) dimostrando il carattere internazionale del conflitto in oggetto³⁹⁸. Con riferimento al secondo prerequisito, l'esistenza di un nesso tra il crimine e il conflitto armato, deve essere dimostrato che il crimine che viene commesso è strettamente collegato alle ostilità; ovvero, che si è verificato nel corso, e come conseguenza di un conflitto armato tra l'HVO e l'ABH. L'evidenza suggerisce che il Ponte Vecchio fu distrutto dalle forze dell'HVO, che erano la parte belligerante in questo conflitto. L'attacco del ponte e la sua distruzione si verificò l'8 e il 9 Novembre 1993, nel corso del conflitto. La distruzione del ponte non fu un incidente indipendente al conflitto ma direttamente correlato. Il ponte fu bersagliato in diverse occasioni, e il giorno del crollo i bombardamenti furono continuativi e venne distrutto da colpi di carro armato. Lo scopo di questa distruzione era, tra le altre cose, rimuovere le tracce "dell'altro". Numerosi report, incluso quello dell'HVO, indicano che l'attacco al ponte fu un attacco premeditato. Dunque, la distruzione del Ponte Vecchio soddisfa i

396 ICTY, *Prosecutor v. Mladen Naletilić & Vinko Martinović*, IT-98-34-T, Trial Chamber, 31 Marzo 2003, par. 26-27 consultabile alla pagina http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf

397 PETROVIC J., *The Old Bridge of Mostar and increasing respect for cultural property in armed conflict*, Danvers, 2012, p.224.

398 PETROVIC J., *The Old Bridge of Mostar and increasing respect for cultural property in armed conflict*, Danvers, 2012, p.224.

primi due prerequisiti dell'art.3(d) dello Statuto dell'ICTY³⁹⁹.

Nel corso della seduta del 29 maggio 2013⁴⁰⁰, la Camera di Primo Grado ha condannato sei ex dirigenti croato bosniaci per un totale di 111 anni di carcere, per crimini commessi contro bosniaci e altri non-croati. Dalla sentenza emerge che sono state trovate le prove che a partire da metà gennaio 1993, i leader dell'HVO hanno lanciato una campagna di pulizia etnica per rendere l'area di Mostar puramente croata. La Camera ha dichiarato che i numerosi crimini commessi dalle forze dell'HVO contro i bosniaci da gennaio 1993 ad aprile 1994 non sono stati commessi in modo casuale da alcuni soldati indisciplinati ma, al contrario, i crimini sono il risultato di un piano messo insieme dai partecipanti all'impresa criminale con il fine di eliminare la popolazione musulmana dall'*Herceg – Bosna*⁴⁰¹.

Durante la lettura delle sentenze il giudice francese Jean-Claude Antonetti, ha descritto le responsabilità individuali di ciascuno degli accusati, tra cui la distruzione dello Stari Most, che ha rappresentato un danno smisurato per la popolazione musulmana: *«On 8 November 1993, as part of the offensive, an HVO tank fired throughout the day at the Old Bridge until it was unusable and on the verge of collapse. The Bridge then collapsed on the morning of 9 November 1993. The Chamber finds, by a majority, with the Presiding Judge dissenting, that although the Bridge was used by the ABH and thus constituted a legitimate military target for the HVO, its destruction caused disproportionate damage to the Muslim civilian population of Mostar»*⁴⁰²

c) La ricostruzione

Dopo la fine della guerra, sono iniziati i piani per ricostruire lo *Stari Most*. La città di Mostar rappresentata da un ente misto ed imparziale detto PCU (*Project Coordination Unit*), appositamente fondato, ha avviato il primo progetto pilota per la ricostruzione del complesso monumentale del Ponte di Mostar, delle Torri, e degli

399 PETROVIC J., *The Old Bridge of Mostar and increasing respect for cultural property in armed conflict*, Danvers, 2012, p.225.

400 ICTY, Case IT-04-74, *Judgement Summary for Jadranko Prlić and other*, 29 Maggio 2013, consultabile alla pagina internet http://www.icty.org/x/cases/prlic/tjug/en/130529_summary_en.pdf.

401 SENSE Agency - SENSE Tribunal (a cura di), *111 years in prison for Herce Bosna leaders*, 7 Ottobre 2013, http://www.sense-agency.com/icty/111-years-in-prison-for-herceg-bosna-leaders.29.html?cat_id=1&news_id=14991.

402 ICTY, Case IT-04-74, *Judgement Summary for Jadranko Prlić and other*, 29 Maggio 2013.

edifici attigui, avvalendosi della supervisione dell'UNESCO ed un finanziamento gestito dalla World Bank, ma elargito da numerosi paesi donatori, (fra i quali Italia, Francia, Olanda e Turchia). Nell'aprile 2000 la *General Engineering*, società fiorentina di progettazione di rilievi e diagnostica, assieme al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Firenze, si aggiudicò l'appalto per la realizzazione del progetto per la ricostruzione del ponte di Mostar. Nel corso del 2000 e in parte del 2001 la *General Engineering* realizzò i necessari rilievi ed il progetto architettonico, mentre il Dipartimento di Ingegneria Civile eseguì il progetto strutturale⁴⁰³.

Si è deciso di costruire un ponte più simile possibile a quello originale, utilizzando la stessa tecnologia e materiali. Il ponte è stato ricostruito con materiali locali da parte di *Er-Bu Construction Corp* una società turca, che si è avvalsa di tecniche costruttive ottomane. È stata utilizzata la pietra locale *tenelija*, estratta da cave della zona e i sommozzatori dell'esercito ungherese hanno recuperato le pietre del ponte originale nel fiume sottostante. La ricostruzione è iniziata il 7 giugno 2001 e il nuovo ponte è stato inaugurato il 23 luglio 2004⁴⁰⁴. Nel 2005, lo *Stari Most* è stato iscritto nella Lista UNESCO dei beni culturali patrimonio dell'umanità, poiché «*with the “renaissance” of the Old Bridge and its surroundings, the symbolic power and meaning of the City of Mostar – as an exceptional and universal symbol of coexistence of communities from diverse cultural, ethnic and religious backgrounds – has been reinforced and strengthened, underlining the unlimited efforts of human solidarity for peace and powerful co-operation in the face of overwhelming catastrophes*»⁴⁰⁵

403 *Pilot Cultural Heritage Project Federation of Bosnia and Herzegovina. City of Mostar, Stari Most. Rehabilitation design of the Old Bridge of Mostar*, consultabile alla pagina http://www.gen-eng.florence.it/starimost/00_main/main.htm ; per le difficoltà affrontate durante la ricostruzione BLASI C., *La difficile ricostruzione di Mostar*, consultabile online <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/pbc/blasi.doc> .

404 Per approfondimenti *Pilot Cultural Heritage Project Federation of Bosnia and Herzegovina. City of Mostar, Bridge inauguration*, http://www.gen-eng.florence.it/starimost/00_main/inaug/inaug_press.htm , *Mostar reclaims Ottoman Heritage*, in “The Guardian”, 24 Luglio 2014, <http://www.theguardian.com/world/2004/jul/24/iantraynor> ; *Mostar bridge instils hope*, in “BCC News”, 23 Luglio 2014, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3921379.stm> ;

405 UNESCO, *World Heritage scanned nomination. The old bridge area of the old city of Mostar*, 15 luglio 2005, <http://whc.unesco.org/uploads/nominations/946rev.pdf> .

Sezione 2 - La distruzione intenzionale del patrimonio culturale in Mali: il caso dei Mausolei di Timbuktu

a) Timbuktu: breve storia e note generali⁴⁰⁶

A lungo nota per le sue favolose ricchezze e per la sua inaccessibilità, e considerata un luogo più mitico e misterioso che reale, Timbuktu è situata a pochi chilometri a nord della curva del fiume Niger, lungo i bordi meridionali del deserto del Sahara nello stato dell'Africa occidentale del Mali. È collocata in una zona a clima predesertico con scarsissime piogge, ed economicamente pressoché improduttiva. Si pensa sia stata fondata verso la fine del 5° secolo dell'Egira da un gruppo di Imakcharen tuareg che, dopo aver vagato 250 chilometri a sud della loro base, ha istituito un campo temporaneo custodito da una vecchia donna, *Buktu*. Poco a poco, Tim - Buktu (il luogo di Buktu) è diventato un piccolo villaggio sedentario crocevia di numerose rotte commerciali (soprattutto per gli scambi di oro, sale e schiavi). Dal 13° secolo, fu governata dai re del Mali, nel 1434 tornò ai Tuareg e infine, nel 1469 passò ai Songhai, sotto i quale conobbe il periodo di massimo splendore come importante polo commerciale del mondo arabo della cultura islamica. La rapida crescita economica di Timbuktu nei secoli 13° e 14° aveva attirato molti studiosi dalla vicina Walata (attuale Mauritania), rivelandosi un luogo culturalmente fertile per lo studio di religioni, arti e scienze. Gli studiosi, ingegneri e architetti provenienti da diverse regioni dell'Africa si stanziarono in questo centro intellettuale e religioso. Il commercio attivo di libri tra Timbuktu e altre parti del mondo islamico, sommato ad un forte sostegno dell'imperatore Maometto Askia, avevano portato alla stesura di migliaia di manoscritti. Il “sapere” veniva gestito in un modo per certi aspetti simile al modello delle prime università medievali europee. Le lezioni si tenevano in una serie di istituzioni formative chiamate *madrase*⁴⁰⁷. Al giorno d'oggi conosciute

⁴⁰⁶ Le informazioni su Timbuktu sono state tratte da Treccani Enciclopedia Italiana, online all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/timbuctu_%28Enciclopedia-Italiana%29/ ; UNESCO, *Timbuktu*, consultabili al sito <http://whc.unesco.org/en/list/119> ; KEELING D. J., *Picture is worth 1000 words*, in “Focus on geography”, 2012, pp.115-116; *Scheda/Timbuctu regina del deserto. Un mito tra le dune, patrimonio mondiale dell'UNESCO*, in “Online News”, 27 Gennaio 2013, online all'indirizzo <http://www.online-news.it/2013/01/27/scheda-timbuctu-regina-del-deserto-un-mito-tra-le-dune-patrimonio-mondiale-dellunesco/#.UuZ-w8Rd7cs> .

⁴⁰⁷ Termine arabo che indica “scuola” , è successivamente passato a designare l'istituzione di studi superiori. In quanto istituto educativo, pubblico o privata, proponeva un percorso formativo specificamente focalizzato sull'apprendimento dei fondamenti dell'Islam, per capire i quali si giustificava l'apprendimento della lingua araba (fonetica, morfologia e sintassi), della storia e della letteratura sacra dell'Islam. A partire dal XIX secolo, sotto l'influenza del colonialismo europeo, molte *madrase* assunsero la configurazione di università, organizzandosi in facoltà e

come “l'Università di Timbuktu”, le tre *madruse* principali (*Djinguereber*, *Sidi Yahya* e *Sankore*) ospitavano ben 25.000 studenti alla volta. In questo periodo inoltre, Timbuktu venne proclamata capitale al posto di Gao. Leone L'Africano⁴⁰⁸, che raggiunse Timbuktu nel 1507, e scrisse che nella città dimoravano un gran numero di dottori, giudici, preti e altri uomini di cultura che venivano riccamente mantenuti dalla generosità del re. L'esploratore specificò inoltre che nella città erano conservati un gran numero di manoscritti e libri, venduti ad un prezzo più alto di qualsiasi altro bene.

Nel 1591 la città fu però conquistata da un esercito di Mori proveniente dal Marocco, sotto il cui governo, durato sino alla fine del 18° secolo, la città entrò in un lungo periodo di declino. Riconquistata all'inizio del 19° secolo dai Tuareg, fu contesa nel corso del secolo tra questi, i Fulbe e altre popolazioni. L'abolizione della schiavitù diede il colpo di grazia all'importanza commerciale di Timbuktu, tanto che, quando i Francesi la occuparono nel 1894, non era più che un vasto insieme di rovine.

Dopo un primo periodo come Federazione, il 22 settembre 1960 venne proclamata la Repubblica del Mali; con la reazione di una nuova costituzione nel 1974. Già da allora, il canale che collega la città con il fiume Niger era già stato riempito di sabbia dall'avanzata del deserto. Gravi siccità hanno colpito la regione del Sahel tra il 1973 e il 1985, decimando la popolazione Tuareg intorno Timbuktu che basava il proprio sostentamento sulla pastorizia di capre. Il basso livello delle acque del Niger ritarda infatti l'arrivo del trasporto degli alimenti e delle navi mercantili. La crisi ha spinto molti degli abitanti della regione di Tombouctou a rifugiarsi in Algeria e in Libia, mentre coloro che sono rimasti hanno chiesto l'aiuto di organizzazioni umanitarie, come l'UNICEF, per il cibo e l'acqua⁴⁰⁹. La popolazione di Timbuktu ha probabilmente raggiunto il picco numerico nel 15° secolo con, secondo alcune stime dell'epoca, circa 80.000 abitanti, per scendere poi lentamente a circa 5.000 persone nei primi decenni del 20° secolo.

Dopo l'indipendenza del Mali, qualche tentativo di sviluppo regionale ha portato alla costruzione di un aeroporto e ai primi tentativi di investimenti nel turismo. La

insegnando anche dottrine non teologiche. Oggigiorno, il termine *madrusa* viene anche usato genericamente per qualsiasi scuola o istituzione formativa, sia essa islamica, laica o di altre religioni.

408 Joannes Leo de Médicis, principalmente conosciuto come Leone L'Africano, nato a Granada nel 1485 e morto in Tunisia nel 1554, fu un geografo ed esploratore arabo.

409 BROOKE J., *Timbuktu Journal: sadly, desert nomads cultivate their garden*, in “The New York Times”, 1988.

designazione della città come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, nel 1988, ha incoraggiato ulteriori investimenti nella protezione e riabilitazione delle moschee, dei mausolei, dei musei e delle biblioteche, nonché nuove strategie per combattere l'invasione inesorabile della sabbia sahariana. Oggi, grazie a un piccolo ma significativo aumento dell'economia turistica, la popolazione di Timbuktu è cresciuta costantemente fino a circa 50.000 abitanti nel 2011. Nonostante la sua illustre storia, la moderna Timbuktu è attualmente una città terribilmente impoverita anche per i bassissimi standard del Terzo Mondo⁴¹⁰.

b) Il patrimonio culturale di Timbuktu

1- L'iscrizione alla lista UNESCO

Nel 1998, la città di Timbuktu, nota anche come “la regina del deserto” o “la città dei 333 santi”, venne iscritta alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO⁴¹¹. Le tre moschee principali di *Djingareyber*, *Sankore* e *Sidi Yahia*, i sedici mausolei e i santi luoghi pubblici, portano ancora testimonianza di questo prestigioso passato.

I criteri enumerati dall'UNESCO per l'iscrizione della città alla lista sono i seguenti:

- Criterio (ii) : Le moschee e i luoghi sacri di Timbuktu hanno giocato, in un primo periodo, un ruolo essenziale nella diffusione dell'Islam in Africa;
- Criterio (iv) : Le tre grandi moschee di Timbuktu, restaurate dalla Qadi Al Aqib nel 16 ° secolo , testimoniano l'età d'oro della capitale intellettuale e spirituale, alla fine della dinastia Askia;
- Criterio (v) : Le tre moschee e i mausolei sono testimoni eccezionali delle creazioni urbane di Timbuktu, il suo importante ruolo quale centro commerciale, spirituale e culturale lungo la via commerciale trans-sahariana del sud, e le sue tradizionali caratteristiche tecniche di costruzione.

Le tre moschee⁴¹² di *Djingareyber*, *Sankore* e *Sidi Yahia*, registrate nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, sono oggetto di un'attenzione particolare da parte della comunità di Timbuktu. Le moschee, situate nel centro storico, che è stato

410 Per approfondimenti vedi *Floods damage ancient Timbuktu*, in “BBC News”, 2003, online all'indirizzo <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3093660.stm> .

411 Vedi UNESCO (a cura di), *Timbuktu*, online all'indirizzo <http://whc.unesco.org/en/list/119> .

412 Le notizie storico culturali relative alle moschee di Timbuktu sono state tratte da: pagina dedicata a Timbuktu nel sito UNESCO, <http://whc.unesco.org/en/list/119> ; SIDI A. O., *Monuments and traditional know-how: the example of mosque in Timbuktu*, in “Museum International”, 2006, pp.49-58.

riconosciuto nella sua interezza quale sito del patrimonio nazionale, sono tipiche dell'architettura sudanese, ovvero caratterizzate da massicci pilastri, un cortile interno e un minareto a forma piramidale. Inoltre, tali beni culturali, simbolo dei primi centri universitari di Timbuktù, hanno delle specificità legate alla loro posizione e la loro funzione, ma anche al tipo di manutenzione che ricevono. La moschea *Djingareyber* è situata all'estremo ovest della città vecchia, nel quartiere a cui ha dato il suo nome. Risalente al 1325, è stata eretta grazie alle donazioni dell'imperatore del Mali, Kankou Moussa (dopo il suo ritorno da un pellegrinaggio alla Mecca) che ha pagato l'architetto andaluso, Abu Ishaq Essaheli Attouwajjine, 40.000 *mithquals* d'oro per la sua costruzione. Tra il 1570 e il 1583 il Qadi⁴¹³ di Timbuktù, Imam Al Aqib, l'ha ricostruita ed ampliata. Coprendo una superficie di circa 5.000 metri quadrati, l'interno moschea è diviso in otto grandi file, separate da porte. Due grandi cortili compongono la struttura: quello destinato alla preghiera durante i mesi estivi, e l'altro utilizzato come deposito per le scorte dei materiali da costruzione (tronchi di palma, calcare, pluviali, e simili). Fatta eccezione per una piccola parte della facciata nord costruita in calcare, la moschea è stata realizzata interamente in banco⁴¹⁴. La facciata est presenta un minareto, alto circa 10 metri, che indica la direzione della *Kaaba*, ed è l'elemento architettonico maggiormente visibile in tutta la città. Il tetto, fatto di rami e travetti di palma, è coperto di stuoie di palma. Alcune aperture permettono all'aria e alla luce di entrare. La grande moschea *Djingareyber* è scarsamente arredata. Solo il muro che circonda il *mihrab* sono dipinti di bianco e giallo con alcune iscrizioni pittoriche che riecheggiano stilemi di arte orientale. La Moschea *Sankoré* si trova nella parte nord-est della città, su una duna di sabbia, nel quartiere omonimo. Costruita durante il periodo Mandingo (1325-1433), è stata restaurata dall'Imam Al Aqib tra il 1578 e il 1582. Molto più piccola della moschea *Djingareyber* (misura appena 50 metri di larghezza per 25 metri di lunghezza) ha un passato prestigioso per l'università che ospitò fino al XVI secolo. La moschea è costruita interamente in banco con un minareto di 15 metri di altezza. Il suo stile architettonico è molto simile a quello di *Djingareyber*. L'interno è composto da tre colonnati che definiscono gli spazi per le preghiere durante l'inverno, e un cortile per le preghiere estive. L'interno è stato dotato di elettricità e acqua corrente. Il problema

413 Il *Qadi* o *Cadi* è il nome con cui venivano chiamati i magistrati mussulmani di nomina politica, incaricati dell'amministrazione della giustizia ordinaria.

414 Il *banco* è una miscela di argilla e paglia di riso, tradizionalmente utilizzata nella fabbricazione mattoni e nell'intonacatura delle facciate delle case.

principale in questa moschea è di conservazione a causa dell'inarrestabile invasione della sabbia del deserto. Inoltre, anche la sua collocazione nei pressi di una scuola e di una grande piazza pubblica, frequentata da pedoni e veicoli, contribuisce al suo degrado.

La moschea *Sidi Yahia* si trova nel centro storico della città, nel quartiere Badjindè. Tale edificio è delimitato a sud dal museo municipale, a est da una serie di case, e ad ovest da una delle arterie principali della città. Fu probabilmente costruita intorno al 1400 dal Marabout Sheikh El Moktar Hamalla in previsione di un sant'uomo effettivamente apparso 40 anni dopo nella persona di Sidi Yahia Cherif, scelto successivamente come Imam. La moschea è stata restaurata nel 1577-1578 da parte dell'Imam Al Aqib.

Oltre alle moschee, il sito del Patrimonio dell'Umanità comprende 16 cimiteri e mausolei. Quest'ultimi simboleggiano un elemento essenziali nel sistema religioso di Timbuktu, in quanto, secondo la credenza popolare, costituiscono un bastione che protegge la città da ogni disgrazia. Il più antico mausoleo è quello di Sheikh Abul Kassim Attouaty, morto nell'anno 936 dell'Egira (1529), e sepolto 150 metri ad ovest della città, con 50 ulema⁴¹⁵ e persone sante da Touat. Altrettanto degne di nota e dello stesso periodo, sono le tombe dello studioso Sidi Mahmoudou, morto nell'anno 955 dell'Egira (1547); e di Al Qadi Aqib noto con il titolo di “restauratore delle moschee”, morto nell'anno 991 dell'Egira (1583).

I sepolcri dei “santi” sono generalmente collocati sia nel centro delle città che in luoghi isolati. Solitamente sono edifici piuttosto semplici costituiti da una cupola (detta *Qubba*) posta sopra un tamburo ottagonale che, a sua volta, è collocato su una piccola struttura quadrata. Esistono poi mausolei molto più complessi, che includono nella struttura architettonica delle moschee, alloggi per visitatori ed altre strutture di complemento. Il sepolcro può essere presieduto da un custode oppure gestito direttamente dai discendenti del “santo”. Per di più, tutte le famiglie nella città di Timbuktu enumerano dei “santi” tra i loro avi, i quali, in mancanza di veri e propri mausolei, vengono sepolti nei cimiteri vicino alle tombe degli altri loro parenti⁴¹⁶.

415 Gli *Ulema* (termine che significa “sapienti”, “dotti”, “saggi”) sono i dotti mussulmani di scienze religiose.

416 BENNOUNE K., *Your Fatwa does not apply here*, 2013, p.310.

2- Luoghi di culto e non solo

Come si è detto, i numerosi fedeli e visitatori, i cambiamenti climatici, nonché l'avanzata del deserto, hanno contribuito al deterioramento quotidiano degli edifici religiosi. Per evitare che il logoramento e il degrado renda inutilizzabili le moschee, fin dai primi tempi, all'incirca una volta all'anno, viene organizzata una ricostruzione collettiva stagionale di questi luoghi di culto. Incoraggiata dalle autorità amministrative e religiose e sostenuta finanziariamente dalle classi medie, queste riparazioni mobilitano tutte le popolazioni locali e sono dirette dalle più importanti famiglie di muratori di Timbuktù⁴¹⁷. Oltre ad essere degli edifici di culto e quindi il fulcro religioso per le comunità; le moschee diventano, attraverso i lavori di ristrutturazione e manutenzione, dei luoghi di aggregazione e scambio reciproco (dalle classi più benestanti a quelle più povere) tra le genti, che lavorano assieme al restauro.

La ricostruzione delle moschee è fatta collettivamente e unisce tutta la popolazione. Ci sono due differenti tipologie di lavoro collettivo. Alcuni compiti specificatamente tecnici, sono limitati esclusivamente ai muratori che lavorano in piccoli gruppi. Il lavoro collettivo invece, in cui tutta la popolazione partecipa, mobilita le risorse umane dell'intera città, per un giorno intero. In passato, solo un uomo di una certa importanza, poteva essere l'unico responsabile per le riparazioni nelle moschee. Lentamente però, tutti si sono sentiti coinvolti nello svolgimento di questa attività perché la costruzione di una moschea, la casa di Dio, è vista come un sacrificio, un atto di riconoscenza e di sottomissione all'Onnipotente. Partecipare alla ricostruzione delle moschee di Timbuktù significa adempire di fatto a un dovere religioso. La ricostruzione della moschea avviene in più fasi e si svolge generalmente ogni due anni. Spetta all'Imam e il suo assistente, dopo aver osservato lo stato di deterioramento della loro moschea prendere la decisione di procedere alle riparazioni e di informare i muratori dell'inizio dei lavori. Prima di stabilire la data, viene svolta una raccolta dei materiali. L'Imam generalmente si appella ai fedeli in modo che ciascuno dia un contributo corrispondente alle proprie capacità: un tronco d'albero di palma, un tubo di scarico, una porta o una finestra. Le cooperative di trasporto per l'occasione, portano diversi carichi di banco o di calcare al sito. Prima che la giornata stabilita per la ristrutturazione abbia inizio, il banco viene impastato e il calcare

417 SIDI A. O., *Monuments and traditional know-how: the example of mosque in Timbuktù*, in "Museum International", 2006, pp.49-50.

tagliato dai lavoratori. Una volta che i materiali sono stati raccolti e preparati, l'Imam allerta i muratori. La data scelta per la ricostruzione è quasi sempre poco prima dell'inverno e, al fine di mobilitare la massima quantità di “energia umana”, viene designato come giorno la Domenica. I fedeli sono informati il venerdì precedente, dopo la preghiera. I lavori vengono avviati alle prime ore del mattino impastando il banco con la farina di baobab, per rendere la miscela più resistente. Un muratore viene scelto tra i maestri per un rituale di apertura: egli deve indossare intorno alla vita una sorta di “navetta porta-incenso”, istoriata con formule magiche che servono a garantire la sicurezza del lavoro e il suo completamento con successo. Secondo la memoria locale, il lavoro sulle moschee non ha mai portato a morti o feriti. Il muratore, indossando “l'amuleto” protettivo, si arrampica per primo sui muri della moschea per inserire le prime zolle di banco, mentre altri cantano incantesimi. Dopo il compimento del “rito propiziatorio”, le riparazioni effettive iniziano sempre dal minareto. I muratori sono divisi in diversi gruppi di lavoro specializzati mentre il lavoro non specializzato si divide tra le corporazioni e le diverse fasce di età. I *griots*⁴¹⁸ incoraggiano i lavoratori con il suono dei loro tamburi e flauti. Il lavoro nella moschea è visto come un obbligo sia religioso che sociale: i disertori vengono infatti cercati e portati al posto di lavoro dove, per punizione, vengono ricoperti di banco. Ricostruire le moschee è l'occasione per una vera e propria festa popolare, un modo per i diversi quartieri di incontrarsi e condividere la loro fede e le loro usanze. Il pomeriggio è generalmente dedicato al perfezionamento del lavoro e alla correzione di eventuali errori di costruzione. Alla fine dei lavori, l'Imam della moschea ringrazia la folla, offre benedizioni e preghiere per il consolidamento della moschea e l'unità della comunità. I risultati del lavoro di manutenzione e restauro sono tangibili e apprezzati da tutta la popolazione di Timbuktu: gli stessi architetti, i partner tecnici e i finanziari riconoscono che tali operazioni contribuiscono al rafforzamento dell'edificio e al miglioramento dello status della corporazione dei muratori facendo rivivere quelli che sono i suoi riti fondamentali⁴¹⁹. In questo modo,

418 Poeti e musicisti africani itineranti.

419 SIDI A. O., *Monuments and traditional know-how: the example of mosque in Timbuktu*, in “Museum International”, 2006, p.51; spiega che a Timbuktu, alcune categorie socio-professionali sono organizzate in corporazioni (macellai, barbieri tradizionali, muratori). Queste corporazioni sono altamente strutturate e svolgono un ruolo importante nello sviluppo socio-economico della città. Dai secoli XV e XVI (periodo dell'espansione socio-economica e l'influenza culturale della città) fino ad oggi, una delle gilde più importanti è quella dei muratori, guidati da due importanti famiglie: Hamane Hou che risiede nel quartiere Sankoré e Koba Hou che si stabilì presso Djingareyber. Queste due famiglie praticano la loro professione da un background culturale animista e sono depositarie di un'eccezionale capacità artistica e abilità tecnica. A Timbuktu, la

i poteri spirituali dei muratori vengono riconosciuti e la loro partecipazione remunerata da regali tradizionali, bevande analcoliche, sigarette e cene ospitate dal “capo” dei muratori. L'organizzazione dei lavori e il successivo restauro rafforzano le relazioni culturali e sociali all'interno delle gilde dei muratori e con il resto della comunità e al mantenimento di un legame tra le diverse generazioni. Le moschee di Timbuktu quindi beneficiano di un sistema tradizionale di restauro che esiste da quasi sette secoli e che permette di mantenere l'integrità e l'autenticità dei monumenti, rafforzando il tessuto sociale nelle comunità mista di Timbuktu. Si può quindi affermare con certezza che la ricostruzione delle moschee e dei mausolei annessi, rappresenta una delle più importanti realtà sociali del patrimonio culturale del Mali.

c) La guerra civile in Mali⁴²⁰

1- Antefatti

La crisi nel nord del Mali è il risultato di alcuni fattori di lungo termine uniti ai recenti sviluppi dell'attività terroristica regionale e agli effetti della guerra civile libica⁴²¹ del 2011. A seguito dell'indipendenza del Mali (nel 1960) iniziò un forte risentimento da parte della popolazione dei territori sahariani del nord (Azaward) nei confronti del controllo centralizzato di Bamako, capitale maliana. Le regioni di Gao, Kidal e Timbuktu hanno a lungo sofferto di sottosviluppo economico e abbandono da

storia della massoneria segue da vicino la storia dei luoghi di culto, e lo sviluppo dell'architettura è andato di pari passo alla costruzione delle diverse moschee. Le corporazioni segrete e i maestri artigiani sono spesso citati tra i misteri di Timbuktu ogni volta che il prestigioso passato della città viene evocato. Oggi, al fine di illustrare i poteri magici del muratore, la tradizione orale racconta che “il vero muratore si trasformò in una lucertola quando il muro che stava costruendo cadde”. Le famiglie Hamane Hou e Koba-Hou mantengono stretti rapporti di collaborazione e rispetto reciproco. Si consultano a vicenda per le riparazioni della comunità. Durante i lavori di restauro delle moschee di Sankoré e Djingareyber, le due famiglie massoniche si forniscono assistenza reciproca e, per i loro poteri soprannaturali, effettuano riti e sacrifici riservati agli iniziati. A Timbuktu il muratore è il maestro artigiano che esegue il lavoro, ma è anche l'architetto. Ancora oggi riconoscibile per il suo cappello di paglia largo, il muratore proveniva un tempo da una casta rispettata. Oggi la professione, prima tramandata di padre in figlio, è stata liberalizzata. Chiunque può ora diventare un muratore, anche se la società di Timbuktu riserva onori e privilegi professionali alle famiglie che sono le prime depositarie del sapere.

420 Le notizie dei successivi paragrafi sono tratte da CASEY MASLEN S., *Armed conflict in Mali in 2012*, in Casey Maslen S. (a cura di), *The war report 2012*, 2013, pp.117-125; SCALEA D., *Mali: perché la guerra*, in “Geopolitica”, 2013, online all'indirizzo <http://www.geopolitica-rivista.org/2011/mali-perche-la-guerra/>.

421 La guerra civile in Libia è un conflitto scoppiato nel paese nordafricano nel 2011, che ha visto contrapporsi da un lato la fazione lealista di Mu'amman Gheddafi, dall'altro quella dei rivoltosi, riunite nel “Consiglio Nazionale di transizione”.

parte del governo centrale. Per decenni, i popoli Tuareg ed Arabi che vi abitavano hanno per lungo tempo affermato di venir continuamente “emarginati” da Bamako e trattati da reietti rispetto alle province del sud. Alcuni movimenti Tuareg reclamarono così l'indipendenza dello Stato di Azawad come parte di una più estesa terra natale dei Tuareg pan-sahariani; mentre altri si limitano a chiedere migliori servizi o uno status di regione autonoma. Nel 1962 scoppiò tra i Tuareg una rivolta, repressa due anni dopo dal governo di Bamako. La parte settentrionale trovò il modo di far sentire la propria voce, soprattutto dalla fine degli anni '80. In quel periodo comincia infatti a rientrare nel paese un gran numero di Tuareg che, a seguito della grave siccità che aveva colpito il Mali negli anni '70, erano emigrati in Algeria e Libia. Ciò aveva creato tensioni inter-etniche nel Nord del paese, cui l'allora presidente Traoré aveva risposto con la proclamazione dello stato di emergenza e una dura repressione dei Tuareg, sostenuti dalla Libia. La politica d'apertura del presidente Konaré, con la creazione della regione di Kidal nell'estremità nord-orientale del Mali e la proposta di iniziative d'integrazione sociale dei Tuareg, portò solo a una breve tregua. Nel 1994 i Tuareg attaccarono Gao e diedero inizio a degli scontri sia con l'esercito maliano, sia con milizie istituite dai Songhai subsahariani che vivono nel Nord del paese. Nel 1996 fu raggiunto un accordo di pace, siglato a Timbuktu, che prevedeva maggiori trasferimenti di denaro dal governo centrale alle regioni dei Tuareg, e la possibilità per quest'ultimi di accedere alle cariche e funzioni civili a Bamako. La nuova tregua è durata una decina d'anni, dopo i quali i gruppi Tuareg, scontenti dall'applicazione dell'accordo giudicato insoddisfacente, hanno ripreso le armi. La situazione è degenerata fino a trasformarsi in una nuova aperta rivolta nel 2012. A condurre la nuova lotta è il *Tankra n Tumast ḍ Aslalu n Azawd*, ovvero il *Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad* (sigla MNLA); che rivendicava inoltre di rappresentare anche i Mori, i Fulani e tutte le altre etnie che vivono nel Mali. Questi avvenimenti sono stati posti in relazione anche con gli eventi nella vicina Libia. Si ritiene infatti che numerosi Tuareg abbiano partecipato alla guerra civile libica schierandosi dalla parte di Gheddafi. Dopo la sconfitta di quest'ultimo sono rientrati in Mali, ma con in dote nuove esperienze belliche e nuovi armamenti. Il ritorno dei combattenti Tuareg dalla Libia nei mesi precedenti la morte di Gheddafi, nell'ottobre del 2011, è stato il punto di svolta che ha trasformato le rimostranze Tuareg in aperta ribellione. Nel dicembre 2011, dopo la morte di Gheddafi, circa 11.000 migranti sono ritornati in Mali dalla Libia. L'instabilità di

quest'ultimo Stato ha portato al saccheggio di arsenali non sicuri e il deflusso lungo le rotte del traffico sahariano di armi pesanti, nei paesi limitrofi, tra cui il Mali settentrionale. A causa di questo, il MNLA ha avuto accesso a migliaia di armi, comprese le mine anti-carroarmato e armi anti-aerei. Questo fluire di armi e il ritorno dei mercenari dalla Libia ha fornito le risorse necessarie per il lancio della ribellione⁴²².

2- Il colpo di stato

Tra gennaio e marzo 2012, il MNLA ha rapidamente preso il controllo di gran parte del Mali settentrionale. L'Esercito maliano, ripetutamente sconfitto, ha scaricato la colpa sul governo, biasimandolo per la mancanza di sostegno e per aver fornito armi ed equipaggiamenti insufficienti per sedare la ribellione. Il 22 marzo una rivolta militare, scoppiata in maniera apparentemente spontanea a partire dalla vicina base di Kati, ha portato alla presa di Bamako e alla proclamazione di un governo di transizione guidato dal capitano Amadou Sanogo. Egli apparve alla televisione di Stato presentandosi quale portavoce del Comitato Nazionale per il ripristino della democrazia e dello Stato (CNRDR). Dichiarò che i soldati ribelli avevano preso il potere sostituendo il regime di Touré. Il capitano affermò inoltre che sarebbe stato opportuno consegnare la presidenza ad un nuovo governo democraticamente eletto⁴²³. Il disordine creatosi nel paese ha portato inoltre alla caduta delle tre maggiori città settentrionali: Goa, Kidal e Timbuctù. Dopo tali conquiste, il MNLA ha proclamato l'indipendenza dell'Azawad⁴²⁴. Il golpe così attuato, ha però incontrato una forte ostilità sia all'interno dello stato del Mali, con la condanna da parte dei partiti d'opposizione, sia a livello internazionale. I militari golpisti, vista la situazione, hanno preferito scendere a patti ed accettare una mediazione della ECOWAS, l'organizzazione di cooperazione degli Stati dell'Africa Occidentale, in virtù della quale Touré è stato sostituito da un presidente ad interim (Dioncounda Traoré⁴²⁵) fino

422 BRANSON K., WILKINSON H., *Analysis of the crisis in northern Mali*, in *Conflict over Resources and Terrorism. Two facets of insecurity*, Trémolières M. (a cura di), OECD West African Studies, 2013, pp.89-90.

423 Per approfondimenti vedi le notizie *Mali: militari golpisti, sospesa costituzione*, in "ANSA", 22 Marzo 2012, online all'indirizzo http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/03/22/visualizza_new.html_155024235.htm; *Il golpe in Mali*, in "Il Post", 22 Marzo 2012, <http://www.ilpost.it/2012/03/22/il-golpe-in-mali/>.

424 *Tuareg rebels declared te independence of Azaward, north of Mali*, in "Al Arabiya", 6 Aprile 2012, online all'indirizzo <http://english.alarabiya.net/articles/2012/04/06/205763.html>.

425 Per informazioni su Dioncounda Traoré vedi <http://www.treccani.it/enciclopedia/dioncounda->

allo svolgimento di nuove elezioni; in cambio dell'immunità dei golpisti.

3- L'ascesa degli islamisti

A rendere però ancor più articolata l'intera situazione è stata l'apparizione di alcuni movimenti islamisti radicali nel nord del paese, presto divenuti i protagonisti primari nella guerra civile in corso. Le fazioni radicali islamiche come AQIM (*Al-Qa'ida in the Lands of the Islamic Maghreb*) si sono sviluppate ai confini del Mali, e hanno iniziato a svolgere la loro attività nel Sahara e nel Sahel dal 2007. Nel 2012 AQIM e gli altri gruppi islamisti radicali erano pronti a sfruttare la situazione di insicurezza causata dalla rivolta Touareg, per consolidare il loro controllo sul nord. Anche se inizialmente combattevano a fianco del MNLA, nel corso del 2012, dopo la conquista di gran parte dell'Azawad, hanno iniziato a sorgere alcuni dissidi. Gli islamisti – soprattutto i gruppi di *Ansar Dine* e MUJAO – si rivoltarono contro i loro ex alleati dopo che MNLA si rifiutò di imporre la legge della Sharia. Con l'assistenza di AQIM, il MNLA venne “eliminato”; e *Ansar Dine* ha da allora preso il controllo di tutti i principali centri urbani del Mali Settentrionale⁴²⁶.

Per di più, in tutte queste vicende, il ruolo di Al-Qaeda risulta sempre essere centrale. Le fazioni Sahariane AQIM del sud, come il loro predecessore GSPC, erano attive nella regione di Sahel dall'inizio del 2000, effettuando operazioni terroristiche e criminali, tra cui il rapimento di persone e il contrabbando. Non è chiaro il motivo per cui AQIM ha iniziato a rivolgere le sue attenzioni alle operazioni nel Sahel. I fattori chiave sembrano essere il debole controllo dello Stato, l'accesso alle reti di traffico trans-sahariani e del Sahel, e la capacità di raccogliere fondi attraverso il sequestro di persone. Sin dal 1990, AQIM, i suoi predecessori e alcuni Tuareg hanno organizzato reti di trafficanti a Timbuktu. L'emiro della fazione sud-ovest di AQIM, Belmokhtar, ha condotto operazioni di contrabbando per anni, soprattutto attraverso il Mali, la Maritania e il Niger, usando le sue connessioni con il clan Tuareg nella regione. Sin dal 2007, AQIM attuava, nell'area che include Algeria, Tunisia, Mauritania, Niger e Mali, sequestri di persone allo scopo di ottenere cospicui riscatti. Questa strategia forniva i mezzi finanziari per sviluppare le capacità che le avrebbero

[traore/](#) .
426 Vedi *Armed Islamist group claims control in northeast Mali*, in “RNW”, 20 Marzo 2012, online all'indirizzo <http://www.webcitation.org/66LClyBWr> .

consentirebbero di occupare il territorio⁴²⁷.

Il 2 ottobre 2012, il sottosegretario dell' "US terrorism and finance intelligence", disse che AQIM ha guadagnato approssimativamente 120 milioni di dollari, dalle operazioni di riscatto e dai rapimenti, negli ultimi dieci anni. La ricchezza accoppiata alla forza delle armi libiche hanno fatto sì che AQIM e i suoi affiliati siano stati in grado di eliminare MNLA e di cambiare le dinamiche della crisi nel nord del Mali⁴²⁸. È molto difficile stabilire quanto forte sia l'alleanza islamita e quanto queste diverse fazioni – AQIM, MUJAO e *Ansar Dine* – siano unite nel contrastare la pressione degli agenti esterni. Il gruppo principale è quello di *Ansar Dine* (il termine significa "Ausiliari della religione [islamica]): di matrice prevalentemente Tuareg, il cui capo, Iyad Ag Ghaly, è stato uno dei leader principali della rivolta del 1990. Egli ha fondato il gruppo dopo che il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azauad (MNLA) ha respinto la sua offerta per la leadership. Precedentemente, Ag Ghali era stato coinvolto nei negoziati con il governo del Mali dopo la seconda e la terza ribellione Tuareg. In questa occasione venne però criticato da molti ribelli Tuareg insoddisfatti, per aver fatto, a loro giudizio, troppe concessioni al regime. Scopo principale di *Ansar Dine* è quello di mutare il carattere laico dello Stato maliano e imporre una stretta osservanza della *shari'a*⁴²⁹. Nel maggio 2012, AQIM ha emesso un comunicato lodando "le vittorie e le conquiste dei nostri fratelli mujahidin nel movimento *Ansar Dine*" di Kidal e Timbuktu. Ha affermato inoltre che ad *Ansar Dine* sarebbe stata affidata l'applicazione del diritto islamico nel nord del Mali, mentre AQIM è rimasto focalizzato sulla *jihad* globale⁴³⁰. C'è poi il gruppo Movimento per l'Unicità e il Jihad nell'Africa Occidentale (MUJAO) che il 27

427 BRANSON K., WILKINSON H., *Analysis of the crisis in Northern Mali*, in *Conflict over Resources and Terrorism. Two facets of insecurity*, Trémolières M. (a cura di), OECD West African Studies, 2013, p.92.

428 BRANSON K., WILKINSON H., *Analysis of the crisis in northern Mali*, in *Conflict over Resources and Terrorism. Two facets of insecurity*, Trémolières M. (a cura di), OECD West African Studies, 2013, p.93.

429 Si rimanda a *Islamist fighters call for Sharia law in Mali*, in "AFP", 13 Marzo 2012, online alla pagina <http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5it6uaNq2Rlg0TWFZ9eDufiqjpGgA?docId=CNG.1917c4fef3978cd3368f40fb9f61aca9.5a1&hl=en>, dove si sospetta inoltre, che il gruppo abbia dei collegamenti con l'organizzazione terroristica fondamentalista *Al-Qa'ida nel Maghreb islamico* (AQMI). Costituito con il nome di *Gruppo Salafita per la predicazione e il combattimento*, questo secondo gruppo terrorista islamista nasce negli anni novanta, nell'ambito della guerra civile algerina con lo scopo di rovesciare il governo dell'Algeria e istituirci uno stato islamico. Nel 2005 si è affiliato ad Al-Qa'ida, assumendo il nuovo nome.

430 BRANSON K., WILKINSON H., *Analysis of the crisis in northern Mali*, in *Conflict over Resources and Terrorism. Two facets of insecurity*, Trémolières M. (a cura di), OECD West African Studies, 2013, p.93.

giugno 2012 ha preso il controllo di Gao, anche se sembrerebbe sia stato l'Emiro Belmokhtar di AQIM, ad organizzare l'attacco. La relazione tra Ansar Dine, AQIM e AMUJAO può essere centrale per capire come la crisi si potrà sviluppare. MUJAO è un gruppo terrorista transnazionale, che ha minacciato la sicurezza non solo del Mali e dell'Algeria, ma anche dei paesi dell'Africa occidentale confinanti. Nel gennaio 2012 infatti, attraverso un video, il gruppo ha reso note le sue intenzioni di imporre la legge islamica a tutta l'Africa occidentale⁴³¹.

4- L'intervento militare internazionale

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attraverso le risoluzioni n°2071 del 12 ottobre⁴³², e n°2085 del 20 dicembre 2012⁴³³, ha approvato un piano che prevede il dispiegamento di una missione militare africana di supporto all'Esercito del Mali. Dopo la presa della città di Konna, sulla riva destra del Niger, da parte degli islamisti, il 10 gennaio 2013, i Francesi hanno però deciso di passare all'azione in prima persona, sembra per il timore di perdere l'importante aeroporto militare di Sévaré. L'11 gennaio 2013 è stata così lanciata la *Opération Serval*: una campagna d'attacchi aerei contro le postazioni degli islamisti cui segue l'impiego di truppe terrestri. Nei giorni seguenti anche Spagna, Regno Unito, Danimarca, Belgio, Canada, Italia, Stati Uniti e Germania hanno deciso di inviare delle aeromobili e/o degli uomini per fornire supporto logistico e per addestrare l'esercito maliano nell'ambito della missione dell'Unione Europea denominata "EUTM Mali"⁴³⁴. Il 22 gennaio 2013 gli aerei francesi hanno distrutto la sede di Al-Qa'da nel Maghreb islamico a Timbuktù⁴³⁵ e il 26 gennaio 2013 la coalizione franco-maliana riprende la città di Gao⁴³⁶. Qualche giorno dopo le truppe francesi riconquistano anche Timbuktù, dove il

431 BRANSON K., WILKINSON H., *Analysis of the crisis in northern Mali*, in *Conflict over Resources and Terrorism. Two facets of insecurity*, Trémolières M. (a cura di), OECD West African Studies, 2013, p.93.

432 Risoluzione n. 2071, Security Council United Nations, 12 Ottobre 2012, online alla pagina http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2071%2012%29.

433 Risoluzione n. 2085, Security Council United Nations, 20 Dicembre 2012, online alla pagina http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2085%2012%29.

434 Vedi *Mali: UE, via libera a missione di addestramento/video*, in "AgenParl", 17 Gennaio 2013, online alla pagina <http://www.agenparl.it/articoli/news/esteri/20130117-mali-ue-via-libera-a-missione-di-addestramento>, la missione volta a fornire alle forze armate maliane di addestramento militare, è iniziata a metà febbraio 2013. La guida venne affidata al Generale Francois Lecointre.

435 Si rimanda a *Mali: aerei francesi distruggono sede al-Qaeda a Timbuctu*, in "Adnkronos", 23 Gennaio 2013, online alla pagina http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Mali-aerei-francesi-distruggono-sede-al-Qaeda-a-Timbuctu_314110890084.html.

436 Vedi *Mali: les forces coalisées ont repris la ville de Gao*, in "Le Figaro", 26 Gennaio 2013, online

1° febbraio hanno ricevuto la visita del presidente Hollande⁴³⁷. Parigi ha poi ridotto progressivamente il proprio impegno, per lasciare spazio a una missione di pace Onu, chiamata *Minusma (United Nations Multidimensional Integrate Stabilization Mission in Mali)*, istituita con delibera 2100 del 25 aprile 2013 del Consiglio di sicurezza⁴³⁸, allo scopo di sostenere i processi politici nel Mali e svolgere una serie di importanti compiti concernenti la sicurezza. La Missione deve, tra le altre cose, sostenere le autorità transitorie del Mali nella stabilizzazione del paese, concentrandosi soprattutto sui principali centri e vie di comunicazione; proteggere i civili, monitorare i diritti umani, creare le condizioni ottimali per la fornitura di aiuti umanitari e il ritorno degli sfollati; estendere l'autorità dello Stato e preparare delle elezioni libere e pacifiche⁴³⁹. Il 28 luglio 2013 si sono svolte le prime elezioni presidenziali⁴⁴⁰ dopo il golpe dell'anno precedente, che dopo il ballottaggio hanno visto vincitore l'ex primo ministro Ibrahim Boubacar Keita⁴⁴¹; che durante la campagna presidenziale aveva decretato quale priorità principale del suo governo, la riconciliazione nazionale.

d) La distruzione del patrimonio culturale di Timbuktu

A seguito della battaglia di Gao del 26-27 giugno 2012, il gruppo islamico connesso ad Al Qaeda, *Ansar Dine* e il suo alleato, il *Movimento Islamico per la liberazione di Azaward* (MNLA), prese il controllo di tre delle principali città nella regione secessionista di Azaward nel nord del Mali: Gao, Timbuktu e Kidal. Il 28 giugno 2012, il Comitato del Patrimonio Culturale, alla sua trentaseiesima sessione a San Pietroburgo, ha deciso di accettare la richiesta del governo del Mali di inserire Timbuktu (assieme alla tomba di Askia⁴⁴², e gli altri beni culturali patrimonio

alla pagina <http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/26/01003-20130126ARTFIG00397-mali-les-forces-coalisees-se-rapprochent-de-gao.php> .

437 Vedi *Mali, Hollande dai militari francesi a Timbuctù: "La guerra non è finita"*, in "Adnkronos", 2 Febbraio 2013, http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Mali-Hollande-dai-militari-francesi-a-Timbuctu-La-guerra-non-e-finita_314143721071.html .

438 Risoluzione n. 2100, Security Council United Nations, 25 Aprile 2013, online alla pagina http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf .

439 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito della missione MINUSMA <http://minusma.unmissions.org/Default.aspx?tabid=6486&language=fr-FR> .

440 Vedi *Il Mali al voto per dimenticare la guerra*, in "Europa", 28 Luglio 2013, online alla pagina <http://www.europaquotidiano.it/2013/07/28/elezioni-mali-guerra/> .

441 Vedi *Ballottaggio in Mali, Keita favorito*, in "Euronews", 11 Agosto 2013, online alla pagina <http://it.euronews.com/2013/08/11/ballottaggio-in-mali-keita-favorito/> .

442 La Tomba di Askia, situata nella città di Gao, venne iscritta alla lista del patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2004. Ulteriori informazioni sul bene culturale in oggetto sono reperibili alla pagina

dell'umanità situati nel nord del Mali) nella lista UNESCO dei beni culturali in pericolo, allo scopo di «accrescere la cooperazione e il sostegno per i siti minacciati dal conflitto armato nella regione»⁴⁴³. Tale decisione è stata la scintilla che ha fatto scatenare la furia iconoclasta dei leader di *Ansar Dine*, i quali, il 29 giugno, iniziarono a distruggere deliberatamente il patrimonio culturale di Timbuktu. Gli antichi monumenti della città infatti, sono considerati dagli estremisti di Ansar Dine degli “edifici idolatri”, a causa del fatto che i mausolei islamici a Timbuktu sono dedicati ai “santi”⁴⁴⁴, quindi a degli esseri umani e non divini. Per questo motivo, hanno affermato che questi monumenti sono contrari all’islam: perché Dio è unico e solo Dio può essere oggetto a venerazione. La distruzione è stata vista come un “ordine divino”, affinché «le future generazioni [...] non si confondano, e inizino a venerare i santi come se fossero Dio»⁴⁴⁵. Molti ineguagliabili monumenti sono stati, per questo motivo, sistematicamente distrutti. Il 2 luglio 2012 la porta d’ingresso della moschea di Sidi Yahia - che secondo la leggenda, non doveva essere aperta fino alla “fine dei tempi”- è stata demolita al fine di abbattere i misteri di questo antico edificio. Altri monumenti che sono stati distrutti sono le tombe di Sidi Mahmoud; Sidi Moctar, e Alpha Moy, i mausolei di Cheiks el-Kebir, Alwalidji Baber Babeidje, e Alwalidji Ahamadoun Furlane, oltre che il cimitero di Djingareyber, inclusi vasi e altri manufatti collocati attorno alle tombe. Dopo la demolizione, gli autori hanno trasportato l’argilla ottenuta dai monumenti fuori dalla città, a bordo di trattori, per prevenire che in futuro venissero ricostruiti con la stessa terra. Secondo i testimoni residenti a Timbuktu, i membri di Ansar Dine hanno anche minacciato di distruggere completamente le moschee, se al loro interno rinvenissero i mausolei di

UNESCO dedicata al sito <http://whc.unesco.org/en/list/1139>.

443 UNESCO (a cura di), *Heritage Sites in Northern Mali placed on List of World Heritage in danger*, 28 Giugno 2012, online all'indirizzo <http://whc.unesco.org/en/news/893>.

444 L'appellativo di “santo”, nella religione musulmana, spetta unicamente ad Allah; ed ogni altro uso è considerato idolatria. Lo stesso profeta Maometto è ritenuto solamente un uomo a cui “venne concessa” la trasmissione del Corano. Concettualmente, però, molte persone nell’Islam vengono definite “sante” per molteplici motivazioni. Il termine specifico utilizzato è *Wali* cioè, “amici-intermediari di Dio”. E' fondamentale ricordare che a differenza della religione cristiana, nell’Islam non esiste alcuna struttura religiosa delegata a definire la ortodossia, cioè, il riconoscimento della *willaya* (“santità”). Una persona diventa un *wali* quando la gente la considera tale. Generalmente, questo si verifica dopo la morte, tuttavia possono verificarsi delle eccezioni e può essere ritenuta “santa” anche una persona ancora in vita, in quanto dotata di un evidente carisma o “potere”. Per ulteriori approfondimenti rinviamo a MATTIUZZO G., *Santi, feste e luoghi di culto dell'islam*, <http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/16-islam/138-santi-feste-e-luoghi-di-culto-nellislam-prima-parte.html>.

445 Vedi RAJA, *Islamist fighters in Timbuktu continue destruction of City's Mausoleums Heritage*, in “The Agonist”, 3 Luglio 2012, online alla pagina http://agonist.org/islamist_fighters_in_timbuktu_continue_destruction_of_city_s_mausoleums_heritage/

Santi (parecchi santi sono infatti attualmente sepolti nelle tre principali moschee della città)⁴⁴⁶.

Pochi giorni dopo l'inizio delle distruzioni degli edifici di Timbuktu, gli attivisti di Ansar Dine hanno distrutto una delle biblioteche della città: ci sono ragioni per sospettare che un'insostituibile collezione di manoscritti medievali (scritti in varie lingue africane e in arabo) siano stati oggetto dello stesso trattamento subito dai mausolei e dalle tombe⁴⁴⁷. Secondo il resoconto degli abitanti della città, il 26 gennaio, quando sono iniziati i bombardamenti francesi, alcuni esponenti del gruppo armato, prima di fuggire disordinatamente nel deserto, si sono introdotti nell'Istituto di Alti Studi e Ricerca di Ahmed Baba. Mentre qualcuno appiccava incendi nel cortile interno della biblioteca, altri portavano i manoscritti trovati nelle sale e li gettavano fra le fiamme. Secondo il direttore del centro, fortunatamente, il 90% dei manoscritti è riuscito a salvarsi, grazie al tempestivo intervento della popolazione locale, che nottetempo aveva prelevato e nascosto i testi antichi⁴⁴⁸. L'attacco a testi

446 LENZERINI F., *The Role of International and Mixed Criminal Courts in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage*, in Francioni F., Gordley J. (a cura di), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, 2013, pp.60-61; la maggior parte delle informazioni attualmente rintracciabili sono reperibili attraverso numerosi fonti giornalistiche, tra cui NOSSITER A., *Mali Islamists Exert Control, Attacking door to a Mosque*, in "The New York Times", 2 Luglio 2012, http://www.nytimes.com/2012/07/03/world/africa/mali-islamists-exert-control-with-attacks-on-mosques.html?_r=0 ; *Timbuktu Shrine Destruction a "War Crime": International Criminal Court*, in "Dilemma X", 2 Luglio 2012, online all'indirizzo <http://edition.cnn.com/2012/07/06/world/africa/mali-un-warning/index.html> ; *Timbuktu's Sidi Yahia Mosque "Attacked by Mali Militants"*, in "BBC News", 2 Luglio 2012, online alla pagina <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18675539> ; *Ansar Dine Breaks the Doors of Sidi Yahia Mosque in Timbuktu*, in "Lemag", 3 Luglio 2012, online alla pagina http://www.lemag.ma/english/Ansar-Dine-breaks-the-doors-of-Sidi-Yahia-mosque-in-Timbuktu_a1836.html ; *U.N. Defers Decision on Military Intervention in Mali*, in "CNN", 6 Luglio 2012, online alla pagina <http://edition.cnn.com/2012/07/06/world/africa/mali-un-warning/index.html> ; *Mali: Islamists Continue Destruction of Religious Sites in Timbuktu*, Panapress, 11 Luglio 2012, online all'indirizzo <http://www.panapress.com/Mali--islamists-continue-destruction-of-religious-sites-in-Timbuktu--13-834905-18-lang2-index.html> ; *Mali: Islamists Destroy Historic City of Timbuktu*, in "Daily Beast", 15 Luglio 2012, all'indirizzo internet <http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/15/mali-islamists-destroy-historic-city-of-timbuktu.html> ; *Mali integralisti distruggono una moschea a Timbuktu*, in "La Repubblica", 2 Luglio 2012, http://www.repubblica.it/esteri/2012/07/02/news/mali_integralisti_distruggono_una_moschea_a_timbuktu-38373211/.

447 LENZERINI F., *The Role of International and Mixed Criminal Courts in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage*, in Francioni F., Gordley J. (a cura di), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, 2013, p.61; *After tombs, Arabs now destroying Timbuktu's manuscript*, in "African Globe", 11 Luglio 2012, online alla pagina <http://www.africanglobe.net/africa/tombs-arabs-destroying-timbuktus-manuscripts/>; *"Mali manuscript at risk"*, in "Radio Netherlands Worldwide", 20 Luglio 2012, online al sito <http://www.rnw.nl/africa/article/mali-manuscript-risk>.

448 DE GIORGIO A., *Tra i manoscritti di Timbuktu bruciati dalla furia dei jihadisti*, in "Corriere della Sera", 29 Maggio 2013, <http://www.corriere.it/inchieste/tra-manoscritti-timbuktu-bruciati-furia-jihadisti-/e9b4602a-c83e-11e2-8fbd-d55cdeb0d621.shtml>.

antichi propri della tradizione musulmana è in assoluto una novità in questo contesto. Secondo il parere del professor Hamou Mohamed Dédeou, studioso, copista ed esperto di salvaguardia e trasmissione dei testi di Timbuktu, questi atti sono da leggere come «volontà da parte delle correnti più fondamentaliste del salafismo contemporaneo di negare e cercare di cancellare le radici storico-culturali di una parte consistente d'Islam che, con il suo messaggio di pace, unione e scambio, contraddice e rifiuta ogni forma di fondamentalismo religioso»⁴⁴⁹. Tutta la comunità Internazionale è stata oltraggiata dalla distruzione del patrimonio culturale di Timbuktu e le reazioni di condanna ufficiale sono state molteplici. Il 30 giugno 2013 il Direttore Generale dell'UNESCO Irina Bokova ha espresso tutta la sua angoscia e sgomento per gli atti perpetrati contro i beni culturali; e ha invitato le persone responsabili «a fermare questi terribili ed irreversibili atti, ad esercitare la loro responsabilità e proteggere questo inestimabile patrimonio culturale per le generazioni future»⁴⁵⁰. Qualche giorno dopo, il Comitato per il Patrimonio Mondiale ha condannato la distruzione dei siti del Patrimonio Mondiale in Mali e ha stabilito le misure per aiutare il paese a proteggere i beni culturali. Nella decisione, ha invitato il Direttore Generale dell'UNESCO a creare un fondo speciale per aiutare il Mali nella conservazione dello stesso. Il Comitato ha inoltre fatto appello per tutti gli Stati Membri dell'UNESCO, all'Organizzazione islamica per l'educazione, la scienza e la cultura (ISESCO), e all'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) a fornire risorse per finanziare il Fondo⁴⁵¹. Anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha minacciato di sanzionare *Ansar Dine*, e ha approvato immediatamente la proposta dalla Economic Community of West African States (ECOWAS) di predisporre una forza speciale (incluso personale militare) per

449 DE GIORGIO A., *Tra i manoscritti di Timbuktu bruciati dalla furia dei jihadisti*, in "Corriere della Sera", 29 Maggio 2013, <http://www.corriere.it/inchieste/tra-manoscritti-timbuktu-bruciati-furia-jihadisti/-e9b4602a-c83e-11e2-8fbd-d55cdeb0d621.shtml>.

450 UNESCO, *Director-General of UNESCO calls for a halt to destruction of cultural heritage site in Timbuktu*, 30 giugno 2012, online alla pagina <http://whc.unesco.org/en/news/901>. Il 25 luglio 2012 è stata data la notizia che il Comitato del Patrimonio Mondiale ha istituito il fondo speciale per sostenere gli sforzi del Mali nella salvaguardia delle proprietà del Patrimonio Mondiale colpite dal conflitto armato nel nord del paese, in particolare i siti di Timbuktu e la Tomba di Askia a Gao. Il Fondo ha lo scopo di sostenere il governo del Mali nella valutazione dei danni nei siti, e la realizzazione di progetti di ricostruzione e di riabilitazione per le proprietà interessate. Potrà inoltre essere utilizzato per rafforzare le capacità di gestione dei siti e ad opera della comunità locali; UNESCO, *Creation of a Special Fund for the Safeguarding of Mali's World Heritage Sites*, 25 Luglio 2012, <http://whc.unesco.org/en/news/913/>.

451 UNESCO, *World Heritage Committee calls for end to destruction of Mali's Heritage and adopts Decision for its support*, 2 Luglio 2012, <http://whc.unesco.org/en/news/907/>.

intervenire immediatamente in Timbuktu⁴⁵². Il 10 luglio 2012 la Commissione africana sui diritti umani ha espresso la sua «massima preoccupazione per la distruzione e profanazione dei mausolei dei santi musulmani e gli altri antichi siti della mitica città di Timbuktu [...] sottolineando che questi sacri monumenti classificati dall'UNESCO come patrimonio culturale sono un simbolo della grandezza dell'Africa [...] si unisce alla Comunità Internazionale nell'esprimere sgomento e preoccupazione per tale vergognoso e ignobile atto [...] e condannando nei termini più forti possibili questi atti barbarici e indicibili che considera come un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità e che sono inconsistenti con la Carta Africana sui Diritti Umani e delle Genti e altri strumenti legali africani e internazionali sui diritti umani e sulla legge internazionale umanitaria»⁴⁵³. L'Organizzazione della Cooperazione Islamica ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che per quanto concerne i monumenti di Timbuktu, in quanto «parte del ricco patrimonio del Mali non dovrebbe essere permessa la distruzione e messi in pericolo da elementi estremisti bigotti»⁴⁵⁴. Infine, il capo-procuratore dell'ICC, Fatou Bensouda, parla degli atti criminali riguardanti la distruzione degli edifici religiosi a Timbuktu quali crimini di guerra, in riferimento all'art.8 dello Statuto ICC, alla luce del fatto inoltre, che il Mali è parte⁴⁵⁵ dello statuto stesso⁴⁵⁶. Il 18 Luglio 2012, il capo-procuratore Fatou Bensouda, ha annunciato che aveva ricevuto una delegazione del governo del Mali con la richiesta di investigare la situazione nel paese dal gennaio 2012 «al fine di determinare se una persona o più sono colpevoli dei crimini commessi». Il governo del Mali ha ammesso che la corte del Mali è incapace di perseguire o trovare le persone responsabili di tale presunto crimine. Il capo-procuratore ha, in tale frangente evidenziato, che la situazione è sempre stata seguita molto da vicino, fin dai primi atti di violenza scoppiati intorno al 17 Gennaio, tanto che più volte da allora ha ribadito che «la distruzione intenzionale dei santuari dei santi musulmani nella città di Timbuktu può costituire un crimine di guerra ai

452 *U.N. threatens Sanctions on Mali's Shrine Vandals*, in "Arab News", 6 luglio 2012, <http://www.arabnews.com/?q=world/un-threatens-sanctions-malis-shrine-vandals>.

453 African Commission of Human and People's Rights (a cura di), *Press release on the destruction of Cultural and ancient monuments in the Malian City of Timbuktu*, 10 luglio 2012, online alla pagina <http://www.achpr.org/press/2012/07/d115/>.

454 *Timbuktu's Sidi Yahia Mosque "Attacked by Mali Militants"*, in "BBC News", 2 Luglio 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18675539>.

455 Il Mali depositò i suoi strumenti di ratifica dell'ICC Statuto il 16 Agosto 2000, http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/mali.aspx.

456 *ICC Threatens Mali Islamists with, war Crimes*, in "Aljazeera", 2 Luglio 2012, <http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/07/20127119538255768.html>.

sensi dell'Art.8 dello Statuto di Roma». Conclude dicendo che ha dato istruzioni a suo ufficio «per procedere immediatamente ad un esame preliminare della situazione per valutare se i criteri dello Statuto di Roma [...] sono soddisfatti per aprire un'indagine» e che lei avrebbe preso una decisione pubblica a tempo debito⁴⁵⁷. L'ICC sembra aver aperto una strada per prendere una decisione molto importante sulla questione della distruzione del patrimonio culturale. In termini legali, nessun dubbio sorge per quanto riguarda il fatto che gli atti di distruzione perpetrati dai membri di *Ansar Dine* in Timbuktu costituiscono una violazione della legge internazionale. Nessun dubbio esiste nel fatto che tali atti forniscano «basi ragionevoli per credere che un crimine all'interno della giurisdizione della Corte sia stato o sia in corso» a norma dell'art.53.1 dello Statuto ICC, infatti gli atti sopra-detti sono stati/sono commessi sul territorio di uno stato che è Parte dello Statuto⁴⁵⁸. Di conseguenza cade dentro un caso rispetto al quale la Corte può esercitare la sua giurisdizione in accordo con l'art.12.2. Un'altra circostanza che non può essere ragionevolmente negata è che la Regione del Mali di Azawad sta vivendo una situazione di conflitto armato, iniziato nel Marzo del 2012, con la ribellione di Tuareg e la conseguente guerra dell'indipendenza contro il governo del Mali. Infatti, il fatto che la battaglia di Gao ha portato *Ansar Dine* a prendere il controllo delle principali città nella regione di Azawad non implica che ha anche portato il conflitto armato in corso alla fine, alla luce delle circostanze che il governo del Mali non ha ceduto alla perdita della regione (come dimostrato dalla richiesta indirizzata al capo-procuratore dell'ICC di investigare e analizzare la situazione del paese dal gennaio 2012)⁴⁵⁹. Nel frattempo il lavoro dell'UNESCO continua: il 14 gennaio 2013, il Direttore Generale, Irina Bokova, ha lanciato un appello a tutte le forze militari in Mali chiedendo di «compiere ogni sforzo possibile per proteggere il patrimonio culturale del paese, che è già stato gravemente danneggiato». Invocando la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i

457 ICC (a cura di), *ICC Prosecutor Fatou Bensouda on the Malian State Referral of the situation in Mali since January 2012*, in “ICC Press Release”, 18 Luglio 2012, http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/Pages/pr829.aspx .

458 LENZERINI F., *The Role of International and Mixed Criminal Courts in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage*, in Francioni F., Gordley J.(a cura di), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, 2013, p.63.

459 LENZERINI F., *The Role of International and Mixed Criminal Courts in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage*, in Francioni F., Gordley J.(a cura di) *Enforcing International Cultural Heritage Law*, 2013, p.63.

suoi due protocolli, Irina Bokova ha inviato una lettera alle autorità del Mali e a quelle francesi esortandole a rispettare la Convenzione⁴⁶⁰. Il 30 gennaio 2013, a seguito della presa di controllo del paese da parte della Francia, Irina Bokova, ha annunciato che l'UNESCO farà tutto il possibile per salvaguardare e ricostruire il patrimonio culturale straordinario del Mali, descritto come «parte fondamentale dell'identità del paese e della storia ed essenziale per il suo futuro». Il Direttore ha inoltre preannunciato che L'UNESCO invierà una missione, non appena ottenuti i permessi di sicurezza, per effettuare una valutazione completa dei danni e determinare i bisogni più urgenti, al fine di mettere a punto un piano d'azione, in cooperazione con il governo del Mali, che guiderà la ricostruzione dei siti danneggiati⁴⁶¹. Il Direttore generale, ha successivamente visitato il Mali (Sabato 2 febbraio 2013) con il Presidente francese François Hollande e il Presidente ad interim del Mali Dioncounda Traoré. L'obiettivo principale della visita è stato quello di avviare il processo di ricostruzione e salvaguardia del patrimonio culturale del nord del Mali, compresi i mausolei di Timbuktu e la favolosa collezione dei manoscritti della città⁴⁶². A metà febbraio, l'UNESCO, con la collaborazione del governo francese, ha organizzato una Giornata internazionale di solidarietà per il Mali, presso la sede dell'UNESCO a Parigi. In occasione di questa riunione di esperti, è stato adottato un piano d'azione per la riabilitazione dei Beni Culturali e la salvaguardia degli antichi manoscritti in Mali. Il piano d'azione ha tre priorità: valorizzare il patrimonio culturale danneggiato durante il conflitto con la partecipazione attiva delle comunità locali; adottare misure per la protezione degli antichi manoscritti conservati nella regione; e ultima, ma non meno importante, fornire attività di formazione⁴⁶³ allo scopo di ristabilire le condizioni adeguate per la

460 UNESCO, *The Director-General of UNESCO urges military forces to protect cultural sites in Mali during air raids and ground interventions*, 14 Gennaio 2013, http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/la_directrice_generale_de_lunesco_exhorte_les_forces_militaires_a_proteger_les_sites_culturels_au_mali_lors_des_raids_aeriens_et_interventions_terrestres/#.UsvryPteqAY.

461 UNESCO, *UNESCO determined to help Mali restore and rebuild its Cultural Heritage*, 30 Gennaio 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/977/>.

462 UNESCO, *UNESCO Director-General Irina Bokova in Mali to spearhead UNESCO's commitment to safeguard and rebuild Mali's extraordinary Cultural Heritage*, 2 febbraio 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/978/>; UNESCO, *Director General visits Mali with French President François Hollande*, 3 Febbraio 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/979/>.

463 L'UNESCO il 14 ottobre ha effettuato un primo corso di formazione in materia di protezione del patrimonio culturale di militari, polizia e personale civile del Benin, Costa d'Avorio, Egitto, Francia, Romania, Ruanda, Togo e il Regno Unito, che fanno parte della missione MINUSMA: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. La sessione arriva sulla scia della Risoluzione n.2100 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 25 aprile 2013, (consultabile all'indirizzo

conservazione e la gestione del patrimonio culturale, compresi i manoscritti e il patrimonio immateriale. Le misure previste riguardano sia i siti del Patrimonio Mondiale che le proprietà culturali tutelate dalla legislazione nazionale. Azioni specifiche sono previste per la città di Timbuktu , la Tomba di Askia a Gao , la Città Vecchia di Djenné⁴⁶⁴ e la “Cliff of Bandiagara (Land of Drogons)”⁴⁶⁵ . Sono state inoltre previste delle misure globali per la salvaguardia e la digitalizzazione dei manoscritti. Le attività di formazione previste dal piano riguardano tutti i settori della conservazione dei beni culturali⁴⁶⁶. Infine, quale risposta al conflitto in atto nelle regioni settentrionali del Mali, l'UNESCO, in collaborazione con la Direzione Nazionale dei Beni Culturali in Mali e il Centro Internazionale di Architettura di terra (CRAterre), ha prodotto due pubblicazioni sul patrimonio culturale di Timbuktu , Gao e Kidal. La prima è una mappa illustrata con testi dettagliati in due formati. La seconda pubblicazione è un opuscolo intitolato "Passeport pour le Patrimoine" (Heritage Passport). Disponibili in francese, queste pubblicazioni forniscono informazioni dettagliate sulla posizione e l'importanza dei siti culturali nella regione settentrionale del Mali. Lo scopo primario per cui sono stati creati è sensibilizzare le forze armate, le ONG, la comunità internazionale e le comunità locali sull'importanza della salvaguardia di questi siti e sono stati distribuiti a tutti i paesi coinvolti nell'operazione militare. Inoltre, questi materiali informativi hanno anche lo scopo di facilitare l'attuazione da parte delle autorità del Mali delle Convenzioni UNESCO per la tutela del patrimonio culturale, che sono state ratificate dal Mali: la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972) ratificata il 5 aprile 1977; la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954) ratificata il 18 maggio 1961; il secondo Protocollo del 1999 a cui ha aderito il 15 novembre 2012; la Convenzione sulla lotta

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf), che richiede al MINUSMA di garantire la tutela del patrimonio culturale in Mali in collaborazione con l'UNESCO. La sessione di formazione si è focalizzata su come identificare il patrimonio culturale nelle aree di crisi e sulla legislazione esistente in materia. La formazione ha anche posto l'accento sulla diversità delle pratiche e delle espressioni culturali delle comunità, vedi UNESCO, *UNESCO provides cultural heritage training to UN personnel in Mali*, 21 ottobre 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/1074> .

464 Per maggiori informazioni sulla *Old City of Djenné* si segnala la pagina UNESCO al sito internet <http://whc.unesco.org/en/list/116/gallery/> .

465 Per approfondimenti sul sito UNESCO *Cliff of Bandiagara (Land of Drogons)* vedi la pagina internet <http://whc.unesco.org/en/list/516> .

466 UNESCO, *UNESCO Convenes International Experts Meeting for the Safeguarding of Malian Cultural Heritage*, 13 Febbraio 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/984> ; UNESCO, *International Experts and Decision Makers gathered at UNESCO adopt Action Plan for Mali's Cultural Heritage and Manuscripts*, 19 Febbraio 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/987> .

contro il traffico illecito di beni culturali (1970) ratificata il 6 aprile 1987; e la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003), ratificata dal Mali il 3 giugno 2005⁴⁶⁷. Il 16 gennaio 2013, il procuratore dell'ICC ha aperto formalmente le indagini sui presunti crimini perpetrati nel territorio del Mali da luglio 2012, incluso, tra gli altri, «attacchi diretti intenzionalmente contro oggetti protetti»⁴⁶⁸. Secondo parte della dottrina⁴⁶⁹, sarebbe appropriato che, una volta che il caso fosse davanti alla Corte, il giudice seguisse l'esempio dell'ICTY e considerasse la distruzione dell'antico patrimonio culturale della città come un crimine contro l'umanità in aggiunta ad essere un crimine di guerra. La Corte non dovrebbe neppure “essere creativa” nell'identificare l'intento discriminatorio necessario affinché un attacco contro il patrimonio culturale possa essere considerato quale atto di persecuzione. Tale intento è infatti innato nel crimine, ed è insito nelle menti degli autori quando decidono di annientare ogni traccia di quei beni culturali che non risultino in linea con le loro fanatiche convinzioni. La persecuzione in questo caso si concretizza in atti contro tutte quelle persone che non condividono le idee estremiste dei membri di *Ansar Dine*: gli abitanti di Timbuktu nello specifico, per i quali – come sottolineato dall'UN Special Repporteus on cultural right and on freedom of religion on belief – la distruzione del patrimonio culturale indica la negazione della loro identità; delle loro credenze, della loro storia e della loro dignità⁴⁷⁰.

467 UNESCO, *UNESCO has developed cultural heritage maps and a “Heritage Passport” to help protect Mali’s cultural heritage*, 4 febbraio 2013, <http://whc.unesco.org/en/news/981> ; il *Passeport pour le Patrimoine* è consultabile nel sito UNESCO alla pagina <http://whc.unesco.org/en/news/981> .

468 ICC (a cura di), *ICC Prosecutor opens investigation into war crime in Mali: “The legal requirements have been met. We will investigate*, 16 Gennaio 2013, http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/Pages/pr869.aspx .

469 LENZERINI F., *The Role of International and Mixed Criminal Courts in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage*, in Francioni F., Gordley J.(a cura di), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, 2013, p.64.

470 UN High Commissioner for Human Rights (a cura di), *“A very Dark Future for the local populations in Northern Mali” warn UN experts*, 10 Luglio 2012, <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12337&LangID=E>

CONCLUSIONI

1. La distruzione intenzionale delle statue note come i Buddha di Bamyán ad opera dei talebani, nel marzo 2001, ha condotto l'UNESCO ad adottare un apposito strumento, la Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale, approvato a Parigi il 17 ottobre 2003. L'UNESCO ha inteso in tal modo, non soltanto esprimere una ferma condanna dell'accaduto, ma anche formulare un insieme di considerazioni che valgono come «espressione di norme in formazione o già esistenti nel diritto internazionale generale, sebbene non ancora esplicitate in specifici testi convenzionali»⁴⁷¹.

A poco più di dieci anni dalla pubblicazione della Dichiarazione UNESCO, gli episodi di distruzione volontaria continuano dolorosamente a verificarsi; come si evince dal caso dei mausolei di Timbuktu, trattato nel precedente capitolo. Nonostante le forti critiche in cui la Dichiarazione è incorsa, si può osservare comunque che tale strumento di *soft law* rileva un crescente assenso politico nella Comunità Internazionale sulla necessità di responsabilizzare gli Stati per quanto concerne la distruzione dei beni culturali situati nel loro territorio e assicurare severe pene a coloro che commettono o danno l'ordine di commettere tali reati. Quindi, benché non soddisfi le speranze di quanti avevano visto in questo strumento una svolta decisiva per la protezione del patrimonio culturale e la condanna della distruzione intenzionale; l'esito non si presenta completamente irrilevante, se si considera la Dichiarazione UNESCO non come «un'occasione persa»⁴⁷², bensì come un primo passo verso la messa al bando della distruzione volontaria. Non posso piuttosto, non condividere in tale sede i timori di parte della dottrina⁴⁷³, per cui preoccupante risulta piuttosto l'affermazione contenuta negli articoli VI e VII della Dichiarazione, in cui viene dichiarato che la responsabilità, sia degli Stati che degli individui, è prevista solo per quanto concerne il patrimonio culturale «*of great importance for humanity*». Tale fatto risulta ancor più grave se si considera che nella Bozza della Dichiarazione era stato proposto di includere il patrimonio nella sua interezza, compreso quello «*which is of special interest for the community directly affected by such destruction*»⁴⁷⁴. Le conseguenze di tale scelta risultano a dir poco

471 LEANZA U., *Lo stato dell'arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in «La Comunità Internazionale», 2011, p.386.

472 LENZERINI F., *The UNESCO Declaration concerning the international destruction of cultural heritage: one step forward and two steps back*, in «IYIL», 2003, p.145.

473 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, p.247.

474 ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, p.247.

nocive per l'UNESCO: non solo perché l'ambito di applicazione della Dichiarazione viene fortemente ristretto; ma soprattutto perché non viene minimamente rispettata e considerata “la tutela delle differenze culturale”, che rappresenta oggi il piano attraverso cui l'UNESCO porta avanti la propria lotta per la tutela del patrimonio culturale⁴⁷⁵. Per questo motivo uno dei capitoli primari che la Comunità Internazionale dovrà affrontare⁴⁷⁶ sarà proprio quello di prendere in esame il fatto che la distruzione dei beni culturali deve essere considerata inaccettabile; non solo se perpetrata verso quei beni culturali considerati di grande importanza per l'intera umanità, ma anche quando viene compiuta nei confronti di beni e/o siti meno noti universalmente, ma rappresentanti comunque un elemento di importanza per le comunità a cui tale patrimonio appartiene, nonché l'identità culturale e spirituale della stessa.

2. Dalla redazione della Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale è possibile rintracciare degli sviluppi positivi che rappresentano i passi successivi di quel lungo percorso iniziato grazie alla presa di coscienza che il patrimonio culturale va tutelato perché “espressione e ragione fondamentale dell'identità dei popoli”⁴⁷⁷. Negli ultimi anni sono state emanati diversi strumenti di *hard* e *soft law* concernenti il patrimonio culturale, segno evidente che l'attenzione della Comunità Internazionale sta via via aumentando e rafforzando. In questo processo il ruolo dell'UNESCO si sta rivelando fondamentale, data l'adozione, della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile nel 2003; e la Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità culturali nel 2005. Ambedue le Convenzioni trattano i temi fondamentali della tutela delle identità/diversità culturali esistenti, dello sviluppo del pluralismo culturale e del dialogo tra civiltà e culture diverse, in un mondo in cui, sempre più spesso, in caso di guerre o conflitti, il patrimonio culturale viene preso di mira perché incarnazione tangibile dell'identità e della memoria

475 SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in “Rivista Giuridica dell'ambiente”, 2006, p.558; ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007, p.247.

476 Come auspica e suggerisce LENZERINI F., *La distruzione del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L.(a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008, p.25.

477 LENZERINI F., *La distruzione del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008, p.25.

collettiva di un gruppo. Un segnale positivo rispetto alla tendenza viene proprio da uno dei casi trattati nel presente lavoro; ovvero la ricostruzione dello *Stari Most*, distrutto il 9 novembre del 1993 dall'esercito croato bosniaco e da sempre considerato il simboli della multi-eticità e multi-religiosità della città di Mostar. Il Ponte Vecchio infatti, non rappresentava solamente il collegamento fisico tra le due sponde della Neretva, ma anche l'unione spirituale, il punto d'incontro, di Croati, Serbi, musulmani, Per questo motivo, l'identificazione dell'opera con una delle parti in conflitto da parte dei miliziani croati, ha incontrato una forte opposizione trasformando una “*lost heritage community*” in una “*rebuiding community*”⁴⁷⁸. Così il 23 luglio 2004, grazie al fondamentale contributo di ICOMOS, World Bank, alcuni Stati Europei e, soprattutto dell'UNESCO, è stato inaugurato il nuovo-Vecchio Ponte, inserito l'anno dopo nella Lista del Patrimonio dell'Umanità. Benché quindi «*the attack on the bridge was not a denial, but a confirmation of its estimated social work*» e ancora «*Its social value was the reason why it was attacked*», una volta ricostruito «*the bridge at Mostar, once a scene of war, can still become a place of discussion, communication, and hence reconciliation*»⁴⁷⁹.

A tal proposito, la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società, apre la strada e funge da spunto. L'articolo 7, “Patrimonio Culturale e Dialogo”, evidenzia dei punti così emblematici che non possono essere ignorati, come, tra gli altri, la necessità di «sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti»⁴⁸⁰.

478 DOLFF BONEKÄMPER G., *The social and spatial frameworks of heritage – What is New in the Faro Convention?*, in Council of Europe (a cura di), *Heritage and beyond*, Strasbourg, 2009, pp.69-74, consultabile online al sito http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/PatrimoineBD_en.pdf ; ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* In Picchio Forlati M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p.130.

479 DOLFF BONEKÄMPER G., *The social and spatial frameworks of heritage – What is New in the Faro Convention?*, in Council of Europe (a cura di), *Heritage and beyond*, Strasbourg, 2009, p.74; ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in Picchio Forlati M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p.130.

480 Art. 7, par. c), della Convenzione di Faro; come evidenzia ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in Picchio Forlati M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, pp.132-134, la Convenzione di Faro dà dei segnali incoraggianti sul valore del patrimonio culturale perché «tale strumento introduce la nozione di “*heritage community*”, spostando così l'attenzione dal valore

3. La ricerca di materiale riguardante la distruzione intenzionale del patrimonio culturale in caso di conflitto armato e non, ha condotto chi scrive ad incrociare lungo la strada alcuni argomenti molto significativi ma che, per grandezza e spessore del dibattito, meriterebbero un approfondimento che purtroppo in questa sede non è possibile approfondire. E' tuttavia bene richiamarli, anche se solo brevemente.

Il primo argomento concerne le motivazioni che possono portare alla distruzione del patrimonio culturale. Oltre alla demolizione compiuta intenzionalmente, si possono in linea di massima delineare altre due cause. La prima raggruppa tutte quelle casistiche che si verificano nella realizzazione di opere pubbliche, progetti urbani o programmi di sviluppo, che in maniera più o meno consapevole e nota all'opinione pubblica, portano alla distruzione di quei siti di rilevanza culturale collocati nell'area in cui ha luogo il lavoro. Solo per citare un esempio di ciò, basta pensare all'ennesimo caso che vede coinvolta l'area archeologica di Pompei, balzato alle cronache in questo periodo, ovvero la “scoperta” che i potenziali resti dell'antico quartiere industriale che aveva reso ricca la celeberrima città romana (detto Pompei 2) sono stati inglobati da una “città della moda” di circa 8 mila metri quadri costruita a partire dal 2007 nel comune di Torre Annunziata⁴⁸¹. Anche i forti rischi che corre il patrimonio culturale a causa dell'impatto ambientale creato da progetti urbani di notevoli dimensioni non deve essere sottovalutato. A tal proposito l'UNESCO ha cancellato dalla *World Heritage List* la “Valle dell'Elba” a Dresda (iscritta nel 2004 come paesaggio culturale) quale reazione alla decisione delle autorità tedesche di costruire lungo il fiume un ponte stradale a quattro corsie (*Waldscholoessenbruecke*), la cui realizzazione avrebbe arrecato un impatto ambientale tale da pregiudicare irrimediabilmente le caratteristiche che avevano precedentemente avvalorato l'inserimento nella Lista⁴⁸².

del patrimonio in sé al valore che i diversi gruppi che compongono la “società civile” assegnano a specifici oggetti e comportamenti culturali. Nella Convenzione di Faro l'accesso al patrimonio culturale si configura quindi come elemento di partecipazione democratica [...]».

481 Per maggiori informazioni si rimanda a FABRIZIO F., *Pompei, gli scavi sepolti dall'ipermarket. Aperta indagine dopo denuncia Espresso*, in “L'Espresso”, 16 gennaio 2014, consultabile online all'indirizzo <http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/01/16/news/pompei-gli-scavi-sepolti-dall-ipermarket-aperta-indagine-dopo-denuncia-espresso-1.148864> ; si presume inoltre che dietro tale operazione immobiliare ci sia la Camorra, ma né le iniziative anticrimine, né le sovrintendenze attraverso la burocrazia hanno ostacolato il progetto, completato “nel rispetto di tutte le autorizzazioni e della piena legalità”. La notizia che lascia maggiormente interdetti è che prima di iniziare i lavori, la sovrintendenza ai beni archeologici di Pompei ha fatto eseguire alcuni esami, affidati ad un pool di esperti, allo scopo di capire cosa si celasse nel sottosuolo interessato, facendo emergere delle scoperte sensazionali, in brevissimo tempo occultate.

482 Si rimanda alla pagina web UNESCO dedicata alla *Dresden Elbe Valley* all'indirizzo <http://whc.unesco.org/en/list/1156> ; l'UNESCO decise di scrivere la Valle dell'Elba nella WHLD

La seconda causa comprende invece tutti quei casi in cui la distruzione dei beni culturali rappresenta un “effetto collaterale” delle attività belliche svoltesi in un determinato territorio. Oggigiorno le guerre sono purtroppo molteplici e i casi per portare avanti un'analisi approfondita non mancano. Attualmente la situazione più drammatica sembra essere quella della Siria, da quando nel 2012, i primi assembramenti spontanei costituitisi dal 15 marzo 2011 per far sentire la loro voce contro il regime dittatoriale di Bashar al Assad, si sono tramutati in una vera e propria guerra civile⁴⁸³. Oltre ai gravissimi problemi tipici di un territorio in guerra come i drammi delle famiglie separate; degli edifici, delle infrastrutture e dell'ambiente devastati,..., in Siria si sta verificando un vero e proprio annientamento del patrimonio culturale. I siti archeologici sono stati lasciati alla mercé degli scavi clandestini, o sono addirittura diventati campi di battaglia e postazioni militari. Edifici di valore storico-artistico e interi nuclei urbani sono stati pesantemente danneggiati o distrutti. I musei sono stati saccheggianti o le loro collezioni sono state frettolosamente evacuate senza rispetto della giusta normativa per la loro tutela e con destinazione ignota. Oltre al patrimonio tangibile, la Siria rischia di perdere irrimediabilmente anche il patrimonio intangibile rappresentato dalle tradizioni culturali, con gravi conseguenze per la ricostituzione del senso di appartenenza delle comunità locali quando, un giorno, la guerra finirà⁴⁸⁴.

Altro argomento degno di approfondimento riguarda l'importanza dell'educazione e della formazione sia della popolazione civile, che dei militari, per un'efficace azione di tutela e protezione del patrimonio culturale. In tutti gli strumenti normativi dell'UNESCO sul patrimonio culturale, tangibile e intangibile, viene evidenziato proprio quanto sia importante (oltre ad informare sulle minacce che incombono su tali beni) che tutti gli Stati si impegnino a rafforzare, proprio attraverso specifici programmi di educazione e formazione, il rispetto e l'attaccamento dei loro popoli al

per denunciare il comportamento delle autorità di Dresda. In seguito a ciò tentò invano una mediazione con le stesse per persuaderle a ritirare o modificare il progetto, inviando una delegazione di esperti UNESCO e ICOMOS.

483 Per ulteriori informazioni si rimanda a PIGLIONICA V., *2012-2013, la guerra civile in Siria*, in “Treccani Enciclopedia Italiana”, 2012, consultabile all'indirizzo http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporanea_in_immagini/25_2012.html.

484 FRANCHI E., *La Siria, la guerra e il patrimonio culturale*, in “La Ricerca”, 8 Settembre 2013, <http://www.laricerca.loescher.it/index.php/attualita/societa/614-la-siria-la-guerra-e-il-patrimonio-culturale>; GALÁN R. M., *Syrian Historical Heritage under Threat*, in “Predella”, 2013, online all'indirizzo <http://www.predella.it/index.php/current-issue.html?id=38:32-12-syrian-historical-heritage-under-threat&catid=2:non-categorizzato>.

patrimonio culturale e naturale. Non solo i cittadini però vanno educati: anche il personale militare impegnato in un paese straniero a causa di un conflitto bellico oppure nella partecipazione a progetti di aiuto umanitario, deve essere istruito, affinché siano rispettati e salvaguardati i beni storico-archeologici del luogo in cui si trova. Un esempio di quanto riportato è stato presentato nel terzo capitolo di questo lavoro : l'UNESCO il 14 ottobre 2013 ha effettuato un primo corso di formazione sul patrimonio culturale del Mali e la relativa protezione, a militari, polizia e personale civile del Benin, Costa d'Avorio, Egitto, Francia, Romania, Ruanda, Togo e il Regno Unito, che fanno parte della missione MINUSMA delle Nazioni Unite; trovando grande consenso e apprezzamento da parte dei tirocinanti partecipanti al progetto. Altro caso emblematico risulta, tra gli altri, lo sforzo attuato per insinuare nell'Esercito americano il rispetto per il patrimonio culturale dei Paesi in cui andranno in guerra o in missione, nel tentativo di avvicinare i militari alla popolazione locale. Le iniziative sono molteplici, ma la più interessante risulta la distribuzione di apposite carte da gioco. Ogni carta è portatrice di un messaggio e ogni seme tocca un tema specifico: Quadri per oggetti e opere d'arte, Picche per siti archeologici e gli scavi, Fiori per la protezione del patrimonio culturale, Cuori a simboleggiare la conquista di cuori e menti. Lo sfondo di ogni carta dello stesso seme, inoltre, funziona come la tessera di un puzzle a figurare che se un bene culturale viene rubato o distrutto, pezzi importanti sono persi per sempre⁴⁸⁵. Nel Regno Unito, invece, gli archeologi hanno ampliato il loro raggio d'azione costruendo delle riproduzioni di siti archeologici e un vero e proprio museo mobile da includere negli allenamenti dei soldati e marine per la simulazione di possibili situazioni di saccheggi o devastazioni⁴⁸⁶. Tanti altri sono fortunatamente, gli esempi di questo tipo. Tali progetti devono però essere accompagnati da un'altra forma di provvedimento cautelare, ovvero la documentazione. Diverse sono le motivazioni che supportano la necessità di una documentazione dettagliata per la conservazione a lungo termine. In primo luogo, la giusta documentazione rappresenta una “forma di

485 FRANCHI E., *“Il dono dei padri”*. *Il patrimonio culturale nelle aree di crisi*, in “Predella”, 2013, online all'indirizzo <http://www.predella.it/index.php/component/content/article.html?id=19:32-2-il-dono-dei-padri-il-patrimonio-culturale-nelle-aree-di-crisi&catid=2:non-categorizzato> .

486 RUSH W. L., *Protection of cultural property in areas of crisis. The view of a military archaeologist*, in “Predella”, 2013, online all'indirizzo <http://www.predella.it/index.php/component/content/article.html?id=47:32-16-protection-of-cultural-property-in-areas-of-crisis-the-view-of-a-military-archaeologist&catid=2:non-categorizzato> .

deterrenza”, permettendo non solo di quantificare e specificare le perdite ma il suo stesso utilizzo nei procedimenti penali. Una buona documentazione offre anche la possibilità di ricostruzione, come abbiamo visto nel caso del ponte di Mostar, dove un inventario internazionale di immagini ha permesso di ripristinare il ponte secondo il modello originale⁴⁸⁷.

Se la distruzione intenzionale del patrimonio culturale può essere una potente manifestazione di odio, obiettivi condivisi di tutela e protezione possono essere una potente forza per la riconciliazione e la speranza.

487 RUSH W. L., *Protection of cultural property in areas of crisis. The view of a military archaeologist*, in “Predella”, 2013, online all'indirizzo <http://www.predella.it/index.php/component/content/article?id=47:32-16-protection-of-cultural-property-in-areas-of-crisis-the-view-of-a-military-archaeologist&catid=2:non-categorizzato>.

ALLEGATO 1:

Draft UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage

32 C/INF.14

6 October 2003

The Preamble

The UNESCO General Conference,

Recalling Resolution 26 adopted by the General Conference at its 31st session which, among other things, invited the Director-General “to formulate, for the 32nd session of the General Conference, a Draft Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage”,

Referring to Article I(2)(c) of the UNESCO Constitution which entrusts UNESCO with the task to maintain, increase and diffuse knowledge by “assuring the conservation and protection of the world’s inheritance of books, works of art and monuments of history and science, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions”,

Underscoring the principles of UNESCO’s conventions and recommendations for the protection of cultural heritage and, in particular, of the 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the 1968 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, the 1972 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, and the 1976 Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, as well as the 2001 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity,

Proposal: Replace this 3rd paragraph by

Recalling the principles of all UNESCO’s conventions, recommendations, declarations and charters for the protection of cultural heritage,

Mindful that cultural heritage is a component of cultural identity and social cohesion so that its intentional destruction may have adverse consequences on human dignity and human rights,

Reiterating one of the fundamental principles of the Preamble of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

providing that “damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world”,

Recalling the principles concerning the protection of cultural heritage in the event of armed conflict established in the 1899 and 1907 Hague Conventions, respectively, and, in particular, in Articles 27 and 56 of the Regulations of the 1907 Fourth Hague Convention, as well as other subsequent agreements,

Mindful of the development of rules of international customary law related to the protection of cultural heritage in peacetime as well as in the event of armed conflict,

Further referring to Article 3(d) of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the relevant Tribunal’s case-law related to the intentional destruction of cultural heritage,

Recalling Articles 8(2)(b)(ix) and 8(2)(e)(iv) of the Rome Statute of the International Criminal Court penalizing the intentional destruction of cultural heritage in international and non international armed conflicts,

Reaffirming that issues not fully covered by the present Declaration and other international instruments concerning cultural heritage will continue to be governed by the principles of international law, the principles of humanity and the dictates of public conscience,

Adopts and solemnly proclaims the present Declaration:

[Article 1] [I] – Recognition of the importance of cultural heritage

Original:

The international community solemnly recognizes the importance of the protection of cultural heritage and reaffirms its commitment to combat its intentional destruction in any form so that such cultural heritage may be transmitted to the succeeding generations.

Proposal: deletion “solemnly”

The international community recognizes the importance of the protection of cultural heritage and reaffirms its commitment to fight against its intentional destruction in any form so that such cultural heritage may be transmitted to the succeeding generations.

[Article 2][II] – Scope

Original:

1. The present Declaration addresses intentional destruction of cultural heritage, as well as of natural heritage when linked to cultural heritage, in peacetime as well as in the event of armed conflict.

Proposal:

1. The present Declaration addresses intentional destruction of cultural heritage including cultural heritage linked to a natural site, in peacetime as well as in the event of armed conflict.

Original:

2. For the purposes of this Declaration “intentional destruction” means an act intended to destroy in whole or in part cultural heritage, thus compromising its integrity, in a manner which constitutes an unjustifiable offence to the principles of humanity and dictates of public conscience.

Proposal: Add “International Law”

2. For the purposes of this Declaration “intentional destruction” means an act intended to destroy in whole or in part cultural heritage, thus compromising its integrity, in a manner which constitutes an unjustifiable offence to the principles of international law, humanity and dictates of public conscience.

[Article 3] [III] – Measures to refrain from intentional destruction of cultural heritage

Original:

1. States should take all the necessary measures to prevent, avoid, stop and suppress acts of intentional destruction of cultural heritage located in their territory. This applies also to such acts when committed against cultural heritage situated on the territory of another State.

Proposal 1:

1. States should take all appropriate measures to prevent, avoid, stop and suppress acts of intentional destruction of cultural heritage.

Proposal 2:

1. States should take all the necessary measures to prevent, avoid, stop and suppress acts of intentional destruction of cultural heritage located in their territory. States should also take all the necessary measures to prevent, avoid, stop and suppress acts

of intentional destruction of cultural heritage when committed against cultural heritage situated on the territory of another State.

Proposal 3:

1. States should take all the necessary measures to prevent, avoid, stop and suppress acts of intentional destruction of cultural heritage located in their territory, in their territorial sea and on the seabed beyond the limit of their territorial sea. This applies also to such acts when committed against cultural heritage situated on the territory of another State.

Original:

2. States should adopt the necessary legal, administrative, educational and technical measures, within the framework of their economic resources, to protect cultural heritage as well as to revise them periodically with a view to adapting them to the evolution of national and international cultural heritage protection standards.

Proposal: New paragraph

3. States should endeavour, by all appropriate means, to ensure respect for cultural heritage in the society, particularly through educational, awareness-raising and information programmes.

Original:

3. (New 4) States should:

(a) Become parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two 1954 and 1999 Protocols and the Additional Protocols I and II to the four 1949 Geneva Conventions, if they have not yet done so; (b) Promote the elaboration and the adoption of instruments of the same nature providing a higher standard of protection of cultural heritage; and (c) Promote a coordinated application of the existing and future instruments relevant to the protection of cultural heritage.

[Article 4][IV] – Protection of cultural heritage when conducting peacetime activities

Original:

When conducting peacetime activities, States should take all the appropriate steps to conduct them in such a manner as to protect cultural heritage and, in particular, in conformity with the principles and objectives of the 1972 World Heritage Convention, of the 1956 Recommendation on International Principles Applicable to

Archaeological Excavations, the 1968 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, the 1972 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage and the 1976 Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas.

[Article 5][V] – Protection of cultural heritage in the event of international or non international armed conflict

Original:

When being involved in an armed conflict, be it of international or non-international character, including occupation, States should take all appropriate steps to conduct their activities in such a manner as to protect cultural heritage and, in particular, in conformity with the principles and objectives of the following existing international agreements on the protection of such heritage during hostilities such as the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two 1954 and 1999 Protocols and the relevant provisions of the 1977 Additional Protocols to the four 1949 Geneva Conventions. States should also do their utmost to conform their conduct to any future international multilateral convention having a universal scope providing a higher level of protection of such cultural heritage.

Proposal 1:

When being involved in an armed conflict, be it of international or non-international character, including occupation, States should take all appropriate steps to conduct their activities in accordance with applicable international law so as to protect cultural heritage.

Proposal 2: if the above proposal is retained, then the final sentence of the original article should also be retained and the whole article would read as follows:

When being involved in an armed conflict, be it of international or non-international Character, including occupation, States should take all appropriate steps to conduct their activities in accordance with applicable international law so as to protect cultural heritage. States should also do their utmost to conform their conduct to any future international multilateral convention having a universal scope providing a higher level of protection of such cultural heritage.

[Article 6][VI] – [State]

Proposal (Title): Add “State” to “Responsibility”

Original:

States that intentionally destroy or intentionally fail to take the necessary measures to prohibit, prevent, stop and punish any intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, including such cultural heritage which is of special interest for the community directly affected by such destruction, bear the responsibility for such destruction. The responsible State should provide reparation in the form of restoration when technically feasible, or compensation as a measure of last resort.

Proposal:

States that intentionally destroy or intentionally fail to take the appropriate measures to prohibit, prevent, stop and punish any intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, [including such cultural heritage which is of special interest for the community directly affected by such destruction,] [should] bear the [international] responsibility for such destruction. [Such a State should provide reparation in the form of restoration when technically feasible, or compensation as a measure of last resort.]

[Article 7][VII] – Individual criminal responsibility

Original:

1. States should take all necessary steps, in accordance with international law, to establish jurisdiction over, and provide effective penal sanctions for those persons who commit or order to be committed acts of intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, including such cultural heritage which is of special interest for the community directly affected by such destruction.

Proposal: replace “necessary steps” by “appropriate steps” and deletion of the last part of the paragraph

1. States should take all appropriate steps, in accordance with international law, to establish jurisdiction over, and provide effective penal sanctions for those persons who commit or order to be committed acts of intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, [including such cultural heritage which is of special interest for the community directly affected by such destruction.]

Original:

2. For the purposes of a more comprehensive protection, each State is encouraged to take all necessary steps, in accordance with international law, to establish jurisdiction over, and provide effective penal sanctions for those persons who are found present on the territory of this State, regardless of their nationality and the place where such act occurred, who commit or order to be committed acts referred to in Paragraph 1 of this Article.

Proposal 1: replace “necessary steps” by “appropriate steps”

Proposal 2: delete Paragraph 2

[Article 8][VIII] – Cooperation for the protection of cultural heritage

Original:

States recognize that they have a duty to cooperate with each other and with UNESCO to protect cultural heritage from intentional destruction. Such a duty entails at a minimum: (i) provision and exchange of information regarding circumstances entailing the risk of intentional destruction of cultural heritage; (ii) consultation in the event of actual or impending destruction of cultural heritage; (iii) assistance to Member States of UNESCO, as requested by them, in the promotion of educational programmes, awareness-raising and capacity-building for the prevention and repression of any intentional destruction of cultural heritage; (iv) judicial and administrative assistance, as requested by interested States, in the suppression of any intentional destruction of cultural heritage.

Proposal: limited to introductory part up to “: i” States [should] [recognize that they have a duty to] cooperate with each other and with UNESCO to protect cultural heritage from intentional destruction. Such a duty entails [at a minimum] [at least] [Such cooperation should at least entail]: (i) provision and exchange of information regarding circumstances entailing the risk of intentional destruction of cultural heritage; (ii) consultation in the event of actual or impending destruction of cultural heritage; (iii) assistance to Member States of UNESCO, as requested by them, in the promotion of educational programmes, awareness-raising and capacity-building for the prevention and repression of any intentional destruction of cultural heritage; (iv) judicial and administrative assistance, as requested by interested States, in the suppression of any intentional destruction of cultural heritage.

[Article 9][IX] – Human rights and international humanitarian law

Original:

Nothing in this Declaration should be interpreted as weakening international rules relating to the criminalization of gross violations of human rights and international humanitarian law, in particular, when intentional destruction of cultural heritage is linked to those violations.

Proposal:

In applying this Declaration, States recognize the need to respect international rules related to the criminalization of gross violations of human rights and international humanitarian law, in particular, when intentional destruction of cultural heritage is linked to those violations.

[Article 10][X] – Public Awareness

Proposal: New Article X

States should ensure by all available means the widest possible dissemination of this Declaration to the general public and to target groups, among others by organizing public awareness-raising campaigns.

ALLEGATO 2:

UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage

17 October 2003

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization meeting in Paris at its thirty-second session in 2003,

Recalling the tragic destruction of the Buddhas of Bamiyan that affected the international community as a whole,

Expressing serious concern about the growing number of acts of intentional destruction of cultural heritage,

Referring to Article I(2)(c) of the Constitution of UNESCO that entrusts UNESCO with the task of maintaining, increasing and diffusing knowledge by “assuring the conservation and protection of the world’s inheritance of books, works of art and monuments of history and science, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions”,

Recalling the principles of all UNESCO’s conventions, recommendations, declarations and charters for the protection of cultural heritage,

Mindful that cultural heritage is an important component of the cultural identity of communities, groups and individuals, and of social cohesion, so that its intentional destruction may have adverse consequences on human dignity and human rights,

Reiterating one of the fundamental principles of the Preamble of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict providing that “damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world”,

Recalling the principles concerning the protection of cultural heritage in the event of armed conflict established in the 1899 and 1907 Hague Conventions and, in particular, in Articles 27 and 56 of the Regulations of the 1907 Fourth Hague Convention, as well as other subsequent agreements,

Mindful of the development of rules of customary international law as also affirmed by the relevant case-law, related to the protection of cultural heritage in peacetime as

well as in the event of armed conflict,
Also recalling Articles 8(2)(b)(ix) and 8(2)(e)(iv) of the Rome Statute of the International Criminal Court, and, as appropriate, Article 3(d) of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, related to the intentional destruction of cultural heritage,
Reaffirming that issues not fully covered by the present Declaration and other international instruments concerning cultural heritage will continue to be governed by the principles of international law, the principles of humanity and the dictates of public conscience,

Adopts and solemnly proclaims the present Declaration:

I – Recognition of the importance of cultural heritage

The international community recognizes the importance of the protection of cultural heritage and reaffirms its commitment to fight against its intentional destruction in any form so that such cultural heritage may be transmitted to the succeeding generations.

II – Scope

1. The present Declaration addresses intentional destruction of cultural heritage including cultural heritage linked to a natural site.
2. For the purposes of this Declaration “intentional destruction” means an act intended to destroy in whole or in part cultural heritage, thus compromising its integrity, in a manner which constitutes a violation of international law or an unjustifiable offence to the principles of humanity and dictates of public conscience, in the latter case in so far as such acts are not already governed by fundamental principles of international law.

III – Measures to combat intentional destruction of cultural heritage

1. States should take all appropriate measures to prevent, avoid, stop and suppress acts of intentional destruction of cultural heritage, wherever such heritage is located.
2. States should adopt the appropriate legislative, administrative, educational and technical measures, within the framework of their economic resources, to protect cultural heritage and should revise them periodically with a view to adapting them to

the evolution of national and international cultural heritage protection standards.

3. States should endeavour, by all appropriate means, to ensure respect for cultural heritage in society, particularly through educational, awareness-raising and information programmes.

4. States should:

(a) become parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two 1954 and 1999 Protocols and the Additional Protocols I and II to the four 1949 Geneva Conventions, if they have not yet done so;

(b) promote the elaboration and the adoption of legal instruments providing a higher standard of protection of cultural heritage, and

(c) promote a coordinated application of existing and future instruments relevant to the protection of cultural heritage.

IV – Protection of cultural heritage when conducting peacetime activities

When conducting peacetime activities, States should take all appropriate measures to conduct them in such a manner as to protect cultural heritage and, in particular, in conformity with the principles and objectives of the 1972 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, of the 1956 Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, the 1968 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, the 1972 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage and the 1976 Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas.

V – Protection of cultural heritage in the event of armed conflict, including the case of occupation

When involved in an armed conflict, be it of an international or non-international character, including the case of occupation, States should take all appropriate measures to conduct their activities in such a manner as to protect cultural heritage, in conformity with customary international law and the principles and objectives of international agreements and UNESCO recommendations concerning the protection of such heritage during hostilities.

VI – State responsibility

A State that intentionally destroys or intentionally fails to take appropriate measures to prohibit, prevent, stop, and punish any intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, whether or not it is inscribed on a list maintained by UNESCO or another international organization, bears the responsibility for such destruction, to the extent provided for by international law.

VII – Individual criminal responsibility

States should take all appropriate measures, in accordance with international law, to establish jurisdiction over, and provide effective criminal sanctions against, those persons who commit, or order to be committed, acts of intentional destruction of cultural heritage of great importance for humanity, whether or not it is inscribed on a list maintained by UNESCO or another international organization.

VIII – Cooperation for the protection of cultural heritage

1. States should cooperate with each other and with UNESCO to protect cultural heritage from intentional destruction. Such cooperation should entail at least:

- (i) provision and exchange of information regarding circumstances entailing the risk of intentional destruction of cultural heritage;
- (ii) consultation in the event of actual or impending destruction of cultural heritage;
- (iii) consideration of assistance to States, as requested by them, in the promotion of educational programmes, awareness-raising and capacity-building for the prevention and repression of any intentional destruction of cultural heritage;

(iv) judicial and administrative assistance, as requested by interested States, in the repression of any intentional destruction of cultural heritage.

2. For the purposes of more comprehensive protection, each State is encouraged to take all appropriate measures, in accordance with international law, to cooperate with other States concerned with a view to establishing jurisdiction over, and providing effective criminal sanctions against, those persons who have committed or have ordered to be committed acts referred to above (VII – Individual criminal responsibility) and who are found present on its territory, regardless of their nationality and the place where such act occurred.

IX – Human rights and international humanitarian law

In applying this Declaration, States recognize the need to respect international rules related to the criminalization of gross violations of human rights and international humanitarian law, in particular, when intentional destruction of cultural heritage is linked to those violations.

X – Public awareness

States should take all appropriate measures to ensure the widest possible dissemination of this Declaration to the general public and to target groups, inter alia, by organizing public awareness-raising campaigns.

Indice delle Sentenze

TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER LA EX-JUGOSLAVIA

- ICTY, *Prosecutor v. Kupreškić et al.*, CASE N. IT-95-16-T, Trial Chamber, 14 Gennaio 2000
- ICTY, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, Case N. IT-95-14-T, Trial Chamber, 3 Marzo 2000
- ICTY, *Prosecutor v. Kordic and Cerzek*, Case N. IT-95-14-T, Trial Chamber, 26 Febbraio 2001
- ICTY, *Prosecutor v. Mladen Naletilić & Vinko Martinović*, IT-98-34-T, Trial Chamber, 31 Marzo 2003
- ICTY, *Prosecutor v. Prlić et al.*, Case N. IT-04-74, Initial indictment, 2 Marzo 2004
- ICTY, *Prosecutor v. Miodgrad Jokic*, Case N. IT-01-42/1-S, Trial Chamber I, Sentencing Judgment, 18 Marzo 2004
- ICTY, *Prosecutor v. Radoslav Brdanin*, Case N. IT-99-36-T, Trial Chamber II, 1 Settembre 2004
- ICTY, *Prosecutor v. Prlić et al.*, Case N. IT-04-74, Judgement Summary, 29 Maggio 2013

Bibliografia

A.A.V.V. Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili: atti del Convegno: quarta Giornata gentiliana, 21 settembre 1991, Milano, Giuffrè, 1995.

AA.VV. Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata gentiliana, San Ginesio 22-23 Settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008.

AFRICAN COMMISSION OF HUMAN AND PEOPLE'S (a cura di), *Press release on the destruction of Cultural and ancient monuments in the Malian City of Timbuktu*, 10 luglio 2012, online all'indirizzo < <http://www.achpr.org/press/2012/07/d115/> >.

After tombs, Arabs now destroying Timbuktu's manuscript, in "African Globe", 11 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://www.africanglobe.net/africa/tombs-arabs-destroying-timbuktus-manuscripts/> >.

AKINTAYO John Oluwole, *Regional Workshop of the UNESCO Conventions Protecting Cultural Property*, in "International Journal of Cultural Property", vol.12 (2005), pp. 483-485.

Ansar Dine Breaks the Doors of Sidi Yahia Mosque in Timbuktu, in "Lemag", 3 Luglio 2012, online all'indirizzo < http://www.lemag.ma/english/Ansar-Dine-breaks-the-doors-of-Sidi-Yahia-mosque-in-Timbuktu_a1836.html >.

ARCHNET (a cura di), *Stari Most*, online all'indirizzo < http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=8902 >.

BALBONI Marco, *Il diritto internazionale dei conflitti armati*, Luglio/2006, online all'indirizzo < http://www.treccani.it/scuola/tesine/guerre_di_oggi/3.html >.

Ballottaggio in Mali, Keita favorito, in "Euronews", 11 Agosto 2013, online all'indirizzo < <http://it.euronews.com/2013/08/11/ballottaggio-in-mali-keita-favorito/> >.

BENNOUNE Karima, *Your Fatwa does not apply here*, W. W. Norton & Co Inc, 2013, p.310.

BENVENUTI Paolo, SAPIENZA Rosario (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2007.

BLASI Carlo, *La difficile ricostruzione di Mostar*, online all'indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/psc/blasi.doc> >.

BOYLAN Patrik, *Assessing risk: museum emergency planning for natural, civil and armed conflict risks*, in ICOM (a cura di), *Cultural Heritage Disaster Preparedness and Response*, International Symposium Proceedings Salar Jung Museum,

Hyderabad, India, 23-27 Novembre 2003, online all'indirizzo <
http://archives.icom.museum/disaster_preparedness_book/international/boylan.pdf >.

BRANSON Kayla, WILKINSON Henry, *Analysis of the crisis in northern Mali*, in Trémolières Marie (a cura di), *Conflict over Resources and Terrorism. Two facets of insecurity*, OECD West African Studies, 2013, pp.87-96.

BROCCA Marco, *Riflessioni sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, 1999, online all'indirizzo <
<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

BROOKE James, *Timbuktu Journal: sadly, desert nomads cultivate their garden*, "The New York Times", 23 Marzo 1988, online all'indirizzo <
<http://www.nytimes.com/1988/03/23/world/timbuktu-journal-sadly-desert-nomads-cultivate-their-garden.html?pagewanted=1> >.

BUGNION François, *The Origins and Development of the Legal Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, in "International Committee of the Red Cross", 2004, online all'indirizzo <
<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/65shtj.htm> >.

CALVETTI Gianmaria, SCOVAZZI Tullio, *Il Tribunale per la Ex-Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, Milano, Giuffrè, 2007.

CARCIONE Massimo, *Il quadro normativo internazionale e le competenze dell'UNESCO*, 1998, online all'indirizzo <
<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/quadro.htm> >.

CARCIONE Massimo, *Il simbolo di protezione del Patrimonio culturale: le ragioni dell'insuccesso e la revisione della convenzione dell'Aja*, 1999, online all'indirizzo <
<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

CARCIONE Massimo, *Diritti culturali. Alle radici dei diritti dell'uomo*, 2001, online all'indirizzo <
<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

CARCIONE Massimo, *Terrorismo e patrimonio culturale. Un "conflitto" a carattere non internazionale*, 2002, online all'indirizzo <
<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

CARDUCCI Guido, *La Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo*, in "Rivista di Diritto Internazionale", 2002, pp. 289-357.

CASEY MASLEN Stuart, *The war report 2012*, Oxford University Press, 2013.

CHADHA Neeru, *Protection of Cultural Property during Armed Conflicts: Recent Developments*, in "Yearbook of International Humanitarian and Refugee Law", 2001, online all'indirizzo <

<http://www.worldlii.org/int/journals/ISILYBIHRL/2001/12.html> >.

CHITI Mario (a cura di), *Beni culturali e Comunità Europea*, Milano, Giuffrè, 1994.

CICIRIELLO Maria Clelia, *La protezione del patrimonio mondiale culturale e nazionale a venticinque anni dalla Convenzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 1999.

CLEMENTE DI SANLUCA Guido, SAVOIA Rita, *Manuale di diritto dei beni culturali*, Napoli, Jovene, 2008.

COFRANCESCO Giovanni (a cura di), *I beni culturali – Profili di diritto comparato ed internazionale*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1999.

CONFORTI Benedetto, *Diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.

COWARD Martin, *Urbicide. The politics of urban destruction*, New York, Routledge, 2008.

DE GIORGIO Andrea, *Tra i manoscritti di Timbuctu bruciati dalla furia dei jihadisti*, in “Corriere della Sera”, 29 Maggio 2013, online all’indirizzo <
<http://www.corriere.it/inchieste/tra-manoscritti-timbuctu-bruciati-furia-jihadisti-/e9b4602a-c83e-11e2-8fbd-d55cdeb0d621.shtml> >.

DESCH Thomas, *The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, in “Yearbook of International Humanitarian Law”, vol.2, 1999, pp. 63-90.

DODDS D. Jerrilynn, *Bridge over the Neretva*, in “Archaeology”, vol.51, n.1, Gennaio/Febbraio 1998, pp.48-53.

DOLFF BONEKÄMPER Gabi, *The social and spatial frameworks of heritage – What is New in the Faro Convention?*, in Council of Europe (a cura di), *Heritage and beyond*, Strasbourg, 2009, pp.69-74, online all’indirizzo <
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/PatrimoineBD_en.pdf >.

DRIVER Mark C., *The protection of cultural property during wartime*, in “Review of European Community & International Environmental Law”, vol.9, 2000, pp. 1-12.

DUTLI Maria Teresa, BOURKE MARTIGNONI Joanna, GAUDREAUT Julie, *Protection of cultural property in the event of armed conflict*, in “International Committee of the Red Cross”, 2002, online all’indirizzo <
<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0805.htm> >.

FABRIZIO Ferruccio, *Pompei, gli scavi sepolti dall'ipermarket. Aperta indagine dopo denuncia Espresso*, in “L'Espresso”, 16 gennaio 2014, online all’indirizzo <

<http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/01/16/news/pompei-gli-scavi-sepolti-dall-ipermarket-aperta-indagine-dopo-denuncia-espresso-1.148864> >.

FANTIN Andrea, *La cultura e i beni culturali nell'ordinamento comunitario dopo la costituzione europea*, in "Aedon", n.3, 2005, online all'indirizzo < <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/fantin.htm> >.

FLECK Dieter (a cura di), *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, 1995.

Floods damage ancient Timbuktu, in "BBC News", 9 Settembre 2003, online all'indirizzo < <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3093660.stm> >.

FRANCHI Elena, "Il dono dei padri". *Il patrimonio culturale nelle aree di crisi*, in "Predella", n.32, 2013, online all'indirizzo < <http://www.predella.it/index.php/component/content/article.html?id=19:32-2-il-dono-dei-padri-il-patrimonio-culturale-nelle-aree-di-crisi&catid=2:non-categorizzato> >.

FRANCHI Elena, *La Siria, la guerra e il patrimonio culturale*, in "La Ricerca", 8 Settembre 2013, < <http://www.laricerca.loescher.it/index.php/attualita/societa/614-la-siria-la-guerra-e-il-patrimonio-culturale> >.

FRANCIONI Francesco, *Patrimonio culturale, sovranità degli Stati e conflitti armati*, in Feliciani Giorgio (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 149-162.

FRANCIONI Francesco, *Il contributo dell'Italia al rafforzamento della Convenzione dell'Aja del 1954*, 1998, online all'indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/pbc/francioni.doc> >.

FRANCIONI Francesco, DEL VECCHIO Angela, DE CATERINI Paolo (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura: atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, Giuffrè, 2000.

FRANCIONI Francesco, *Principi e criteri ispiratori per la protezione intenzionale del patrimonio culturale*, in Francioni Francesco, Del Vecchio Angela, De Caterini Paolo (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura: atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio, 1998*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 11-19.

FRANCIONI Francesco, *The Role of International Law in the Protection of Cultural Heritage*, in Camarda Guido, Scovazzi Tullio (a cura di), *The protection of underwater cultural heritage: legal aspects: a Conference held in Palermo and Siracusa (8-10 March 2001) and organized by Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Università degli studi di Palermo, Facoltà di economia, Istituto di diritto del lavoro e della navigazione; Università degli studi di Milano-Bicocca, Dipartimento giuridico delle istituzioni*

nazionali ed europee, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 3-6.

FRANCIONI Francesco, LENZERINI Federico, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and Internal Law*, in “European Journal of International Law”, vol.4, 2003, pp. 619-651, online all’indirizzo < <http://www.ejil.org/pdfs/14/4/436.pdf> >.

FRANCIONI Francesco, *Afghan Cultural Heritage and International Law: The Case of the Buddhas of Bamiyan*, in Van Krieken Pieters Juliette (a cura di), *Art and Archaeology of Afghanistan. Its Fall and Survival*, Leiden/Boston, 2006, pp. 265-292.

FRIGERIO Alberto, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in “Aedon”, n.2, 2010, online all’indirizzo < <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/2/frigerio.htm> >.

FRIGO Manlio, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 1986.

FROELICH Paula, *Mali: Islamists Destroy Historic City of Timbuktu*, in “Daily Beast”, 15 Luglio 2012, < <http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/15/mali-islamists-destroy-historic-city-of-timbuktu.html> >.

GALÁN Rodrigo Martin, *Syrian Historical Heritage under Threat*, in “Predella”, n.32, 2013, online all’indirizzo < <http://www.predella.it/index.php/current-issue.html?id=38:32-12-syrian-historical-heritage-under-threat&catid=2:non-categorizzato> >.

GARABELLO Roberta, *La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, Milano, Giuffrè, 2004.

GHERGO Giuseppe Federico, *La distruzione dell'abbazia di Montecassino*, 2011, online all’indirizzo < http://www.avia-it.com/act/rassegna_aeronautica/rassegna/Editoriali_luglio_2011/La_Distruzione_del_l'Abbazia_di_Montecassino.pdf >.

GIOIA Andrea, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati* in Feliciani Giorgio (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 71-99.

GIOIA Andrea, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, maggio/1998, online all’indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

GIOIA Andrea, *The development of International Law relating to the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Second Protocol to the 1954 Hague Convention*, in “Italian Yearbook of International Law”, vol.XI, 2001, pp. 25-27.

GIOIA Andrea, *La Convenzione de l’Aja del 1954*, in Maniscalco Fabio (a cura di),

La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto, Napoli, Massa, 2002, pp. 11-23.

GIOIA Andrea, *Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, in "Rivista di Diritto Internazionale", 2004, pp. 5-69.

GIOIA Andrea, *Manuale breve diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2006.

GOY Raymond, *La destruction intentionnelle du patrimoine culturel en droit international*, in "Revue générale de droit international public", 2005, pp. 273-300.

GREPPI Edoardo, *Organizzazione internazionale e protezione dei beni culturali*, 1997, online all'indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

GREPPI Edoardo, VENTURINI Gabriella, *Codice di diritto internazionale umanitario*, Torino, G. Giappichelli, 2003.

HANDING Andrew, *Ancient documents reveal legacy of Timbuktu*, in "BBC News", 2009, < <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8387544.stm> >.

HENCKAERTS Jean-Marie, *The new rules for the protection of cultural property in armed conflict*, in "International Committee of the Red Cross", 1999, < <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jq37.htm> >.

HENCKAERTS Jean-Marie, *Towards Better Protection for the Environment in International Humanitarian Law*, in "Review of European Community & International Environmental Law", vol.9, 2000, pp. 13-19.

HLADIK Jan, *The British Red Cross Conference, Heritage under fire: the protection of Cultural Property in wartime*, in "International Journal of Cultural Property", (2002), pp. 164-165.

HLADIK Jan, *Marking of Cultural Property with the distinctive emblem of the 1954 Hague Convention for the protection of Cultural Property in the event of armed conflict*, in "International Review of Red Cross", vol.86 (2004), pp. 379-387, online all'indirizzo, http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_854_hladik.pdf >.

HLADIK Jan, *The UNESCO Declaration Concerning the international destruction of Cultural Heritage*, in "Art, Antiquity and Law", vol. 9 (2004), pp. 215-236.

HOEBINK Michel, *Mali Manuscript at Risk*, in "Radio Netherlands Worldwide", 20 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://www.rnw.nl/africa/article/mali-manuscripts-risk> >.

KALSHOVEN Frits, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed*

conflict within the framework of International Humanitarian Law, in “Museum International”, vol.57 (2005), pp. 61-70.

KEELING David J., *Picture is worth 1000 Words*, in “Focus on geography”, vol.55, issue 3 (2012), pp.115-116.

ICC Threatens Mali Islamists with war Crimes, in “Aljazeera”, 2 Luglio 2012, online all’indirizzo < <http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/07/20127119538255768.html> >.

ICC (a cura di), *ICC Prosecutor Fatou Bensouda on the Maliant State Referral of the situation in Mali since Jenuary 2012*, 18 Luglio 2012, online all’indirizzo < http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/Pages/pr829.aspx >.

ICC (a cura di), *ICC Prosecutor opens investigation into war crime in Mali: “The legal requirements have been met. We will investigate*, 16 Gennaio 2013, online all’indirizzo < http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/Pages/pr869.aspx >.

Il golpe in Mali, in “Il Post”, 22 Marzo 2012, online all’indirizzo < <http://www.ilpost.it/2012/03/22/il-golpe-in-mali/> >.

LEANZA Umberto, *Protezione internazionale dei beni culturali in tempo di guerra: il II Protocollo del 1999 alla Convenzione de L'Aja del 1954 e lo Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998*, 2000, online all’indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

LEANZA Umberto, *Lo stato dell’arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in “La Comunità Internazionale”, n.3, 2011, pp. 371-388, online all’indirizzo < <http://www.sioi.org/media/docs/3leanza.pdf> >.

LEANZA Umberto, *Il protocollo aggiuntivo del 1999 alla Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in Maniscalco Fabio (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, Massa, 2002, pp. 25-40.

LEANZA Umberto, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2004, vol. III, pp. 2037-2064.

LEANZA Umberto, *La protezione dei beni culturali e il concetto di patrimonio comune dell'umanità*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Milano, Giuffrè, 1991, vol. III, pp. 470-486.

LENZERINI Federico, *The UNESCO Declaration Concerning the Intentional*

Destruction of Cultural Heritage: One step forward and Two Steps Back, in “Italian Yearbook of International Law”, vol. XIII, 2003, pp. 131-145.

LENZERINI Federico, *La distruzione del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, CEDAM, 2008.

LENZERINI Federico, *The Role of International and Mixed Criminal Courts in the Enforcement of International Norms Concerning the Protection of Cultural Heritage*, in Francioni Francesco, Gordley James (a cura di), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, 2013, pp. 40-63.

LEONI Marta, *La protezione del patrimonio artistico nazionale alla luce dei recenti provvedimenti comunitari*, in “Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali”, vol.32, 1993, pp. 685-697.

MACKENZIE George, *Lo scudo blu: simbolo della tutela del patrimonio culturale*, 2004, online all'indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm> >.

MAINETTI Vittorio, *De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé: l'entrée en vigueur du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954*, in “International Review of Red Cross”, vol.84, 2004, pp. 337-366, online all'indirizzo < <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/pbc/mainetti.pdf> >.

Mali integralisti distruggono una moschea a Timbuctu, in “La Repubblica”, 2 Luglio 2012, online all'indirizzo < http://www.repubblica.it/esteri/2012/07/02/news/mali_integralisti_distruggono_una_moschea_a_timbuctu-38373211/ >.

Mali: Islamists Continue Destruction of Religious Sites in Timbuktu, in “Panapress”, 11 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://www.panapress.com/Mali--islamists-continue-destruction-of-religious-sites-in-Timbuktu--13-834905-18-lang2-index.html> >.

Mali: militari golpisti, sospesa costituzione, in “ANSA”, 22 Marzo 2012, online all'indirizzo < http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/03/22/visualizza_new.html_155024235.html >.

Mali: UE, via libera a missione di addestramento/video, in “AgenParl”, 17 Gennaio 2013, < <http://www.agenparl.it/articoli/news/esteri/20130117-mali-ue-via-libera-a-missione-di-addestramento> >.

Mali: aerei francesi distruggono sede al-Qaeda a Timbuctu, in “Adnkronos News”, 23 Gennaio 2013, online all'indirizzo < http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Mali-aerei-francesi-distruggono-sede-al-Qaeda-a-Timbuctu_314110890084.html >

Mali: les forces coalisées ont repris la ville de Gao, in “Le Figaro”, 26 Gennaio 2013, online all’indirizzo <<http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/26/01003-20130126ARTFIG00397-mali-les-forces-coalisees-se-rapprochent-de-gao.php>>.

Mali, Hollande dai militari francesi a Timbuctù: "La guerra non è finita", in “Adnkronos News”, 2 Febbraio 2013, <http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Mali-Hollande-dai-militari-francesi-a-Timbuctu-La-guerra-non-e-finita_314143721071.html>.

MALINTOPPI Antonio, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, Milano, Giuffrè, 1966.

MANISCALCO Fabio, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, Massa, 2002.

MARCHEGGIANO Arturo, *Danni e danneggiamenti ai beni culturali in ogni tempo*, 2000, online all’indirizzo <<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>>.

MARCHETTI Lucano, *Protezione dei beni culturali in relazione alla Convenzione dell’Aja e alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa*, 1997, online all’indirizzo <<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>>.

MARRELLA Fabrizio (a cura di), *Le opere d’arte tra cooperazione intenzionale e conflitti armati*, Padova, CEDAM, 2006.

MATTEUCCI Mario, *Su la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in “Rivista di diritto internazionale”, 1958, pp. 670-676.

MATTIUZZO Guido, *Santi, feste e luoghi di culto dell’islam*, 2012, online all’indirizzo <<http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/16-islam/138-santi-feste-e-luoghi-di-culto-nellislam-prima-parte.html>>.

MAUGERI Anna Maria, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, Milano, Giuffrè, 2008.

MAZZA Rita, *La protezione internazionale dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato: possibili sviluppi*, 1997, online all’indirizzo <<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>>.

MAZZOLENI Maddalena, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato*, Venezia, Cafoscarina, 2002.

Mostar bridge instils hope, in “BCC News”, 23 Luglio 2004, online all’indirizzo <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3921379.stm>>.

NAPOLETANO Nicola, *La protezione del patrimonio culturale dell’umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale*

dell'individuo, in A.A.V.V. Alberico Gentili. *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata gentiliana*, San Ginesio 22-23 Settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008.

NOSSITER Adam, *Mali Islamists Exert Control, Attacking door to a Mosque*, in "The New York Times", 2 Luglio 2012, online al sito <
http://www.nytimes.com/2012/07/03/world/africa/mali-islamists-exert-control-with-attacks-on-mosques.html?_r=0>.

O'KEEFE Patrick J., *The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in "Antiquity", vol. 67 (1993), pp. 406-413.

O'KEEFE Roger, *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in "International and Comparative Law Quarterly", 2004, pp. 189-209.

O'KEEFE Roger, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

PANZERA Antonio Filippo, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, Giappichelli, 1993.

PARTSCH Karl Josef, *Protection of Cultural Property*, in Fleck Dieter (a cura di), *Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 377-404.

PETROVIC Judranka, *The Old Bridge of Mostar and Increasing Respect for Cultural Property in Armed Conflict*, Danvers, Martinus Nijhoff, 2012.

PHELAN Marilyn, *The Law of Cultural Property and Natural Heritage: Protection, Transfer and Access*, Evanston (Illinois), Kalos Kapp Press, 1998.

PIGLIONICA Vincenzo, *2012-2013, la guerra civile in Siria*, in "Treccani Enciclopedia Italiana", 2012, online all'indirizzo <
http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporanea_in_immagini/25_2012.html>.

RAJA, *Islamist Fighters in Timbuktu continue destruction of City's Mausoleums Heritage*, in "The Agonist", 3 Luglio 2012, online all'indirizzo <
http://agonist.org/islamist_fighters_in_timbuktu_continue_destruction_of_city_s_mausoleums_heritage/>.

RIEDLMAYER J. András, *Killing Memory: the targeting of Bosnia's Cultural Heritage*, 4 Aprile 1995, online all'indirizzo <

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ji3x248ZO3oJ:https://www.ischool.utexas.edu/~archweek/2002/killingmemory.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it> >.

RIEDLMAYER J. András, *Destruction of Cultural Heritage in Bosnia Erzegovina. 1992-1995: a post war survey of selected municipalities. Expert Report commissioned by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.*, 2002, online all'indirizzo < http://archnet.org/library/documents/one-document.jsp?document_id=9281 >.

RUSH W. Laurie, *Protection of cultural property in areas of crisis. The view of a Military Archaeologist*, in "Predella", n.32, 2013, online all'indirizzo < <http://www.predella.it/index.php/component/content/article.html?id=47:32-16-protection-of-cultural-property-in-areas-of-crisis-the-view-of-a-military-archaeologist&catid=2:non-categorizzato> >.

SCALEA Daniele, *Mali: perché la guerra*, in "Geopolitica", 2013, online all'indirizzo < <http://www.geopolitica-rivista.org/20111/mali-perche-la-guerra/> >.

Scheda/Timbuctu, regina del deserto. Un mito tra le dune del patrimonio mondiale dell'UNESCO, in "Online News", 27 gennaio 2013, online all'indirizzo < <http://www.online-news.it/2013/01/27/scheda-timbuctu-regina-del-deserto-un-mito-tra-le-dune-patrimonio-mondiale-dellunesco/#.UsmFaMRd7cu> >.

SCOVAZZI Tullio, *The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in "Italian Yearbook of International Law", vol.XI (2001), pp. 25-27.

SCOVAZZI Tullio, *La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique*, in "Annuaire Français de droit international", vol.48, 2002, pp. 9-24, online all'indirizzo < http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3717 >.

SCOVAZZI Tullio, *The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in Scorazzi Tullio (a cura di), *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel mare Mediterraneo*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 23-41.

SCOVAZZI Tullio, *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in "Rivista Giuridica dell'Ambiente", 2006, pp. 551-561.

SCOVAZZI Tullio, *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in Benvenuti Paolo, Sapienza Rosario (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 171-184.

SCOVAZZI Tullio, UBERTAZZI Benedetta, ZAGATO Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse espressioni*, Milano, Giuffrè, 2012.

SELLS Michael, *The Bridge betrayed. Religion and Genocide in Bosnia*, University

of California Press, 1996.

SENSE TRIBUNAL (a cura di), *111 Years in prison for Herce Bosna Leaders*, 7 Ottobre 2013, online all'indirizzo < http://www.sense-agency.com/icty/111-years-in-prison-for-herceg-bosna-leaders.29.html?cat_id=1&news_id=14991 >.

SERGE Daniel, *Timbuktu Shrine Destruction a "War Crime": International Criminal Court*, in "Dilemma X", 2 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://edition.cnn.com/2012/07/06/world/africa/mali-un-warning/index.html> >.

SIDI Ali Ould, *Monuments and traditional know-how: the example of mosque in Timbuktu*, in "Museum International", vol.58, 2006, pp.49-58.

TECHERA Erika, *Protection of Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: the international legal framework revisited*, in "Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law", vol.4, 2007, pp. 1-20, online all'indirizzo < http://academia.edu/330735/Protection_of_Cultural_Heritage_in_times_of_Armed_Conflict_The_International_Legal_Framework_Revisited_2007_4_1_MqJICEL_1-20 >.

Timbuktu's Sidi Yahia Mosque "attacked by Mali's militants", in "BBC News", 2 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18675539> >.

TRAYNOR Ian, *Mostar reclaims Ottoman Heritage*, in "The Guardian", 24 Luglio 2004, online all'indirizzo < <http://www.theguardian.com/world/2004/jul/24/iantraynor> >.

TROTZIG Gustaf, *The New European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in "Antiquity", vol. 67, 1993, pp. 414-415.

Tuareg Rebels declared the independence of Azaward, North of Mali, in "Al Arabiya News", 6 Aprile 2012, online all'indirizzo < <http://english.alarabiya.net/articles/2012/04/06/205763.html> >.

U.N. Defers Decision on Military Intervention in Mali, in "CNN", 6 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://edition.cnn.com/2012/07/06/world/africa/mali-un-warning/index.html> >.

U.N. Threatens Sanctions on Mali's Shrine Vandals', in "Arab News", 6 luglio 2012, online all'indirizzo < <http://www.arabnews.com/?q=world/un-threatens-sanctions-malis-shrine-vandals> >.

UNESCO (a cura di), *Basis Texts*, 2004, online all'indirizzo < <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf> >.

UNESCO (a cura di), *World Heritage scanned nomination. The Old Bridge Area of the Old City of Mostar*, 15 luglio 2005, online all'indirizzo <

<http://whc.unesco.org/uploads/nominations/946rev.pdf> >.

UNESCO (a cura di), *Protect Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, 2008, online all'indirizzo < <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138645e.pdf> >.

UNESCO – Commissione Nazionale Italiana (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale UNESCO. Informazioni e procedure*, online all'indirizzo < http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Patrimonio_Immateriale.pdf >.

UNESCO (a cura di), *Director-General of UNESCO calls for a halt to Destruction of Cultural Heritage Site in Timbuktu*, 30 Giugno 2012, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/901> >.

UNESCO (a cura di), *World Heritage Committee calls for end to destruction of Mali's Heritage and adopts Decision for its support*, 2 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/907/> >.

UNESCO (a cura di), *Creation of a Special Fund for the Safeguarding of Mali's World Heritage Sites*, 25 Luglio 2012, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/913/> >.

UNESCO (a cura di), *The Director-General of UNESCO urges Military Forces to protect Cultural Sites in Mali during Air Raids and Ground Interventions*, 14 Gennaio 2013, online all'indirizzo < http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/la_directrice_generale_de_unesco_exhorte_les_forces_militaires_a_prot_ege_r_les_sites_culturels_au_mali_lors_des_raids_aeriens_et_interventions_terrestres/#.UsvryPteqAY >.

UNESCO (a cura di), *UNESCO determined to help Mali restore and rebuild its Cultural Heritage*, 30 Gennaio 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/977/> >.

UNESCO (a cura di), *UNESCO Director-General Irina Bokova in Mali to spearhead UNESCO's Commitment to Safeguard and Rebuild Mali's Extraordinary Cultural Heritage*, 2 febbraio 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/978/> >.

UNESCO (a cura di), *Director General visits Mali with French President François Hollande*, 3 Febbraio 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/979/> >.

UNESCO (a cura di), *UNESCO has developed Cultural Heritage Maps and a "Heritage Passport" to help protect Mali's Cultural Heritage*, 4 febbraio 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/981> >.

UNESCO (a cura di), *UNESCO Convenes International Experts Meeting for the Safeguarding of Malian Cultural Heritage*, 13 Febbraio 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/984> >.

UNESCO (a cura di), *International Experts and Decision makers gathered at UNESCO adopt Action Plan for Mali's Cultural Heritage and Manuscripts*, 19 Febbraio 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/987> >.

UNESCO (a cura di), *UNESCO provides Cultural Heritage training to UN Personnel in Mali*, 21 ottobre 2013, online all'indirizzo < <http://whc.unesco.org/en/news/1074> >.

VANNUCCI Davide, *Il Mali al voto per dimenticare la guerra*, in "Europa", 28 Luglio 2013, online all'indirizzo < <http://www.europaquotidiano.it/2013/07/28/elezioni-mali-guerra/> >.

VIGORITO Anna, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013.

VITUCCI M. C., *Il Tribunale ad hoc per la Ex Jugoslavia e il consenso degli Stati*, Milano, Giuffrè, 1998;

VOLPE Giulio, *Manuale di diritto dei beni culturali: storia e attualità*, Padova, Cedam, 2007.

VRDOLJAK Ana Filipa, *Intentional Destruction of Cultural Heritage and International Law*, in "Thesaurus Acroasium", vol. XXXV, 2002, < http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=ana_filipa_vrdoljak >.

ZAGATO Lauso, *Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel diritto internazionale*, in Ciminelli Maria Luisa (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze: arte, identità e proprietà culturale nel terzo e quarto mondo*, Milano, F. Angeli, 2006, pp. 35-65.

ZAGATO Lauso, *Il secondo protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954*, in Marella Fabrizio (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, CEDAM, 2006, pp. 265-230.

ZAGATO Lauso, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, G. Giappichelli, 2007.

ZAGATO Lauso, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e accordo nel solco del Secondo Protocollo 1999*, in A.A.V.V. Alberico Gentili: *la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno dodicesima Giornata gentiliana, San Ginesio 22-23 Settembre 2006*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 341-376.

ZAGATO Lauso, *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio*

nuovo alla costruzione della pace?, Padova, CEDAM, 2008.

ZAGATO Lauso, *Libertà di religione e identità culturale nel diritto internazionale*, in Possenti Vittorio (a cura di), *Diritti Umani e libertà Religiosa*, Soneria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 259-296.

ZAGATO Lauso, *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in Picchio Forlati Maria Laura (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, CEDAM, 2012, pp. 109-134.

Sitografia

<https://archnet.org/lobby/>

<http://www.bosnia.org.uk/bosnia/viewtype.cfm?typeID=349>

<http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm>

<http://archives.icom.museum/>

<http://www.icrc.org/eng/index.jsp>

http://www.icc-cpi.int/EN_Menu/ICC/Pages/default.aspx

<http://www.icty.org/>

<http://www.icty.org/cases/party/752/4>

http://www.gen-eng.florence.it/starimost/00_main/main.htm

http://www.treccani.it/enciclopedia/timbuctu_%28Enciclopedia-Italiana%29/

<http://en.unesco.org/>

<http://www.conflittidimenticati.it/cd/a/14325.html>

<http://www.achpr.org/>

<http://www.africanglobe.net/>

<http://www.lemag.ma/english/>

<http://www.treccani.it/>

<http://it.euronews.com/>

<http://www.nytimes.com/?src=hp1-0-H>

<http://www.worldlii.org/>

<http://www.corriere.it/>

<http://www.aedon.mulino.it/index.html>

<http://www.bbc.co.uk/news/>

<http://www.ejil.org/>

<http://www.thedailybeast.com/>

http://www.avia-it.com/act/avianew_index.asp

<http://www.rnw.nl/africa>

<http://www.aljazeera.com/>

<http://www.sioi.org/pages/it/home.php?lang=IT>

<http://www.panapress.com/pana-lang2-index.html>

<http://www.repubblica.it/>

<http://wwwc.ansa.it/web/index.html>

<http://www.filateliareligiosa.it/>

<http://agonist.org/>

<http://www.geopolitica-rivista.org/>

<http://www.online-news.it/>

<http://www.persee.fr/web/guest/home>

<http://www.sense-agency.com/home/home.4.html>

<http://www.academia.edu/>

<http://www.theguardian.com/uk>

<http://english.alarabiya.net/>

<http://edition.cnn.com/>

<http://www.arabnews.com/>

<http://www.europaquotidiano.it/>

<http://works.bepress.com/>

<http://www.iccrom.org/>

<http://www.icomos.org/fr/>

<http://www.icomositalia.com/>

<http://www.iucn.org/>

<http://hub.coe.int/web/coe-portal/home>

<http://espresso.repubblica.it/>

NOTA:

L'ultima consultazione delle pagine web elencate nella bibliografia, sitografia e testo è avvenuta tra il 20 e il 23 gennaio 2014.